



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Oswaldo Sacchi

***L'ager privatus della lex del 111 a.C.
come proprietà fondiaria
nella prospettiva giuridica del suo tempo***

Numero XVI Anno 2023
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), A. Guasco (Univ. Giustino Fortunato) P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

L'ager privatus della lex del 111 a.C. come proprietà fondiaria nella prospettiva giuridica del suo tempo

Posterius res inventast aurumque repertum
Lucr. r.r. 5.1113

*Natura igitur ius commune generavit,
usurpatio ius fecit privatum*
Ambr. de off. 1.28.132

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'ager privatus nella legge agraria del 111 a.C. – 3. L'ager publicus datus adsignatus – 4. L'ager privatus della legge agraria epigrafica: possesso o proprietà? – 5. L'opposizione mancipium/usus in due fonti della tarda repubblica – 6. La legge come titolo di acquisto della proprietà fondiaria nella legge del 111 a.C. – 7. L'ager privatus vectigalisque e l'attività negoziale pubblica – 8. Segue: il ius praediatorium – 9. L'appartenenza fondiaria come proprietas e come dominium in due giuristi dell'età degli Antonini – 10. L'ager privatus datus adsignatus come in bonis habere ex optima lege – 11. Osservazioni conclusive.

1. Premessa

La configurazione dell'ager datus adsignatus come ager privatus è forse tra gli elementi più qualificanti della lex agraria del 111 a.C. (riportata sul verso

della cd. *tabula Bembina*¹) volta a regolarizzare il regime fondiario di Roma circa un decennio dopo la morte del secondo Gracco. Questa legge è la fonte principale sull'organizzazione dell'*ager publicus* e sulle tipologie di possesso della terra a Roma negli anni immediatamente successivi alla crisi graccana². Giovanni Rotondi nel 1912 la definisce ancora di «fondamentale interesse per la conoscenza dell'amministrazione demaniale, nonché per vari punti di diritto privato»³.

Ritorno su questo testo di legge anche sollecitato dai recenti contributi di Simone Sisani e Gerard Chouquer grazie ai quali oggi è possibile un dialogo costruttivo, aggiornato e interdisciplinare sulle importanti implicazioni che questo reperto può offrire per il progresso della ricerca storico-giuridica sulla proprietà fondiaria in età repubblicana.

Il testo come è noto comprende 105 paragrafi di legge aventi a oggetto la ripartizione, l'organizzazione e la gestione dell'*ager publicus* che in gran parte diventa *privatus* e viene tradizionalmente diviso in tre

¹ Sulla trasmissione v. H.B. MATTINGLY, *The two Republican Laws of the 'Tabula Bembina'*, in *JRS*, 59, 1969, 129 ss.; A. LINTOTT, *The so-called 'tabula Bembina' and the Humanists*, in *Athenaeum*, 61, 1983, 201 ss.; ID., *I frammenti di Urbino nel loro contesto storico*, in *Labeo*, 44, 1998, 68 ss.; S. SISANI, *L' 'ager publicus' in età graccana (133-111 A.C.). Una rilettura testuale, storica, e giuridica*, Roma, 2015, 14 s.

² Sul testo con apparato critico v. O. SACCHI, *Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi. Testo e commento storico-giuridico della legge agraria del 111 a.C.*, Napoli, 2006, XXIII-627; ma anche O. SACCHI (introduzione) e T.G. MJAKIN (trad. in lingua russa e note), «*Lex agraria' del 111 a.C.*» *CIL I*, n° 200, 585 (ll. 1-49), in *Ius Antiquum-Drevnee Pravo*, 1(17), 2006, 224-273; ID., «*Lex agraria' del 111 a.C.*» *CIL I*, n° 200, 585 (ll. 50-105), in *Ius Antiquum-Drevnee Pravo*, 2(18), 2006, 242-275; S. SISANI, *L' 'ager'*, cit., 14-57. Ancora J. PEYRAS, *La loi agraire de 643 a.u.c. (111 av. J.-C.) et l'Afrique*, Besançon, 2015, 1-146; e ora G. CHOUQUER, *Les catégories de droit agraire à la fin du IIe s. av. J.-C. ('sententia Minuciorum' de 117 av. J.-C. et 'lex agraria' de 111 av. J.-C.)*, Paris, 2016, 3-252.

³ G. ROTONDI, *'Leges publicae populi Romani'* (1912), Hildesheim-Zürich-New York, 1990, 323.

macrosettori: a) i possedimenti collocati in territorio⁴ italico e le vicende delle loro trasformazioni dopo la riforma graccana (ll. 1-43/o 48)⁵; b) il regime giuridico riguardante il territorio africano (ll. 45/o 48-95)⁶; c) e di Corinto (ll. 96-105)⁷.

Il momento storico è ben fotografato da Eckhard Meyer-Zwiffelhofer: «Dopo la serie di insurrezioni scoppiate a Cartagine (terza

⁴ La parola territorio è usata qui nel senso classico-giustiniano di Pomp. *lib. sing. ench.* D. 50.16.239.8: *'Territorium' est universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis: quod ab eo dictum quidam aiunt, quod magistratus eius loci intra eos fines terrendi, id est summovendi ius habent* e non come in Varro *l.L. 5.4.21: Ab eo colonis locus communis qui prope oppidum relinquitur teritorium, quod maxime teritur.*

⁵ Per le condizioni del testo una particolare incertezza resta per le linee 43-48 che gli studiosi sono incerti se includere nella parte dedicata alle terre site in Africa. Per i dettagli v. O. SACCHI, *Regime*, cit., 421-423, e ora anche S. SISANI, *L' 'ager'*, cit., 220-229 e G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 154 e *passim*.

⁶ Su cui v. G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 154-204 e *passim*.

⁷ Per il testo della legge v. TH. MOMMSEN, *'Lex agraria' a.u.c. DCXLIII*, in *Gesammelte Schriften*, 1, Berlin, 1905, 5 ss.; A.A.F. RUDORFF, *Das Ackergesetz des 'Sp. Thorius'*, in *ZSS*, 10, 1839, 1 ss.; F.-T. HINRICHS, *Die 'lex agraria' des Jahres 111 v.Chr.*, in *ZSS*, 83, 1966, 252 ss.; K. JOHANNSEN, *Die 'lex agraria' des Jahres 111 v. Chr. Dissertation zur Erlangung des Dojtorgrades der Philosophischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München*, München, 1971; A. LINTOTT, *Judicial reform and land reform in the Roman Republic*, Cambridge, 1992, 176 ss.; *Roman Statutes*, ed. by M.H. Crawford, 1-2, London, 1996, 1.113 ss.; nonché i contributi, fra gli altri, di C. SIGONIUS, *'De antiquo iure Italiae libri tres'*, *'De antiquo iure populi Romani libri undecim'*, Bononiae, 1574, II.2, 147-284; H.B. MATTINGLY, *The agrarian law of the 'Tabula Bembina'*, in *Latomus*, 30, 1971, 281 ss. e J. GRANET, *La loi agraire épigraphique du 111*, in *Pallas*, 35, 1989, 125 ss. Sull'ipotesi del Mattingly circa la ricomposizione del testo di legge in base a una diversa collocazione dei frammenti B e D («the bottom of Fragment B joins the top of Fragment D») accolta dal Crawford, e ora da S. SISANI, *L' 'ager'*, cit., 44, nt. 101 ulteriormente approfondita, cfr. già O. SACCHI, *Regime*, cit., I ss. e spec. XIV. Per queste note si è tenuto conto in particolare della ricostruzione di G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 62 (per la parte italica) e 155 (per la parte africana) e *passim*, che a sua volta, per la parte italica, ha discusso attentamente la ricostruzione del Sisani.

guerra punica, 149-146 a.C.), in Grecia, in Macedonia (guerra acaica, 146) e in Spagna (guerra spagnola, 154-133), a metà del II secolo a.C. il senato ruppe gli indugi: Cartagine, Corinto (146) e Numanzia (133) furono distrutte, il territorio cartaginese fu inglobato come provincia *Africa* (146), mentre la Grecia settentrionale divenne la provincia *Macedonia* (148), il cui governatore aveva giurisdizione anche sulla Grecia centrale e sul Peloponneso»⁸. A questo si aggiunga il regno di Pergamo nell'Asia Minore occidentale, lasciato in eredità a Roma da Attalo III, poi trasformato in provincia *Asia* (133/129)⁹.

Allargando la prospettiva l' *ager privatus datus adsignatus* della legge agraria del 111 a.C. risponde alle necessità di un periodo storico molto turbolento iniziato con l'annessione delle province di Sicilia e Sardegna nel 241 a.C., conclusosi con la guerra sociale (91-88 a.C.), ma oggetto di sanguinose lotte politiche a partire dai Gracchi fino all'avvento di Augusto¹⁰.

⁸ E. MEYER-ZWIFFELHOFFER, *Storia delle province romane*, Bologna, 2009, 20.

⁹ E. MEYER-ZWIFFELHOFFER, *Storia*, cit., 25. Come è noto il *populus Romanus* ereditò nel 133 a.C. la χώρα βασιλική in esso presente (ossia il territorio del regno tranne i terreni circostanti Pergamo e altre città in esenzione da tributi).

¹⁰ Del problema agrario provò a occuparsi G. Lelio Sapiente, esponente di spicco della cerchia ristretta degli amici di Scipione Emiliano, proponendo da pretore nel 145 a.C. (o forse come in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna, 2009, 226 durante il suo consolato nel 140) una ripartizione dell' *ager publicus*: Plut. *Tib. Gracc.* 8.3. Questo personaggio è ricordato da Manio Manilio come colui che, oltre a essersi distinto per la sua *ars iuris*, si era interrogato sull'applicabilità al diritto romano della distinzione tra 'ciò che è proprio' e 'ciò che è di altri': Cic. *de re p.* 1.13.20. In base a Varro *r. rust.* 1.2.9 è possibile inoltre che il tribuno C. Licinio Crasso abbia presentato una *rogatio agraria* nel 144, con assegnazioni di 7 *ingera pro capite*, ma su questo c'è incertezza. Comunque v. G. ROTONDI, 'Leges', cit., 294 ove bibliografia. Per una messa a punto storico-critica in relazione alla legislazione graccana (133 e 122 a.C.) v. ora S. SISANI, *L' 'ager'*, cit., 59-77. La legge agraria del 111 a.C., riaffermando la distinzione tra *ager publicus* e *ager privatus datus adsignatus*, tentò di porre fine ad almeno un ventennio di incertezze, dato che le commissioni triumvirali graccane avrebbero dovuto distinguere tra terre private e pubbliche,

Sui contenuti giuridici di questo testo Gerard Chouquer ha scritto di recente: «Selon moi, la typologie ne peut confondre et mettre au même niveau ce qui est catégorie générale (ex. *ager publicus*), ce qui est condition agraire (ex. *ager datus adsignatus*) et ce qui régime juridique de l'appropriation (ex. *possessio optuma lege*)»¹¹. Una cosa quindi sarebbe la categoria generale (*ager publicus populi Romani*); altra la condizione agraria (*ager datus adsignatus*); altra il regime giuridico dell'appartenenza (*possessio optuma lege*)¹². Quest'impostazione si apprezza per immediatezza e semplicità, ma resta sullo sfondo la necessità di analizzare la complessità

ma l'operazione non ebbe successo, come conferma lo storico Appiano nel II sec. descrivendo la situazione prima (*b. civ.* 1.7.26-31) e dopo (*b. civ.* 1.18.73-77) la morte di Tiberio Gracco, soffermandosi sulla prepotenza dei ricchi e il disagio degli italici: *b. civ.* 1.7.26-31, spec. 1.7.29-31. Per il periodo anteriore alla riforma dei Gracchi c'è la notizia di una legge agraria, forse approvata tra il 186 e il 167 a.C. (lo stesso anno dell'abolizione del *census* lustrale dopo la guerra di Macedonia: Plut. *Aem. Paul.* 38; Cic. *de off.* 2.22.76; Plin. *nat. hist.* 33.17.56; su cui v. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia*, cit., 384-385), a cui forse allude Catone nella *pro Rhodiensibus* (*orat. frgm.* 122: *Si quis illud facere voluerit, mille minus dimidium familiae multa esto; si quis plus quingenta iugera habere voluerit, tanta poena esto; si quis maiorem pecuum numerum habere voluerit, tantum damna(s) esto* (v. anche Gell. *noct. Act.* 6.3.37); ma v. anche Appiano in *b. civ.* 1.8.33-34 che, come noto, parla di una legge che stabilì il divieto di occupare più di 500 iugeri dell'*ager publicus* e di pascolarvi più di 100 capi di bestiame grosso e 500 di minuto. Con buoni argomenti L. LABRUNA, *'Vim fieri veto'. Alle radici di una ideologia*, Napoli, 1971, 257 ss. ipotizza che il segmento *si quis plus quingenta iugera habere voluerit* fosse incluso in una legge *de modo agrorum* di metà II secolo a.C.

¹¹ G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 59.

¹² G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 62 e *passim*, spec. 59: «Si j'avais fait œuvre entièrement nouvelle, j'aurais sans doute classé différemment, mais l'excellence de l'édition et du commentaire de cet auteur et la somme des notes érudites qu'il a réalisées sont tels qu'il n'y a pas à perturber plus le lecteur en rajoutant une nouvelle structure et l'obligeant à recourir à tout instant à une fastidieuse table des concordances. En revanche, c'est dans mon propre tableau de typologie agraire qu'on trouvera ma façon de voir et qu'on pourra lire les nuances qui me séparent de cet auteur».

storico-giuridica delle fattispecie proposte dalla legge cosa di cui lo stesso Chouquer sembra consapevole¹³.

In primo luogo, se si parla dell' *ager publicus* come di una 'categoria generale', non si vede perché non si possa fare lo stesso per l' *ager privatus*. Parlando di 'condizione agraria' solo in termini di *ager datus adsignatus*, si rischia di sottovalutare l'elemento innovativo di questa legge, ossia una chiara e sistematica attestazione di poteri concessori e ablatori reali della *res publica* esercitati *ex lege* con magistrati all'uopo preposti per confermare o trasformare (*optima lege*) un bene fondiario della *res publica* (o del *populus Romanus*) in *ager privatus* (cioè in proprietà individuale); ovvero, per confiscare delle *possessiones* 'private' configurandole *ager publicus*.

C'è poi la specificità di ciascuna fattispecie (a prescindere dalla sua declaratoria come *ager privatus* o *publicus*), data dalla sua causa giustificativa (*ager redditus, commutatus, locatus, venditus*, etc.), destinata a interagire col diritto vigente. Sono questioni di grande rilevanza per lo storico del diritto che per me giustificano la scelta di distinguere nella legge agraria epigrafica almeno due categorie generali di appartenenza: l' *ager publicus datus adsignatus* e l' *ager privatus datus adsignatus*. Di qui le perplessità sull'opportunità di obliterare la figura dell' *ager privatus* (in area italica, ma anche fuori da tale territorio) come categoria di riferimento¹⁴.

¹³ G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 59: «Je pense donc que la catégorisation la plus juste pourrait reposer sur trois classes principales: la terre publique inaliénable en régime d'usufruit vectigalien; la terre publique, théoriquement inaliénable, en régime d'usufruit non vectigalien (ex. pâturage *itineris causa*) ou de possession non vectigaliennne et en forme de quasi propriété (*in perpetuum*); la terre (anciennement publique) qualifiée de privée, non vectigaliennne, ressortissant de l'*optima lex*. Mais je le répète, les frontières entre les catégories sont floues, notamment entre la deuxième et la troisième».

¹⁴ Nello studio di S. SISANI, *L' 'ager'*, cit., 113 il regime fondiario della legge agraria è ricostruito postulando una contrapposizione generale tra *ager publicus* e *ager datus adsignatus* senza però qualificare l' *ager privatus* come specie di riferimento. Più cauto G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 59 e *passim*, che pur consapevole del problema, insieme all' *ager publicus* (sebbene a titolo esemplificativo e forse per un eccesso di prudenza) preferisce non indicare come categoria generale l' *ager privatus* (ID., *Les catégories*, cit., 59).

È vero che la legge dispone in generale una gestione dell' *ager publicus*, ma nella *lex agraria* epigrafica, insieme all' *ager publicus*, anche l' *ager privatus*¹⁵, riceve analoga, autonoma e ben definita considerazione¹⁶.

¹⁵ Per il territorio italico, oltre alla linea 27: *is ager locus omnineis privatus ita, uti quoi optuma lege privatus est, esto*; come riferimenti testuali v. le linee 8, 12 e 23. Per il territorio extraitalico, l' *ager privatus vectigalisque* alle linee 49, 66 e 80. Per la definizione di *ager redditus*, tra fine I e inizio II secolo, v. Hyg. Grom. *de cond. agr.* 15-20 (Lachmann, p. 116): *In quo tamen genere agrorum sunt aliquibus nominatim redditae possessiones, <qui> id habeant inscriptum [que] in formis, quantum cuique eorum restitutum sit. hi agri qui redditus sunt, non obligantur vectigalibus, quoniam scilicet prioribus dominis redditus sunt.*

¹⁶ L'impostazione di cui *supra* in nt. 14, al di là delle questioni terminologiche, forse risente della tesi prevalente in dottrina che inquadra le varie figure di *ager privatus* nel contesto più ampio di una generale *possessio* dell' *ager publicus* romano «che ricomprende una gamma assai ampia di situazioni e che, in teoria, ricade in un ambito diverso di rapporti, del resto fondati in primo luogo su una concessione 'amministrativa', ma ricollegabili in parte anche alla forma privatistica della *possessio*». Così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce *Proprietà (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 37, 1988, 205; che prosegue (ID., voce *Proprietà*, cit.): «Resta però il fatto che per varie situazioni appropriative rientranti in questa vasta categoria, sotto alcuni aspetti centrali, quali l'estensione del godimento, la rilevanza rispetto ai terzi, le forme di trasmissione del bene e la sostanziale persistenza nel tempo del rapporto appropriativo, si possa riconoscere che ci si trova piuttosto di fronte a forme di semiproprietà che non a precarie concessioni da parte dello stato. E non a caso, del resto, sul piano stesso della rappresentazione formale terre provinciali e *ager publicus* tendono a fondersi nel quadro di uno stesso schema: la signoria eminente dello stato e la titolarità effettiva da parte dei concessionari. Questo è vero soprattutto in relazione ad alcune figure di *ager publicus*: ci riferiamo in particolare all' *ager quaestorius*, nonché alla figura più significativa, sotto questo profilo, costituita dall' *ager vectigalis* (e dall' *ager privatus vectigalisque*).» Cfr. sul punto anche E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato*, Roma, 1967, 363 ss.; A. BURDESE, voce *Possesso (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, 34, Milano, 1988, 452 ss. Per un inquadramento generale sui problemi della ricostruzione della storia di Roma in età arcaica e repubblicana v. ancora L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ancora sulla moderna tradizione storiografica: comunità rurale e ager publicus*, in *La question*, cit., 81-89.

Quanto al regime giuridico di tale appartenenza, se è corretto sottolineare che questa consiste in una *possessio optima lege*, appare opportuno anche indagare questioni fondamentali a ciò necessariamente implicate. Come, appunto, la qualificazione giuridica di tale posizione nel diritto del suo tempo: una *possessio*?; un *dominium*?; un dominio bonitario (o *in bonis habere*), quiritario, civile, ottimo, eminente?¹⁷; e, come detto, le

¹⁷ L'espressione dominio bonitario nella *Parafraresi* di Teofilo (1.5.3) è impostata sulla differenza tra un dominio 'bonitario' o 'naturale' (φυσικὸν) e un dominio 'quiritario' o 'legittimo' (ἐνομον), presupponendo l'abolizione giustiniana della distinzione tra *res Mancipi* e *nec Mancipi*. Essa è quindi inadeguata a descrivere l'idea del dominio bonitario per le epoche precedenti: età arcaica, repubblicana (fino a circa il III sec. a.C. quando sembra emergere tale distinzione), età preclassica e classica (fino all'abolizione giustiniana). Sulla definizione di Teofilo v. ora M. NARDOZZA, 'In bonis esse' e 'nudum ius Quiritium', in *TSDP*, 6, 2013, 51, nt. 70 e 62, nt. 81. Dalla nozione di Teofilo di dominio bonitario prese spunto il Grozio per la sua fortunata definizione di diritto naturale (*facultas homini in rem competens sine respectu ad certam personam*) ripresa da G.G. EINECCIO, *Elementi del diritto civile secondo l'ordine delle istituzioni di Giustiniano*, trad. it., Napoli, 1823, 232, nt. 3 da cui traggio la citazione. Fu però già chiaro al Vico che tale nozione non potesse applicarsi al diritto romano pregiustiniano. Dopo l'abolizione della distinzione tra *res Mancipi* e *nec Mancipi* di Giustiniano, sarebbe rimasta infatti solo la distinzione tra un dominio 'civile' tutelato da rivendicazione e un dominio 'ottimo' non soggetto ad alcun peso civile. Cfr. G. VICO, *Principi di Scienza Nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni* (rist. an.), Napoli, 2019, 278-279. Il filosofo napoletano (che conosceva gli *Elementi* di Eineccio) fu il primo (oltre che unico nel suo tempo) ad affrontare la questione dell'appartenenza romana arcaica e repubblicana intuendo che la realtà della *possessio* fondiaria (in rapporto alle modalità in cui l'arcaico *ius civile* dei romani si esprime) fosse caratterizzata da «significazioni diversissime» rispetto al più tardo *dominium ex iure Quiritium* (suo erede storico) elaborato nella fase classica del diritto romano e distinse per l'età repubblicana quattro tipi di dominio: *bonitario*, *quiritario*, *ottimo* ed *eminente*. Il dominio *bonitario*, una forma di proprietà naturale conservata dal titolare «con la *perpetua corporale possessione*»; il dominio *quiritario*, di cui anche i plebei potevano chiedere tutela mediante *revindicatio*, esteso con le XII tavole (la *seconda legge agraria di Roma*) ai plebei, dai patrizi che quindi essi solo avrebbero potuto rivendicare, dato che «da' qual' i plebei

modalità con cui il profilo disciplinatorio di ciascuna fattispecie (*uti, frui, habere, possidere, abalienare, petere, capere, gerere, dedire, emere*) potesse interagire col diritto vigente¹⁸. La testimonianza sull' *ager privatus* della

avevano la *cagion del dominio*»; il dominio *ottimo*, esclusivamente patrizio, sin da epoca precedente alla *prima legge agraria di Roma*, quando Servio Tullio istituì il censo («che celebrarono tra essoloro i *Patrizj*, innanzi d'ordinarsi il *Censo*»); infine, il dominio *eminente*, espressione del *ius civile* («ch'avevan'esse *Città*). Nei giuristi classici la differenza tra dominio *ottimo* e *quiritario* si sarebbe oscurata. Mentre in età giustiniana il dominio *bonitario* e quello *quiritario*, caduta la distinzione tra *res mancipi* e *res nec mancipi*, si sarebbero confusi, restando la differenza tra dominio *civile* («valevole a produrre revindicazione») e *ottimo* («in significazione di dominio *non soggetto a veruno peso privato*). Cfr. G. VICO, *Principj*, cit., 451-454 e *passim* che per l'età giustiniana segue l'Eineccio. Per le due 'leggi agrarie' v. *infra* in nt. 140.

¹⁸ Sul concetto arcaico di dominio v. B. ALBANESE, *La successione ereditaria in diritto romano antico*, in *AUPA*, 20, 1949, 387: «La concezione romana primitiva parte da una visione indeterminata per cui l'archetipo del rapporto giuridico è il dominio (*meum esse*). Tutti gli altri rapporti, specie i patrimoniali nascono come casi particolari di dominio: così le servitù prediali, così l'*obligatio*, così l'usufrutto. Così l'*hereditas*, come vedremo». Per la nozione di dominio *quiritario* v. G. NICOSIA, '*Brevis dominus*', in *AFDUDC*, 10, 2006, 792 per il quale: «L'affermazione '*meum esse*', nel contesto originario, di per se stessa indicava in maniera completa ed esauriente la piena ed esclusiva spettanza, e non richiedeva (anzi non lasciava neppure spazio per) nessuna altra specificazione, non esistendo (non essendo allora né concepibile né rappresentabile) altro tipo di spettanza: o l'oggetto della controversia era del contendente, era 'suo', di sua piena spettanza, gli apparteneva in maniera esclusiva, o non era 'suo' (e proprio su questa rigida alternativa si basavano le due opposte *vindicationes*, l'impostazione del procedimento e il suo svolgimento fino ai due contrapposti *sacramenta*). Quello che invece occorreva esplicitare solennemente, era che tale affermazione non veniva fatta (più o meno alla leggera) al di fuori di un formalizzato contesto (ad es. in una discussione per strada, in un giorno e in un'ora qualunque), ma nell'ambito di un procedimento formalmente instaurato secondo le regole e cadenze rituali di tempo (*ante meridiem, post meridiem, solis occasus* quale *suprema tempestas*; solo in determinati giorni, in particolare in un *dies fastus*) e di luogo (così *in comitio aut in foro*), con l'attenta pronuncia dei *certa verba*

legge del 111 offre insomma un'occasione unica per fare il punto su un momento cruciale per la storia della proprietà in generale e nella specie fondiaria nel diritto romano repubblicano.

Non è compito facile perché si tratta di un tema tradizionalmente ostico. Uno per tutti il francese Raymond Théodore Troplong che, nella scia di Niebuhr, ancora definiva nella prima metà dell'Ottocento il passaggio dall'*ager publicus* al dominio quiritario come un 'oscuro labirinto' delle antichità romane¹⁹. Come vedremo nel corso di queste pagine, ciò in parte si spiega considerando che il grande interesse suscitato per questa materia nei giureconsulti sei-settecenteschi aveva reso questo tema già un groviglio quasi inestricabile. Il campo d'indagine di questi studiosi (tranne qualche rara eccezione) fu quello delle fonti giuridiche classico-giustinianee, esaminate con acribia impareggiabile, ma forse con poca considerazione al profilo storico di ciascuna fattispecie. Ne è prova l'incertezza del Savigny sull'inquadramento giuridico dell'*ager vectigalis* e dell'enfiteusi quale dominio bonitario²⁰. A questo si aggiunga l'affermazione in età

e il compimento delle connesse rigorose formalità gestuali. L'affermazione fondamentale, rispondente alla logica ad essa sottesa, e rispecchiata dalla struttura sintattica, era *ex iure Quiritium aio*: oggetto (preposto al verbo finale) era il categorico *meum esse*. Sull'espressione *ex iure Quiritium* v. ancora G. NICOSIA, 'Ex iure Quiritium', Catania, 2018; ID., 'Brevis dominus', cit., 792; e A. FRANCIOSI, *Lo 'ius' dei 'Quirites' e il Cabiro 'dimenticato': culto e diritto ai primordi della città*, in *TSDP*, 14, 2021, 1 ss. dove si rivaluta il valore storico della nozione di *ius Quiritium* riferito all'età arcaica del diritto romano. Si v. però *infra* in nt. 35.

¹⁹ R.T. TROPLONG, *Commentario sulla prescrizione*, trad. it., Napoli, 1852, 184.

²⁰ Nella seconda edizione del *Das Rechte des Besitzzese*, Giessen, 1806, Savigny qualifica dominio bonitario le condizioni dell'enfiteuta e quelle del titolare dell'*ager vectigalis* sul riscontro che parte della giurisprudenza romana discusse sulla riferibilità dello schema *emptio-venditio* alle ipotesi di *praedia, quae perpetuo quibusdam fruenda traduntur* (Paul. 21 *ad ed.* D. 6.3.1 pr.; Paul. 5 *sent.* D. 39.4.11.1), riconoscendo al titolare del dominio bonitario una signoria sulla cosa rilevante per il diritto pretorio e tutelata mediante l'*actio Publiciana*. Vi fa riferimento M. NARDOZZA, 'In bonis esse', cit., 51, nt. 71 il quale cita A.F.J. THIBAUT, *Ueber die Natur der Rechte des Emphyteuta*, in *Civilistische Abhandlungen*, Heidelberg, 1914,

moderna dell'ideologia borghese, che portò in dote il postulato che la proprietà, intesa nella forma del *dominium* classico-giustiniano, sia stata l'unica vera forma di appartenenza (un'ipostasi), ben distinta dal possesso, che la storia romana abbia conosciuto.

La dottrina del Novecento, dal canto suo, pur condizionata dall'idea che la proprietà intesa nella forma del *dominium* classico sia stata l'unica vera forma di proprietà conosciuta dalla storia romana, ma forse meno legata al dogmatismo ottocentesco e più sensibile alle modalità di interazione tra *ius publicum* e *privatum* nell'ultima fase dell'età repubblicana, ha descritto l'*ager privatus*, in specie nella sua versione dell'*ager privatus vectigalisque*, come un'anomalia o un ibrido²¹ definendo la fattispecie come: una *possessio* 'extragiuridica' in regime di concessione sempre revocabile (Guarino)²²; una 'proprietà relativa'

266 ss. che criticò la tesi del Savigny spingendolo a un ripensamento. Per questo v. F.C. VON SAVIGNY, *Il diritto del possesso*⁶ (1803), trad. it., Firenze, 1839 (ma 1836), 139-144.

²¹ H.B. MATTINGLY, *The agrarian law*, cit., 284: «However that may be, there can be no doubt that in *lex agraria* 19 f. the *ager publicus* that had been made private was specifically exempted from any *vectigal*. The anomalous category of *ager privatus vectigalisque* subsists, but it is now of minimal importance». Sull'*ager privatus vectigalisque* come categoria ibrida o mista del Rudorff v. O. SACCHI, *Regime*, cit., 357.

²² Cfr. A. GUARINO, *Ragguaglio di Diritto Privato Romano*, Napoli, 2002, 127 e *passim*, che inquadra l'*ager publicus* repubblicano come una *possessio* extragiuridica, ossia fuori sia dal *ius civile* che dal *ius augurale* in base alla seguente nozione di dominio quiritario, ha scritto (ID., *Ragguaglio*, cit., 121): «In ordine particolarmente al dominio quiritario, cioè derivante (“*ex*”) dal diritto quiritario delle origini (*dominium ex iure Quiritium*), che fu l'istituto centrale dei rapporti dominicali e paradominicali, un esame anche superficiale della sua struttura nei cd. tempi storici porta a rendersi conto della sua natura “composita”. Sono infatti chiaramente ravvisabili in esso le tracce della progressiva, anche se tutt'altro che perfetta, fusione tra i due istituti quiritarii: quello del *mancipio* sui cespiti familiari e quello coevo, ma extra-giuridico, del possesso (*possessio*) sui cespiti non familiari. Del *mancipium* il dominio ereditò sopra tutto il carattere di piena “giuridicità” del rapporto, cioè di indipendenza dello stesso dall'esigenza

(Kaser)²³; una forma di 'semiproprietà' o proprietà *sui generis* (Capogrossi Colognesi)²⁴. E non è tutto perché, a fronte di tutto questo, la piena proprietà fondiaria, ossia l'*ager privatus optima lege* della legge agraria epigrafica, è stata di recente definita anche come una sorta di *dominium ex iure suo* (Sisani)²⁵.

Pur riconoscendo l'*ager privatus* come specie di appartenenza fondiaria, questo non implica che dobbiamo leggere questa proprietà come *dominium ex iure Quiritium* in senso stretto. Le fonti non dicono questo e la stessa legge agraria epigrafica porta a escluderlo perché in essa la proprietà fondiaria è qualificata *ager privatus optima lege*, *ager privatus vectigalisque* o risulta di fatto, in essa vi troviamo la piena proprietà, ma questa non è mai configurata come *dominium*.

La parola *dominium* invero appare già in età tardo repubblicana in uno sparuto numero di fonti (il poeta Levio, Cicerone, Varrone, Livio e

di una materiale ed effettiva disponibilità (*possessio*) dell'oggetto da parte del soggetto attivo (il *dominus ex iure Quiritium*); del possesso extra-giuridico il dominio ereditò sopra tutto il carattere di rapporto a fondamento economico attinente a *res* costituenti per il soggetto attivo "ricchezza" immobiliare o mobiliare. Va tuttavia rimarcato: che il regime giuridico delle cose ebbe connotazioni essenzialmente diverse a seconda che si trattasse di cose *mancipi* (derivanti dalla *familia* quiritaria) o di cose non *mancipi* (derivanti dalla *pecunia* dell'età quiritaria); e che la stessa denominazione unitaria dell'istituto come dominio quiritario (*dominium ex iure Quiritium*) fu raggiunta con faticosa lentezza (e mai in modo completo) solo verso la fine del II sec. a.C.). Sull'identificazione tra dominio quiritario e *dominium ex iure Quiritium* v. ancora ID., *Ragguaglio*, cit., 188 e *passim*. Sul cd. *dominium* 'unificato' giustiniano come confluenza dei tre istituti del *dominium* civilistico, del dominio bonitario e della proprietà provinciale, v. ancora ID., *Diritto privato romano*¹¹, Napoli, 1997, 714-723 e *passim*.

²³ M. KASER, *Über 'relatives Eigentum' im altrömischen Recht*, in *ZSS*, 102, 1985, 1 ss. Sulla cd. proprietà 'relativa' v. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce *Proprietà*, cit., 167-168, 177 e *passim* e ora L. SOLIDORO MARUOTTI, *Pluralità di forme proprietarie ed «abstraktes Eigentum»: le prospettive dell'esperienza antica e contemporanea*, in *Ius Antiquum-Drevnee pravo*, 1(6), 2000, 209-227. Ma v. anche *infra* in nt. 67.

²⁴ L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce *Proprietà*, cit., 205 e *supra* in nt. 16.

²⁵ S. SISANI, L' 'ager', cit., 135.

Velleio Patercolo²⁶), ma tutte sembrano riconducibili a un potere o una proprietà-sovranià simile a quella del monarca ellenistico, dunque nell'ottica romana una fattispecie di rilevanza più politico-costituzionale (dunque 'pubblica') che di diritto privato sostanziale²⁷. Di contro

²⁶ Liv. 45.13.15 su cui v. anche in nota che segue. M. DUCOS, *Les juristes romains et le domaine agraire*, in *La question*, cit., 121-129, spec. 121, legge la parola *dominium* in questo passo di Livio come un'espressione tardiva del concetto. In senso adesivo G. CHOUQUER, *La terre dans le monde romain. Anthropologie, droit, géographie*, Paris, 2010, 142. Per quanto mi consti, a parte il già citato Livio e Vell. Pat. 2.80.4: *Vita rerumque suarum dominium concessa ei sunt, spoliata, quam tueri non poterat, dignitas* che parla della fine di Lepido (un episodio dell'età cesariana), nelle fonti atecniche di età repubblicana la parola *dominium* compare solo in Laev. *car. frg.* 22.7 (I sec. a.C.): *quid foret ... dura ... famulatas, potui dominio accipere superbo*. Cfr. I. KAPP, voce 'dominium', in *TLL*. V.1, Munich, 2004, 1892, 49 ss. Escluderei Cic. *Verr.* II 3.4.9 (*huius argento dominia vestra*) e Varro *r. rust.* 2.10.4 (*domin(i)um legitimum*) a cui fa riferimento G.C. BURCHARDI, *Il sistema e la storia interna del diritto romano privato*, 1-2, trad. it., Roma, 1897, 1, 354, nt. 1 perché testimonianze fondate su una lezione del testo non sicura. Per le fonti tecniche, come detto, per tutte rileva il noto *dominium loci* in Paul. 4 *Alf. epit.* D. 8.3.30, dove l'espressione è *apax legomenon*. Sull'ipotesi del Mommsen di ricostruire nella l. 27 il morfema *o|mnis* come *d|omnis* v. *infra* in nt. 43.

²⁷ In Liv. 45.13.15 è indicativo l'uso dell'endiadi *dominium et ius* sull'appartenenza al popolo romano dei territori cartaginesi donati ai figli di Massinissa (re dei Numidi) da Scipione Emiliano: *Masinissam meminisse <se> regnum a populo Romano partum auctumque et multiplicatum habere; usu regni contentum scire dominium et ius eorum, qui dederint, esse*. Questi possedimenti nella legge del 111 sono descritti *ager locus quem P. Cornelius libereis regis Massinissae dedit* e inquadrati in regime di *privata possessio (habere frui)* (ll. 81-82). Leggendo la testimonianza di Livio nell'ottica della legge agraria epigrafica (Livio: *dominium et ius eorum, qui dederint, esse*; legge agraria: *ager locus quem P. Cornelius libereis regis Massinissae dedit*) l'uso di *dominium* insieme a *ius* potrebbe dare sostegno all'ipotesi di una concezione politico-costituzionale del territorio in controllo della *res publica* inteso alla maniera dei re ellenistici come un 'potere sovrano' del *populus* chiamato *dominium*, ma non ancora pienamente integrato nel *ius romanum* come in Gai 1.54. Tenendo conto che la parola *dominus* compare non prima del II sec. a.C. (Capogrossi Colognesi), mi pare plausibile ipotizzare che

Cicerone, come nella legge del 111, chiama le proprietà scaturite dalla privatizzazione dell' *ager publicus* sempre *possessiones*²⁸.

per l'affermazione di questo neologismo (*dominus, dominium*), finalmente una proprietà tecnicamente definita *dominium ex iure Quiritium* (nel senso del cd. modello romanistico della proprietà esclusivo, unitario e assoluto, su cui v. però *infra* in nt. 108), tale riflessione sia cominciata con gli intellettuali del circolo degli Scipioni impegnati a distinguere il proprio da ciò era di tutti (Lelio); e nello stesso tempo a costruire un'idea costituzionale di *res publica* (Polibio, Scipione Emiliano). Il processo termina con Augusto che concepì l'estensione territoriale del suo dominio (*imperium Romanum*) come la somma delle sue province: Aug. *Res gestae* praef.: *Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terrarum imperio populi Rom. subiecit, et impensarum, quas in rem publicam populumque Romanum fecit, incisarum in duabus aeneis pilis, quae su[n]t Romae positae, exemplar sub[sc]riptum*. Su cui v. E. MEYER-ZWIFFELHOFFER, *Storia*, cit., 16. Ma v. anche E. LO CASCIO, *Il 'princeps' e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, 7 ss., spec. 29 dove lo studioso evidenzia le difficoltà per gli storici moderni di definire l'appartenenza del *populus* romano sui territori conquistati, posto che persino Cicerone definì nel 70 a.C. (in *Verr. II* 2.2.7) l'insieme delle province conquistate: *quasi quaedam praedia populi Romani*. Con Augusto si chiuse la lunga e complessa storia del passaggio dell' *ager publicus populi Romani* al *dominium* quiritario che scandì l'espansione territoriale di Roma, lungo tutto l'arco dell'età repubblicana, prima nel Lazio, poi in Italia, e infine con la conquista dei regni d'oltremare. Sull'idea moderna di sovranità riletta in prospettiva antica e in rapporto alla legge in età repubblicana e classica v. O. SACCHI, *Idea di legge (D. 1.3.2) e principio di sovranità (D. 1.3.32 e 1.4.1) nel libro primo del Digesto. Paradigmi del costituzionalismo moderno?*, in *Problemi di traduzione dei Digesta giustinianeus nelle lingue europee*, Napoli, 2007, 208 ss.

²⁸ Cfr. almeno: Cic. *de lege agr.* 3.2.7 (63 a.C.); *pro Caelio* 30.73 (56 a.C.); *pro Mil.* 27.74 (52 a.C.); *ad fam.* 13.5.2 (45 a.C.); *Phil.* 5.7.20 (45-44 a.C.); *ad fam.* 13.76.2 (a. inc.). Fonte notissima (e fondamentale per la nostra discussione) è Cic. *ad Att.* 6.1.15 (50 a.C.) dove il Retore parla del suo editto provinciale redatto ispirandosi (*multaque sum secutus Scaevolae*) all'editto asiatico di Q. Mucio (94 a.C.), figlio di Publio Mucio (su cui v. *infra* in ntt. 37, 99 e 199). Da essa si evince: 1) che Q. Mucio Scevola stabilì (i giuristi di scuola muciana?) il principio della priorità della legge sulla buona fede in materia di convenzioni contrattuali («*extra quam si ita negotium gestum est ut eo stari non oporteat ex fide bona*»); 2) che per

L'ipotesi di lavoro che intendo proporre in queste pagine è che la vicenda del passaggio dall'*ager publicus* al *dominium* quiritario (come appartenenza individuale) possa ricostruirsi pensando anche all'emersione di una tipologia nuova di appartenenza sancita *ex lege*, l'*ager privatus* appunto. Un'espressione della cultura giuridico-filosofica del II secolo a.C. che cercò di adattare alle necessità del tempo (attualizzandolo) l'antichissimo diritto di essere proprietari di ciò che si conquistava e possedeva con la forza (*mancipium*) o si acquistava in eredità.

L'esito è stato l'emersione di una pluralità di statuti proprietari, tutti riguardanti diverse modalità di gestione della proprietà fondiaria, accomunate dalla volontà della *res publica* di trarre il maggior profitto dall'ingente patrimonio fondiario resosi disponibile dopo le conquiste di Cartagine e Corinto, ponendo in essere una privatizzazione volta a evitare forti concentrazioni di ricchezza e nel contempo assicurare un'equa distribuzione della proprietà fondiaria. Le ragioni per cui in questa fase della storia della proprietà a Roma vediamo chiamarsi 'privato', e non *dominium*, ciò che si intendeva 'proprio' sono quindi anzitutto di storiche²⁹. Se ne trova ampio riscontro nell'attività dei

indicare la proprietà dei beni posseduti *mortis causa* o *inter vivos* si usava il termine *possessio* (*de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis*); 3) che la gestione della proprietà dei beni, incluso la disciplina delle loro alienazioni (*de bonis possidendis, vendendis, magistris faciendis, quae ex edicto et postulari et fieri solent*) era competenza esclusiva dell'editto (*quod sine edicto satis commode transigi non potest*). Su Cic. *de off.* 1.7.21, altrettanto fondamentale, tornerò con ampiezza più avanti. Cfr. anche *infra* in ntt. 31 e 241.

²⁹ Sull'inquadramento giuridico dell'arcaico *mancipium* quiritario e l'evoluzione della proprietà cfr. P. DE FRANCISCI, *Il trasferimento della proprietà*, Padova, 1924, 3 e spec. 76 (sulla comparsa tarda dei termini *dominium* e *proprietas*). Di recente sulla nozione di 'privato' v. A. SCHIAVONE, *Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia*, Torino, 2019, 41: «Il primo di questi due ambiti – quello non “politico” e quindi non “pubblico” secondo il lessico romano successivo, ma indispensabile per la conservazione ordinata della nuova città – sarebbe stato più tardi, certamente ancora in età repubblicana, definito “privato”: poiché riguardava appunto l'autonomia del potere (abbiamo detto, con qualche

pretori e nelle leggi *de modo agrorum* fino almeno alla *rogatio Servilia* del 63 a.C. (mai votata anche per ferma opposizione di Cicerone).

Altro discorso è ricostruire come i giuristi del tempo (II sec. a.C.) siano giunti a questa determinazione³⁰. Sembrerebbe infatti che la sfida sia stata di dover gestire, e quindi configurare, una tipologia di appartenenza elaborata, verrebbe da dire, avendo acquisito una consapevolezza 'pubblicistica' del concetto di *imperium*, da modellare

azzardo, la sovranità dei "singoli" cittadini capifamiglia, in quanto *privi, privati*, considerati cioè al di fuori del legame politico, ma sempre all'interno dei rapporti di parentela. In questo senso, possiamo affermare che furono le strutture familiari e di clan a formare a Roma, lo spazio privato: in una separazione rispetto alla sfera "pubblica" della comunità in quanto popolo – in quanto soggetto politico – che già al pensiero storico e giuridico fra II e I secolo a.C. sarebbe apparsa costitutiva, geneticamente e morfologicamente, dell'essenza stessa e della specificità romana della *res publica*. Fu per proteggere e regolare questo ambito – questo nucleo di sovranità privata non dissolto dal prevalere dei rapporti politici, ma rispettato come un mondo a parte, in un certo senso fondante rispetto alla vita "pubblica" della città – che si sviluppò, già in età molto risalente, la forza disciplinante del *ius*: una funzione in un primo tempo integrata all'interno di una pesante simbologia magico-religiosa e del sacro. Quando quest'ultima si sarebbe rarefatta fino a svanire, al termine *ius*, probabilmente sin dalla fine del II secolo a.C., si cominciò ad aggiungere l'aggettivo *civile* – e si formò l'espressione *ius civile*, ossia diritto civile, che voleva dire *ius civitatis*: l'ordine privato (non politico) della cittadinanza».

³⁰ Sull' *ager occupatorius* romano v. G. FRANCIOSI, voce *Occupazione (storia)*, in *Enc. Dir.*, 29, 1979, 614: «È ... metodologicamente (e storicamente) errato guardare alle vicende della storia agraria romana di età repubblicana attraverso il rigido binomio *dominium-possessio*. A livello sostanziale, questo rappresenta solo la sistemazione *a posteriori* di un equilibrio nei rapporti di proprietà raggiunto faticosamente con la concentrazione e il consolidamento nelle mani dei ceti dominanti del possesso fondiario. La rigida demarcazione tra *dominium* e *possessio* non rappresenta l'alveo entro il quale si sono svolte le vicende della storia agraria repubblicana, ma solo lo steccato eretto *a posteriori* a tutela degli interessi consolidati delle classi dominanti».

tuttavia sul *mancipium* dei privati, che traeva origine da schemi di appartenenza collettiva di tipo familiare³¹.

Una prerogativa giuridica (ecco forse la novità) di matrice politico-costituzionale, quindi 'pubblica', perché sostenuta da un'idea di *res publica* elaborata (dall'élite colta di Roma nel secolo scipionico) per affermare il principio che il popolo romano fosse *dominus* del territorio conquistato per diritto di guerra (l'*ager publicus*)³², insieme a quello che la *res publica*,

³¹ Il modo di definire l'appartenenza individuale come *mancipium* è il più antico. Trae origine dai tempi primitivi quando il *meum esse aio* si esprimeva come una manifestazione di forza (*potestas* in senso giuridico: *hastā, manu capere*). Inizialmente, all'epoca cioè della proprietà gentilizia (a cui la tradizione riconduce come modello di appartenenza fondiaria individuale e inalienabile l'*heredium*), essa si riconobbe solo sui beni mobili; anche se come modo di acquisto di terra doveva rilevare anche la preda bellica (*ager occupatorius*). In questa fase arcaica si delinearono anche lo schema della proprietà quiritaria costruita sulla *mancipatio* e l'*in iure cessio* come modi di acquisto a titolo derivativo *ex iure Quiritium*; e quello della *traditio* che nel corso del tempo, fino al riconoscimento del dominio bonitario da parte del pretore, fu il mezzo preferenziale di acquisto della proprietà dei beni mobili (*ceterae res*). A partire dal III sec. a.C. si ritiene invece che il fondo di terra e le inerenti servitù entrassero nella categoria delle *res Mancipi* (cfr. oltre in nt. 80 e 200). Sulla comparsa tarda di *dominium* nel linguaggio giuridico romano già però TH. MOMMSEN, 'Mancipium'. 'Manceps'. 'Praes'. 'Praedium', in *ZSS*, 23, 1902, 439 e nt. 1 che, a fronte del riscontro di *proprietas* in CIL. VI.10230 afferma, in ottica retrospettiva: «dominium ist bekanntlich spät». Anzi, in base a *Lucr. rer. nat.* 3.971 e *Cic. ad fam.* 7.29.1, lo studioso si dice addirittura convinto della mancanza fino al III sec. a.C. di un termine sostantivo tecnico per designare la proprietà (*u.l.c.*, 439, nt. 2): «Es hat dies zur Folge gehabt, dass die ältere Rechtssprache sich ohne ein technisches Substantiv für Eigentum hat behelfen müssen». Giulio Polluce nel II secolo sembra attestare per la lingua latina un uso metonimico di *dominium*, forse ancora non tecnico: *Ipsa vero res, dominium. Et adverbium, heriliter. Et verbum dominari, et dominium exercere*. Traggio da I. POLLUX, *Onomasticon, nunc primum Latinitate donatum, Rodolpho Gualthero Tigurino Interprete*, Basileae, 1541, 145 ma v. anche *infra* in nt. 241.

³² A tale nozione corrisponde l'idea che il popolo fosse al di sopra delle leggi, dei giudici, della guerra, della pace, dei trattati internazionali, dello status e dei

come entità non distinta dalla concreta comunità delle persone (*populus*) che la costituivano, avesse il compito di proteggere gli interessi dei cittadini anche come singoli³³. Rispetto a tutto questo, ciò che appare in età severiana in un noto frammento di Ulpiano, sembra una foto sbiadita dal tempo, mentre il *dominium ex iure Quiritium* di Gaio la retroproiezione di una nozione maturata nei giuristi (lo vedremo) in un arco temporale che collocherei tra la generazione di Servio Sulpicio Rufo e quella dell'età tra Traiano e Adriano (fine I, inizi del II secolo d.C.)³⁴.

beni di ogni cittadino. Cfr. Cic. *de re p.* 1.32.48. Su tale fonte v. ora L.L. KOFANOV, *La proprietà pubblica e l'interesse privato*, in *Scritti per A. Corbino*, 4, Tricase (LE), 2016, 87. La nozione di *dominium* enunciata nel testo si conferma in Gai 2.7 e 2.21 dove parte del territorio provinciale è ancora definito *dominium* del popolo romano. All'età di Gaio si conclude il periodo aureo della filosofia e della giurisprudenza con la piena affermazione dei tre principi del *ius*, della *iuris aequitas* e dell'*in iure imperium* iniziato nel II secolo a.C. nel Circolo degli Scipioni, ma culminato con Marco Aurelio (161-180). Tale periodo si conclude con l'età dei Flavii (69-96) e degli Antonini (96-192), per cui si parla già di diversa cultura. Cfr. A. MIRABELLI, *Storia del pensiero romano*, Napoli, 1882, 629. Per la storia del pensiero giurprudenziale romano Gaio rappresenterebbe un momento di omologazione giuridica di medio periodo culminato con Adriano se è vero che questi, come è noto, ordinò a Salvio Giuliano di raccogliere tutti gli editti dei pretori, degli edili e dei proconsoli, coordinandoli in una specie di codice che fu l'Editto perpetuo a cui nel 136 si diede valore di legge (salvo adeguamenti procedurali o di necessità). Marco Aurelio, come è altrettanto noto, completò questo processo promulgando l'editto provinciale con cui diede ai governatori provinciali una norma costante di amministrazione così com'era stato per i pretori.

³³ Cic. *de re p.* 1.25.39; *de off.* 1.7.21. Cfr. E. LO CASCIO, *Il 'princeps'*, cit., 166.

³⁴ Cfr. Ulp. 10 *ad ed.* D. 50.16.15: ... *sola enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt*. Questa impostazione sembra coerente con l'idea che è possibile farsi sul rapporto tra *ager publicus* e *ager privatus*, cioè tra la categoria dell'*ager publicus* (schematicamente: prima del *populus* = 'esercito', solo dopo del *populus* = i cittadini della *res publica*) e con l'etimologia di *privatus* che esprime la sottrazione *uti singulorum* di 'qualcosa' (i singoli lotti) da un 'tutto' (l'*ager publicus*). Essa riecheggia ancora, *mutatis mutandis*, nella nota definizione di *res privatae* in Gai 2.11 (ca. 170 d.C.). Cfr. sul tema O. SACCHI, *La terra come risorsa e come problema*.

Quindi, piuttosto che descrivere il fenomeno della privatizzazione dell'ager *publicus* ancora secondo lo schema dell'eccezione che conferma la regola (cioè misurando *ex post* le varie fattispecie in base alle nozioni di *possessio* o *dominium* della costruzione classico-giustiniana), mi è sembrato preferibile analizzare l'ager *privatus* per quello che appare: una categoria giuridica autonoma e ben definita, rappresentativa dell'appartenenza fondiaria individuale in una fase particolare della sua storia (plurisecolare), il cui archetipo (se posso generalizzare) fu l'*heredium* e l'esito finale (passando per il *modus agri* delle colonie almeno dal IV sec. a.C. e per l'ager *privatus datus adsignatus* dell'ultimo secolo della repubblica) il *dominium* quiritario di Gaio³⁵.

Criteri di appartenenza e modalità organizzative di 'sfruttamento' nella Roma dei re e della prima repubblica fino alle 'leges Valeriae Horatiae' [prima parte], in Aurea iuris romani, 1, 2019, 141-158 (anche sul web).

³⁵ Trovo plausibile parlare dell'ager *privatus* della legge agraria epigrafica in termini dominicali (però con certezza *dominium* solo per l'età degli Antonini) almeno per le seguenti ragioni: 1) la *lex* del 111 a.C. richiama l'interdetto *unde vi* alla l. 18 per la tutela della *possessio* dell'ager assegnato dalle commissioni triumvirali graccane convertito in *ager privatus* (e anche per l'ager concesso in usufrutto a *viasii* e *vicani*, ai possessori di *trientabula* e forse ai titolari di *ager compascuus*), ma sembrerebbe solo per lo spazio temporale tra l'entrata in vigore di tale legge e il 15 marzo successivo (e in deroga alla regola generale che vuole prescriversi entro un anno la possibilità di agire contro la *deiectio*). Per questo v. S. SISANI, *L' 'ager'*, cit., 157. Una norma del genere non avrebbe avuto senso se l'assegnatario, una volta entrata in vigore la legge, non avesse potuto accedere a una tutela giuridica diversa da quella del possessore interdittale. Sul termine delle idi di marzo v. O. SACCHI, *Regime*, cit., 277-280; 2) Gaio (3.154 a-b) definisce il *consortium ercto non cito*, cioè i beni e prerogative del *pater familias*, come *dominium* e come 'proprietà' non divisa (*id est dominio non diviso*). Su cui L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce *Proprietà*, cit., 339-344. Ciò conferma che la nozione giuridica del dominio quiritario rimase sempre tradizionalmente legata all'idea di essere una prerogativa tipica del *pater familias*, in quanto 'rappresentazione della sua costituzione sociale' come nel senso di G.L.E. ORTOLAN, *Spiegazione storica delle istituzioni dell'imperatore Giustiniano*, trad. it., Napoli, 1852, 129. Fu così anche per la cultura giuridica del II sec. a.C., se è vero che Tiberio Gracco aggiunse nella *lex Sempronia* del 133 a.C. la clausola di

Queste mie riflessioni saranno quindi dedicate in particolare alla nozione di *ager privatus* e all'inquadramento giuridico in questa prospettiva delle varie tipologie di *ager datus adsignatus* della legge del 111 a.C. in territorio italico, africano e greco. Buona parte di queste assegnazioni sono riconducibili a un genere più ampio, appunto, l'*ager privatus*, di cui l'*ager privatus vectigalisque* appare una variante in funzione della collocazione geografica e dell'ampiezza delle prerogative di ciascuna fattispecie. Insieme a queste figure, nel testo di legge poi coesistono forme residuali di assegnazioni rimaste formalmente *ager publicus* che nella sostanza evidenziano però un regime giuridico assimilabile all'*ager privatus* e quindi a una prerogativa dominicale di tipo privatistico. Per un'adeguata lettura del pensiero giuridico del tempo della *lex agraria* del 111 a.C. mi è parso utile pertanto fare prima il punto

aumentare la quantità di terra occupabile nella misura di 250 iugeri per ciascun figlio (App. *b. civ.* 1.9.37). E si può dire lo stesso anche per l'età severiana (Ulp. 46 *ad ed.* D. 50.16.195.2: *qui in domo dominium habet*) e per Giustiniano (Inst. 3.1.3: *morte parentis quasi continuatur dominium*). Se questa idea rimase costante per tutta l'evoluzione dell'esperienza giuridica romana non vedo perché il legislatore del 111, al di là del dato testuale, debba fare eccezione; 3) È nota l'affermazione di Gaio sull'unità originaria del *dominium* per gli stranieri (*apud peregrinos*) e i Romani (2.40: *unum esse dominium ... quo iure etiam populus Romanus olim utebatur*). Solo in un tempo successivo il *dominium* sarebbe diventato *duplex* con la scissione nelle forme dell'*in bonis habere* (o *esse*) e del *nudum ius Quiritium* (1.54): *apud cives Romanos duplex sit dominium (nam vel in bonis vel ex iure Quiritium vel ex utroque iure cuiusque servus esse intellegitur)*. Per un'aggiornata ricognizione sul tema v. ora, con bibl. agg., M. NARDOZZA, 'In bonis esse', cit., 1-10 e *passim*. Dato che i *fundi* sin dal III sec. a.C. furono considerati dai giuristi romani *res Mancipi*, così come i *servi*, è ragionevole ricomprendere nella nozione di *dominium* quiritario di Gaio non solo le varie forme di appartenenza emerse dalla frammentazione dell'arcaico *mancipium* quiritario, ma anche quelle scaturite dalla privatizzazione dell'*ager publicus*. La disciplina giuridica di queste figure si consolidò nel diritto del pretore e, come per il *servus*, anche per i *fundi* e le *aedes*, si affermò nella stessa epoca il regime dell'*usus* acquisitivo (*adeptio domini*). Per la nozione di *ius Quiritium* di Gaio si v. anche Isid. *etym.* 5.9.1-2.

sul dettaglio epigrafico e in un secondo tempo discuterne le implicazioni di carattere teorico e giuridico.

2. L' 'ager privatus' nella legge agraria del 111 a.C.

La legge agraria del 111 a.C. fornisce un elenco preciso delle fattispecie in questione³⁶. Si tratta di una risistemazione dell'*ager publicus populi Romani in terram Italianam* del 133 a.C., incluso l'*ager datus adsignatus* delle commissioni triumvirali graccane su cui il legislatore interviene per i necessari aggiustamenti³⁷. Questi terreni sono configurati *ager privatus optuma lege* (ll. 8, 12, 14, 19, 23, 27)³⁸ (A¹). In Africa e nel territorio di Corinto troviamo invece figure assimilabili all'*ager privatus optuma lege* italico (ll. 56, 59-63; ll. 75, 77, 79; ll. 76, 85, 79-81; ll. 81-82; ll. 66, 68; ll. 54, 63, 64; ll. 58, 79, 80, 81, 82, 94) (A²) e l'*ager privatus vectigalisque* (A³) (ll. 49, 66).

In generale va detto che tutte le disposizioni previste dalla legge agraria epigrafica sono costruite secondo uno stesso schema³⁹. Prima viene individuato il bene, poi questo viene dichiarato pubblico o privato⁴⁰. Per le fattispecie previste alle ll. 7-8, la legge agraria epigrafica, una volta indicata la natura giuridica del terreno (pubblica o privata),

³⁶ La sintesi qui proposta ovviamente tiene particolarmente conto dei due più recenti lavori pubblicati su questo testo epigrafico. Mi riferisco allo studio di G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 58-62; che si è, a sua volta, confrontato con la ricostruzione di S. SISANI, *L' 'ager'*, cit., 113.

³⁷ La linea 1 della legge agraria del 111 a.C. così dispone: *Quei ager poplicus populi Romanei in terram Italianam P. Muucio L. Calpur[nio] cos. fuit*. Per un inquadramento generale in chiave storico-giuridica delle tematiche afferenti, con bibl. e problemi, resta fondamentale L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce *Proprietà*, cit., 204-207 e *passim*. Sul concetto di *terra Italia* v. S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, II.1, Bari 1966, 212-232 e *passim*; O. SACCHI, *Regime*, cit., 63 ss.

³⁸ Su cui v. *supra* in nt. 11 e *infra* in nt. 41.

³⁹ Cfr. L. PELLECCHI, *La legge e il magistrato. Intorno a una tecnica normativa romana*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia, 2005, 66.

⁴⁰ Fanno eccezione le ll. 12-13 dove la legge conferma la natura pubblica dell'*ager viasii vicanius datus*.

integra e rafforza le sue disposizioni con una serie di prescrizioni consequenziali rivolte ai magistrati individuati per darvi esecuzione: viene sancito l'obbligo di iscrivere al *census* i lotti privatizzati (l. 8); si fa divieto di impedire che i titolari godano del terreno secondo le sue prerogative giuridiche (*uti, frui, habere, possidere*) (l. 9); si vieta ai magistrati di mettere in discussione le posizioni giuridiche degli assegnatari e dei loro eredi (ll. 9-11)⁴¹; il tutto corredato da una serie di norme *de iure dicundo* (ll. 33-43), riguardanti anche il territorio africano (ll. 43-51) e greco (ll. 96-105).

Per il territorio italico nella specie dell'*ager privatus optuma lege* (A¹) si rileva una variegata tipologia di terreni distinguibili in base al diverso regime giuridico⁴². Più in dettaglio, nella categoria dell'*ager privatus optuma lege (commutatus ex publico in privatum)*, troviamo tutta (o]mneis⁴³) la terra *privatus facta* in territorio italico riconosciuta o concessa in regime di possesso privato esente dal *vectigal* o da altro peso (l. 27)⁴⁴. Di questa si distinguono le seguenti figure: 1) la *vetus possessio*, contemplata nelle linee 1-2 (antichi possedimenti) e 3-4 (antichi lotti coloniali⁴⁵), riconosciuti

⁴¹ Cfr. ora O. SACCHI, *La formula 'utei quoi optuma lege' nella l. 27 della 'lex agraria' del 111 a.C.: elementi per una rilettura politica e giuridico-costituzionale*, in *Iura*, 70, 2022, 248.

⁴² F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², III, Napoli, 1973, 17 s.

⁴³ Per una disamina critica della ricostruzione di Mommsen della linea 27 con do]mneis cfr. O. SACCHI, *Regime*, cit., XVIII-XX, 530, nt. 57bis e *passim*, dove si argomenta per una restituzione con o]mneis. Con ulteriori elementi a supporto O. SACCHI, *La formula*, cit., 254-255, in ntt. 29 e 31.

⁴⁴ G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 215 fa esplicito riferimento al celebre frammento di App. *b.civ.* 1.11.46 dove lo storico parla della volontà di Tiberio Gracco di costituire un «possesso esclusivo senza alcun pagamento e per sempre irrevocabile» [trad. it. di E. Gabba in *La Storia romana. Libri XIII-XVII. Le guerre civili di Appiano*, Torino, 2001, 73].

⁴⁵ F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 18, nt. 15 lo esclude perché non è certo che il plebiscito di Caio Gracco avesse dedotto delle colonie e poi perché queste risultano da una *lex Sempronia* (Capua, Taranto e forse *Scylacium*) e una *lex Rubria de colonia Carthaginem deducenda* (Cartagine) del 123 a.C. Della colonia cartaginese si occupano le ll. 59-63 della legge nonostante, secondo parte della tradizione,

dalla *lex Sempronia agraria* del 133 a.C. o assegnati con sorteggio in virtù del plebiscito di Caio Gracco, in regime di *possessio* entro il limite di 500 iugeri (con esenzione da *vectigal*)⁴⁶; 2) la *pro vetere possessione*, concessioni di terra di quantità equivalente ad antichi possedimenti data in cambio di questi, in regime di *possessio* irrevocabile esente da *vectigal* (ll. 16-18 e 19-20); 3) l'*ager pro patrito*, forse in regime di *possessio* perpetua, ma con esenzione da *vectigal* (l. 28); 4) l'*ager sorti datus adsignatus*, terra data a cittadini romani con sorteggio (*viritim* o in colonie), iscrizione al *census* e in *possessio* ereditaria esente da *vectigal* (ll. 2-3, 7-11, 15-16, 19-20); 5) l'*ager datus adsignatus in urbem oppido vico*, terra assegnata in prossimità di una colonia in regime di possesso ereditario con iscrizione al *census*, esente da *vectigal* (ll. 4-5, 7-11, 19-20); 6) l'*ager datus adsignatus relictus*, terra assegnata agli alleati, a Latini e peregrini, in *possessio* ereditaria con iscrizione al *census*, esente da *vectigal* (ll. 6-7, 7-11, 29-31); 7) l'*ager sorti colendi causa*, assegnazioni di terra eccedente i 30 iugeri sottratta a precedenti possessori e destinata a coltura (*possidere, habere*), esente da *vectigal* (ll. 13-14, 19-20)⁴⁷.

questo progetto sarebbe stato vanificato da una *lex Minucia de lege Rubria abroganda* del 121 a.C. (su cui v. App. *b. civ.* 1.24; *Pun.* 136; Solin. 27; Oros. *adv. pag.* 5.11).

⁴⁶ Sul limite dei 500 iugeri della *lex Sempronia* di Caio Gracco del 123 a.C. v. in part. Vell. Pat. 2.6.3.

⁴⁷ L'*ager (pro) patritus (patrito)* e l'*ager relictus* sono le uniche due categorie di *possessio* fondiaria *ager privatus* in Italia collocate dopo la l. 27. Sono categorie molto difficili da interpretare (l'*ager relictus*, per lo stato lacunoso del testo). Sul dibattito relativo all'*ager patritus* e/o *pro patritus* v. comunque ora G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 86-88. Nel primo caso avremmo terra pubblica (*ager patritus*) o *data adsignata* al posto di questa (*ager pro patrito*), ma in regime di *possessio* perpetua e con esenzione da *vectigal* (l. 28). Nel secondo, dei possedimenti di italici e peregrini (l. 29: *ceivi Romano facere licebit, item Latino peregrinoque*), riconosciuti ai precedenti possessori con iscrizione al censo, garanzia di possesso ereditario ed esenzione da *vectigal*. Come suggerisce Chouquer si dovrebbe trattare del riconoscimento di possedimenti (privati) garantiti da *foedus* per cui, come è noto, intervenne Scipione Emiliano favorendo i possessori attuali che temevano eventuali abusi delle commissioni graccane. Con dottrina aggiornata v. ora G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 88-

Per il territorio extraitalico (per lo più africano), analogamente, si individua come detto la categoria generale dell'*ager privatus vectigalisque* insieme e una tipologia di terreni, simile all'*ager privatus optima lege* italico, ma dal difficile inquadramento giuridico.

Come figure assimilabili all'*ager privatus optima lege* italico (A²), cioè terra riconosciuta o concessa in regime di *possessio* esente da *vectigal* o altro peso (*stipendium* o *scriptura*), si distinguono le seguenti figure: 1) l'*ager datus adsignatus* ai coloni cittadini romani e assimilati (alleati o Latini) inclusi quelli della *lex Rubria de colonia Carthaginem deducenda* (ll. 56, 59-63), riconosciuto come *possessio* privata esente da gravami (ll. 81-82?)⁴⁸; 2) l'*ager intra finis populorum leiberorum*, i sette territori peregrini non colpiti da questa legge: *Utica, Hadrumetum, Tampusum, Leptis, Anquillaria, Usilla, Theudalis* (ll. 75, 77, 79); ai quali il legislatore (*ager locus quem Xcenvirei Uticensibus reliquerunt adsignaverunt*) concede (*ager datus adsignatus*) possedimenti in più, a integrazione del proprio territorio, o terreni dati (*ager commutatus*) in cambio di terra precedentemente data e/o locata (ll. 76, 85, 79-81); 3) l'*ager locus quem P. Cornelius libereis regis Massinissae dedit*, ossia la terra concessa ai figli del re Massinissa da Scipione Emiliano, in regime di *privata possessio (habere frui)* (ll. 81-82); 4) l'*ager datus*, ossia la

89, spec. 89 che così commenta: «Il semble aussì que la loi de 111 ... reconnaisse une extension de droits déjà en cours». Sulla questione di un'eventuale estensione a Latini e peregrini degli stessi diritti dei cittadini romani v. S. SISANI, *L' 'ager'*, cit., 183. Sul valore storico-giuridico di tali assegnazioni e il significato dell'inciso 'ceivi Romano facere licebit, item Latino peregrinoque' della l. 29 v. però O. SACCHI, *Regime*, cit., 375-380 dove si rileva con la dottrina prevalente la possibilità che la l. 29 abbia previsto una riserva di giurisdizione a favore dei soggetti non romani, da considerare come se fossero tali; mentre la l. 30 delle sanzioni nei confronti di magistrati e promagistrati che fossero incorsi in errore nell'applicazione di questa legge.

⁴⁸ G. ROTONDI, *'Leges'*, cit., 316 e 317 parla di un plebiscito di *M. Minucius Rufus* che avrebbe abrogato la *lex Rubria de colonia Carthaginem deducenda* nel 121 a.C.: App. *b. civ.* 1.24.102-105. Nello stesso anno, sempre per App. *b. civ.* 1.27.121, una legge agraria avrebbe abolito il divieto di alienazione dei lotti assegnati della *lex Sempronia*: cfr. G. CORRADI, *Modificazioni alle leggi dei Gracchi*, in *Studi storici per l'antichità classica*, 2, 1909, 67.

terra assegnata ai coloni cittadini romani e assimilati (alleati, Latini) nelle centurie e nei *subseciva* in regime di *privata possessio*, forse esente da gravami (ll. 66, 68); 5) l' *ager locus privatus venditus/emptus*, ossia possedimenti coloniarîi precedentemente acquistati a cui va riferita la *privata venditio* della l. 63, forse immuni da gravami per statuto originario (ll. 54, 64); 6) l' *ager commutatus, datus, adsignatus*, concesso in cambio di terra in precedenza posseduta e venduta a Roma in regime di *privata possessio*, forse riconosciuta esente (ll. 81, 82) da gravami (ll. 58, 79, 80, 82, 94)⁴⁹.

⁴⁹ A parte l'afriicano Floro 3.13: *Relictas sibi a maioribus sedes aetate, quasi iure hereditario, possidebant*; v. Fest. voce 'Venditiones' (Lindsay, p. 516,14) su cui oltre in nt. 69; e il tardo Frontino *de agr. qual.* 1.1 (Lachmann, p. 36): *Possidentur a privatis, sed alia condicione, et veneunt*. È noto inoltre il passo di Gaio da cui si evince che il possesso ereditario poteva essere soggetto al pagamento di una rendita annuale in base al principio per cui il fondo dato in locazione censoria perpetua (quindi 'venduto') nei territori municipali, fin quando venisse pagato il canone, non poteva sottrarsi al possessore: Gai 3.145. Tale regime sarebbe in teoria applicabile quindi, oltre che all' *ager privatus vectigalisque*, anche all' *ager patritus* in Italia (v. la l. 28 di cui sub B al n. 2 e *supra* in nt. 47) e a tutte le altre concessioni in regime di *possessio* ereditaria gravata di un canone (*ager quaestorius, ager venditus*). È il caso dei terreni dati in garanzia nei contratti di affitto agrario (vendite questorie e locazioni censorie) congegnati in base al meccanismo per cui finché l'affittuario pagasse il *vectigal* o canone questi era considerato come proprietario. In altre parole, come vedremo meglio più avanti, si trattava di terreni posseduti dietro garanzia di un patto commissorio per cui v. anche Cic. *de lege agr.* 2.22.58 e oltre in ntt. 159 e 160. Sul tema v. ora in generale S. LONGO, 'Locare in perpetuum'. Le concessioni in godimento di 'ager municipalis', Torino, 2012; EAD., 'Gai 3.145' e la 'locatio in perpetuum' degli 'agri municipali municipium', in *SDHI*, 78, 2012, 255 ss. Nel Digesto giustiniano si menzionano come *agri vectigales* solo i terreni municipali concessi in affitto ereditario. Ne parla, al tempo degli Antonini, Igino Gromatico (su cui v. in generale Plin. *epist.* 7.18.5.1). Così F.C. VON SAVIGNY, *Il diritto*, cit., 100. In età più antica gli *agri vectigales* erano dati in affitto dal *populus Romanus* (nelle colonie), da *municipia* e *aliae civitates* per la parte residua dopo l'assegnazione ai soldati, per 5 (a privati) o 100 anni (agli appaltatori): Hyg. Grom. *de cond. agr.* 5-15 (Lachmann, p. 116): *Vectigales autem agri sunt obligati, quidam r(ei) p(ublicae) p(opuli) R(omani), quidam coloniarum aut municipiorum*

Nella categoria dell' *ager privatus vectigalisque* (A³), ossia la terra per lo più in territorio africano, concessa o riconosciuta in regime di *possessio* privata gravata da oneri (*vectigal, stipendium* o *scriptura*), troviamo invece: 1) l' *ager locus publice venditus*, la terra concessa in *possessio* privata mediante licitazione pubblica (*venditio/ locatio*) a Roma (*ager quaestorius*), gravata da canone di affitto (ll. 48 e 55-56); 2) l' *ager vectigalis* e l' *ager decumanus*, terra pubblica concessa ai pubblicani con diritto di sfruttamento (*possidere frui*: l. 82, 83), mediante locazione gravata da *vectigal* (ll. 82, 85); 3) l' *ager scriptuarius*, terra pubblica data con diritto di sfruttamento (*fruentis, locandeis, vendundis*: l. 85) con gli strumenti della locazione censoria o della vendita questoria (ll. 82, 85, 87-89)⁵⁰; 4) l' *ager commutatus*, terra data in *possessio* privata a profughi (*perfugae*) anche in cambio di terra già locata e dunque soggetta a *vectigal* (ll. 76, 85)⁵¹; 5) l' *ager stipendiarius*, terra data ai

aut civitatum aliquarum. Qui et ipsi plerique ad populum Romanum pertinentes ex hoste capti partitique ac divisi sunt per centurias, ut ad signarentur militibus, quorum uirtute capti erant, amplius quam destinatio modi quamue[ro] militum exigebat numerus: qui superfuerant agri, uectigalibus subiecti sunt, alii per annos <quinos>, alii uero mancipibus ementibus, id est conducentibus in annos centenos, plures uero finito illo tempore iterum uen<e>unt locanturque ita ut uectigalibus est consuetudo; inoltre dai collegi sacerdotali e dalle Vestali anche per le aree sepolcrali, di solito per 5 anni, ma anche solo per 1 anno: cfr. Hyg. Grom. de cond. agr. 10-11 (Lachmann, p. 117).

⁵⁰ In ogni distretto territoriale le condizioni per la locazione venivano predeterminate di regola nella misura di una quota dei frutti prodotti (1/10 per le seminazioni; 1/5 per le colture arbicole: App. b.civ. 1.7.26); ma v. anche Fest. voce 'Scriptuarius ager' (Lindsay, p. 446,23): *ager publicus appellatur, in quo ut pecora pascantur, certum aes est: quia publicanus scribendo conficit rationem cum pastore*, che riconduce tale figura alle origini dello sfruttamento dell' *ager publicus* concesso dietro pagamento di un canone all'erario (così Polyb. 6.17; e ancora App. b. civ. 1.7.26; Plut. Tib. G. 8) versato in denaro tranne che non fosse dovuto per convenzione in natura (Liv. 27.3.1) e certificato da una *scriptura* nei pubblici catasti. Plinio riferisce che tutte le terre per cui la *res publica* riscuoteva denaro si chiamassero *pascua*: Plin. nat. hist. 18.(3).11. Ma v. anche Tab. Her. ll. 73-76 (FIRA I², 146).

⁵¹ Su cui v. O. SACCHI, *Regime*, cit., 473 ss. e ora G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 181 s.

mercenari di Utica dai *Xviri* della *lex Livia de provincia Africa ordinanda* (l. 81) forse dopo la distruzione di Cartagine (146 a.C.)⁵² e dai *Ilviri* di questa legge (ll. 77, 78 e 80)⁵³.

3. L' 'ager publicus datus adsignatus'

Come si vede la *lex* del 111 a.C. offre ampia documentazione delle figure giuridiche *ager publicus populi Romani* assegnate ai privati e costituite in *ager privatus* con la variante dell' *ager privatus vectigalisque*. Di queste figure, sono sempre specificate la condizione agraria, il regime giuridico e le sue prerogative⁵⁴. Da un'attenta lettura emerge tuttavia un dato significativo.

⁵² App. *b. pun.* 112 e 135; Cic. *de lege agr.* 2.19.51. Cfr. G. ROTONDI, 'Leges', cit., 322.

⁵³ Per Corinto, assegnazioni mediante pubblicani l. 100: *prae]videsque* nei *magis solutei sun[to*. Sugli *agri stipendiarii* cfr. O. SACCHI, *Regime*, cit., 427 ss. e ora G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 174 ss. È significativo che la parola *stipendiarius* nelle linee 78: (*is stipendiareis det adsignetve*) e 80: (*Ilvir ex h. l. stipendiareis dederit adsignaverit*), sia declinata morfologicamente come l'aggettivo *omnis* della l. 27 (su cui v. *supra* nt. 43): *omnis/omneis* come *stipendiarius/stipendiareis*. Gli *agri stipendiarii* come attesta Cicerone per la Sicilia erano i terreni soggetti a *vectigal* e per legge accatastati in una *forma publica* (*is stipendiareis det adsignetve idque in formas publicas facito*). Cfr. Cic. *Verr.* II 3.6.12 dove il Retore si sofferma sulle differenze tra la Sicilia e le altre province in ordine all'imposizione fondiaria. Nelle province iberiche (Citeriore e Ulteriore) e nei terreni soggetti a imposizione della provincia Africa, si pagava un tributo fisso (*stipendium*) quale risarcimento per la guerra fatta (*quasi victoriae praemium ac poena belli*). Nella provincia Asia (il regno di Pergamo), per la legge Semproniana, l'ammontare e la riscossione del canone fisso erano messi all'asta a Roma dai censori (*locatio censoria*).

⁵⁴ L' *ager privatus vectigalisque* è sempre descritto dalle fonti come una forma di *possessio* e i suoi titolari qualificati *possessores*: Cic. *de lege agr.* 3.2.7; 3.3.11-12; 3.4.13-14; *de off.* 2.22.79; Liv. 2.61.2; 4.36.2; 51.5; 53.6 (*iniusti domini possessorem*); 6.5.4; 35.5; Fest. voce '*possessio*', Lindsay, p. 260,28; voce '*possessiones*', Lindsay, p. 277,4; Gai 2.7; Paul. 6 *resp.* D. 21.2.11 (*praedia possessiones*); Oros. *adv. pag.* 5.8.3; 5.17.27. Si ritiene che i giuristi romani abbiano considerato l' *ager vectigalis* come un possesso civile (Macer 1 *de app.* D. 2.8.15.1; Scaev. 1 *resp.* 20.1.31). Non soggetto, almeno in età classica, a usucapione, anche se risulta che in età

Anche quando le assegnazioni sono dichiarate *ager publicus*, non di rado, nella sostanza (per il regime disciplinatorio e la rilevanza patrimoniale) i loro titolari conseguono vantaggi simili a quelli dei titolari di *ager privatus optimo iure* (proprietà senza gravami)⁵⁵. Emblematica è la linea 9: *eum agrum l[ocum aedificium possessionem minus oetatur fruuntur habeat possideatque*, ricostruita abbastanza verosimilmente in base alla linea 11: *ei oetantur fruuntur habeant po[ssideantque*⁵⁶.

severiana si concesse al vettigalista *ex decreto* di esercitare gli stessi diritti del proprietario (in questo caso l'esonero dal prestare garanzia): Ulp. 53 *ad ed.* D. 39.2.26.15: *Si de vectigalibus aedibus non caveatur, mittendum in possessionem dicemus nec iubendum possidere (nec enim dominium capere possidendo potest), sed decernendum, ut eodem iure esset, quo foret is qui non caverat: post quod decretum vectigali actione uti poterit*. Per il diritto classico-giustiniano fu permesso in generale che la titolarità di questa posizione giuridica fosse trasmissibile a eredi e legatari (Papin. 2 *resp.* D. 50.16.219) e alienabile *inter vivos* (Paul. 21 *ad ed.* D. 6.3.1 pr.; Ulp. 27 *ad ed.* D. 13.3.1 pr.; Papin. 28 *quaest.* D. 21.2.66 pr.; Ulp. 53 *ad ed.* D. 39.2.15.26 e 27; Papin. 2 *resp.* D. 50.16.219). Si riconobbe al titolare una *utilis rei vindicatio* detta *actio vectigalis*, come pure l'*actio Publiciana* (Paul. 19 *ad ed.* D. 6.2.12.2; Papin. 7 *quaest.* 21.2.66 pr.), oltre che altre azioni spettanti al proprietario: Iul. 49 *dig.* D. 8.1.6; Paul. 23 *ad ed.* D. 10.1.4.9; Iul. 41. *dig.* D. 10.2.10; Ulp. 20 *ad ed.* D. 10.3.7 pr.; Ulp. 52 *ad ed.* D. 39.1.3. Per questo v. G.C. BURCHARDI, *Il sistema*, cit., 419. Il vettigalista aveva accesso infine alla tutela degli interdetti possessori: Cic. *de lege agr.* 3.3.11; Fest. voce 'Possessio' (Lindsay, p. 260,28); Vat. Fragm. 293; e anche, per far cessare le molestie, all'interdetto *de loco publico fruendo* (Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.9.1 pr.-1). Con esaustivo ragguaglio di bibl. sull'*ager privatus vectigalis* v. ora P. SANTINI, «*De loco publico fruendo*». *Sulle tracce di un interdetto*, Napoli, 2016, 36, nt. 112, spec. 163.

⁵⁵ Cfr. Cic. *de lege agr.* 3.2.7-9: *optimo enim iure ea sunt profecto praedia quae optima condicione sunt*. Sulle differenze tra *ager optimo iure/optima condicione* e *optima lege* v. O. SACCHI, *La formula*, cit., 256 ss. e *passim*.

⁵⁶ Analogo linguaggio si riscontra nella *lex Antonia de Termessibus* del 71 a.C. (FIRA I², 136) come ad es. nelle linee 32-33: *iei habuerunt/possederunt usei fructeue sunt,/ quae de iei rebus*; e 35: *habere possidere uutei frueique liceto*. Era questo forse il modo consueto di qualificare l'*ager publicus populi Romani* reso *privatus* anche in età postsillana; un modo tecnico generalizzato di definire il possesso fondiario concesso in proprietà privata gravata da oneri. Cfr. L.

Anche in questi casi, quindi, assegnazioni di lotti di terra in regime di *uti, frui, habere, possidere*. Rientrano in questa categoria (terreno italico *ager publicus datus adsignatus*, concesso o registrato in regime di *possessio* gravato da *vectigal* o altri oneri come la manutenzione) le seguenti tipologie (B): 1) l' *ager patritus*, in regime di *possessio* perpetua con pagamento di *vectigal* (l. 28); 2) l' *ager in trientabuleis fruendus datus*, terra concessa dal Senato a creditori della *res publica*, a titolo di rimborso per un debito pregresso (*praedia?*), in regime di usufrutto sottoposto a *vectigal* (l. 31-32)⁵⁷; 3) l' *ager publicus fruendus datus*, terra affittata in godimento a colonie romane, latine o municipi, sottoposta a *vectigal* (l. 31-32)⁵⁸; 4) l' *ager commutatus ex privato in publicum*, terra ritornata pubblica secondo lo statuto dell' *ager publicus* del 133 a.C., soggetta a *vectigal* (l. 27); 5) l' *ager datus adsignatus relictus viasei vicani*, terra assegnata dai triumviri graccani *uti, frui, habere, possidere, abalienare*, con obblighi di manutenzione (ll. 11-12)⁵⁹; 6) l' *ager datus*

SOLIDORO MARUOTTI, 'Proprietà assoluta' e 'proprietà relativa' nella storia giuridica europea, in *Ius Antiquum-Drevnee Pravo*, 2(14), 2004, 17.

⁵⁷ Liv. 5.31.1-9, spec. 5-9. L'anno è il 210 a.C. sotto il consolato di Marco Valerio e Marco Claudio.

⁵⁸ Cfr. F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 25. La previsione delle linee 31-32 della legge secondo G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 90-94, riguarderebbe: «des terres publiques données en usufruit aux colonies et aux municipes et aux procolonies et promunicipes, de citoyens romains ou de citoyens latins et à divers autres bénéficiaires, dont des privés». Sul riferimento alle procolonie e ai promunicipi della l. 31 v. sempre G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 90, che richiama M. HUMBERT, 'Municipium et civitas sine suffragio'. *L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Coll. de l'Ecole française de Rome, 36, Paris-Rome, 1978, 362, nt. 15 e 400-401, per il quale i promunicipi sarebbero delle *praefecturae*, dunque non municipi, tipiche di zone italiche come presso i Sabini, gli Umbri, i Vestini, i Pretutini e nella zona del Sannio. Insomma delle strutture pre- o para- municipali che la prefettura proteggeva con i suoi magistrati (i *marones* di *Fulginae*, gli *aediles* di *Peltuinum*, i *praetores* di *Casinum*, collegi magistratuali come gli *octovirii* o i *quattuorvirii* romani).

⁵⁹ Su cui v. ora G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 105-113. I *viasei* sarebbero i coloni occupanti la terra intorno alle vie pubbliche, mentre i *vicanei* quelli delle vie vicinali. Così M. TARPIN, 'Vici et pagi' dans l'Occident romain, *École française*

adsignatus relictus viasei vicani, ossia terra assegnata dal Senato *uti, frui, habere, possidere, abalienare*, con obblighi di manutenzione (ll. 12-13)⁶⁰. Nonostante una formale configurazione pubblica di tali terreni, la *ratio* di tali assegnazioni (come per le riforme graccane) sembra quindi evidente: mettere a frutto l' *ager publicus* mediante un meccanismo diffuso di concessioni ai privati che, fuori dalle ipotesi dell' *ager privatus* esente da pesi, prevedeva il pagamento per gli assegnatari di un *vectigal* in denaro (affitto per le vendite questorie o per le locazioni censorie) o in natura (ad es. il 10% dei seminativi; o il 20% per alberati e vigneti; obblighi di manutenzione?) determinando al contempo anche un incremento patrimoniale significativo per i privati assegnatari: vendite questorie dietro corrispettivo, anche soggette a canone, ma a tempo indeterminato; come detto, locazioni censorie a 100 anni (per gli appaltatori), rinnovabili ogni 5; *ager privatus vectigalis* o *decumanus* concesso con diritto di sfruttamento a pubblicani o privati (*ager scriptuarius*) che è la vera sostanza dell' *ager privatus vectigalisque* (v. sub A³, nn. 2 e 3)⁶¹. Un

de Rome, Paris-Roma, 2002, 66. Per ulteriori chiarimenti sull'inquadramento giuridico di tali categorie di soggetti v. G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 105, che richiama Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.8.2.22 per cui i *viasei* sarebbero i manutentori delle vie pubbliche, mentre i *vicanei* delle vie vicinali. Per il regime giuridico, in base a Cic. *top.* 5.28, la prerogativa di *abalienare* consentirebbe ai titolari di questa tipologia di *ager publicus datus adsignatus* di alienare (mediante *traditio* traslativa) il fondo alla stregua di una *res Mancipi*. Sul questo testo v. anche *infra* in nt. 128.

⁶⁰ Cfr. sul punto G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 111. S. SISANI, *L' 'ager'*, cit., 143, precisa che la legge in tale linea non menzionerebbe una categoria distinta di nuovi beneficiari, ma farebbe riferimento solo a delle categorie di beneficiari *viasei* e *vicanei* già esistenti (*oportet*) o che si sarebbero potuti designare in futuro (*oportebitve*). Inoltre, lo stesso autore, richiamandosi ad A. BURDESE, *Studi sull' 'ager publicus'*, Torino, 1952, 82 esclude che l'espressione *ex senatus consulto* identifichi una fonte istituzionale di tali assegnazioni. Per il regime giuridico relativo v. la nota che precede.

⁶¹ Così inquadra il fenomeno V.A. SIRAGO, *L'agricoltura italiana nel II secolo a.C.*, Napoli, 1972, 73, nt. 13, che distingue quattro tipi di privatizzazione dell' *ager publicus*: 1) cessione in piena proprietà come l' *ager coloniarius* nella globalità o con assegnazioni viritane; 2) vendite questorie a tempo indeterminato; 3) locazioni

esempio per tutti: l' *ager patritius* della l. 28, soggetto a *vectigal*, ma concesso in *possessio* perpetua (v. sub B, n. 1). Come già detto⁶², il regime giuridico di tali beni è simile a quello previsto per la *vetus possessio* o per l' *ager pro vetere possessione* (linee 1-2; 3-4; 16-18; 19-20), che erano appartenenze fondiarie in territorio italico, lo stesso concesse in possesso perpetuo, ma configurate (salvo imposizione del *vectigal*) *ager privatus optuma lege*⁶³. Tutto farebbe pensare quindi a possedimenti formalmente pubblici, ma nella sostanza disposti per entrare in *patrimonio singulorum* come l' *ager privatus optima lege*⁶⁴.

Sembra questa quindi la condizione del cd. *ager publicus datus adsignatus* italico ed è interessante notare come, sempre le linee 9 e 10, configurino tali *possessiones* in termini di *meum esse (quouis eum agrum locum aedificium possessionem ex lege plebeive scito esse oportet)*⁶⁵ che era il modo

ensorie anche a cento anni rinnovabili ogni cinque, con affitto imposto nella misura del 10% della rendita o a canone fisso; 4) *ager vectigalis* nella misura del 10% dell'arativo 3 del 20% dell'arboricolo e dei vigneti. Cfr. però su tale prospetto O. SACCHI, *Regime*, cit., 231, nt. 282.

⁶² V. sopra sub A¹, nn. 1 e 2.

⁶³ App. *b. civ.* 1.1.11. Per G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 215 questi terreni, insieme all' *ager publicus* confermato ai pubblicani con contratto di *emptio-venditio* o *locatio-conductio* (linee 24-25 e 31-32), apparterrebbero a una categoria a sé stante, ovvero «deux catégories totalement différentes»; qualificate rispettivamente come «celles de la *possessio* aristocratique et spéculative de l' *ager publicus*» (ID., *Les catégories*, cit., 62).

⁶⁴ Su *optima lege* cfr. ora O. SACCHI, *La formula*, cit., 262 ss. e *passim*.

⁶⁵ Cfr. M. KASER, *Die Typen der römische Bodenrechte in der späteren Republik*, in *ZSS*, 62, 1942, 14; ID., *Der römische Eigentumsbegriff*, in *Deutsche Landesreferate zum. VI, Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in Hamburg*, 1962, Berlin-Tübingen, 1962, 19-38. Nella legge agraria del 111 troviamo infatti testualmente menzionato lo schema di appartenenza del *meum esse* [l. 9 (ma anche la l. 10): *quouis eum agrum locum aedificium possessionem ex lege plebeive scito esse oportet oportebitve*] giuridicamente qualificato insieme alla disciplina dell' *ager privatus* (ll. 8, 12, 14, 19, 23, 27, 49, 63, 66, 80), dell' *uti frui habere possidere* (ll. 14, 32, 81) e della tutela interdittale *unde vi* (l. 18) - sebbene come detto forse solo per il periodo di *vacatio legis* - ma non il *dominium ex iure Quiritium*.

tradizionale per rivendicare il *mancipium* secondo il *ius* più risalente (*meum esse aio*)⁶⁶.

Per la tutela di tale *possessio* o *meum esse*, fra l'altro, e molto prima della legge *de quo*, oggi nessuno dubita più che nella *legis actio sacramenti in rem* bastasse la dimostrazione della prova poziore, salvo inopponibilità della sentenza al vero proprietario⁶⁷. Parimenti, un noto frammento del

⁶⁶ Gai 1.119, su cui ora anche G. NICOSIA, *Le parole pronunciate dal 'mancipium accipiens' 'hunc ego ... meum esse aio', o anche 'hanc ego ... meam esse aio'*, in *Iura*, 66, 2018, 300 dove si argomenta sull'uso della formula anche per la *mancipatio* dei *praedia* e dei *fundi in solo Italico* (su cui Gai 1.120; Vat. Fragm. 50).

⁶⁷ Il titolare dell'*ager privatus* o dell'*ager publicus* a esso assimilato, sul piano processuale, avrebbe potuto quindi agire mediante una *legis actio sacramenti in rem*. Cfr. sul tema ora L. SOLIDORO MARUOTTI, *Riflessioni sulla struttura della rivendica romana e sulla prova della proprietà*, in *Scritti in onore di G. Franciosi*, Napoli, 2007, 2480-2490. Sembra infatti che in questo caso a nessuno dei due contendenti venisse richiesta la prova assoluta del titolo vantato, dovendosi il giudice limitare a valutare solo quale delle due dimostrazioni fosse *in senso relativo* migliore. Così fra gli altri G. DIOSDI, *Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law*, Budapest, 1970, 124. Questo ha fatto escludere che sul piano materiale/sostanziale si possa rilevare in età arcaica: «una netta linea di demarcazione tra le forme possessorie, il diritto di proprietà, le potestà familiari, i diritti reali limitati: il potere unitario del *pater* (*mancipium* o *ius*) si articolava al suo interno in una estrema varietà di schemi giuridici in ragione dei numerosi oggetti (schiavi, figli, donne, terre, animali, strumenti di lavoro, ecc.), mentre, in termini di concettualizzazione giuridica, corrispondeva a una generica 'appartenenza' di *res* e persone». Cfr. ancora L. SOLIDORO MARUOTTI, *Riflessioni*, cit., 2488. A questa situazione avrebbe corrisposto una realtà giuridica manchevole, sul piano del diritto sostanziale, di una chiara tricotomia possesso/proprietà/diritti reali limitati. In effetti, pur mancando la prova dell'inopponibilità della *sententia* all'eventuale vero proprietario, nondimeno, e seguendo in questo dottrina autorevole, si potrebbero considerare i dati delle fonti antiche sufficienti per riconoscere l'esistenza di una situazione giuridica analoga alla cd. proprietà 'relativa' (o *relatives Eigentum*) conosciuta in ambiente franco-germanico. Cfr. ancora L. SOLIDORO MARUOTTI, *Pluralità di forme*, cit., 209-227; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce *Proprietà*, cit., 167-168, 177 e *passim*, da parte sua, così definisce la figura (ID., voce *Proprietà*, 168): «Questa

commento all'editto di Paolo dimostra che analoga tutela ricevevano i titolari dell'*ager privatus vectigalisque* concesso in locazione perpetua ai quali, pur senza essere riconosciuti proprietari (*quamvis non efficiantur domini*), competeva un'azione reale contro qualsivoglia possessore (*tamen placuit competere eis in rem actionem adversus quemvis possessorem*)⁶⁸.

Per simmetria, quindi, mentre da un lato si rilevano assegnazioni/*possessiones* di *ager privatus*, in proprietà fondiaria individuale libere o gravate da *vectigal* o altri pesi; dall'altro si riscontrano assegnazioni/*possessiones* di *ager publicus*, ancorché gravate da oneri di vario genere, in qualche caso assimilabili a una piena proprietà⁶⁹. Vale lo stesso anche per le assegnazioni triumvirali o

forma arcaica di proprietà 'relativa' consisterebbe dunque essenzialmente in una legittimazione dell'esercizio del diritto riconosciuto al titolare nei riguardi della controparte: in funzione quindi di due soggetti, non di tutti i membri dell'ordinamento». Dunque un rilievo principalmente processuale riscontrabile nella *legis actio sacramento in rem* dove le parti appaiono collocate su uno stesso piano. Non così però nel caso della *legis actio in rem per sponsionem* e nel procedimento formulare con l'*actio petitoria* dove le figure di attore e convenuto appaiono già distinte con conseguenze quindi significative per la configurazione della *causa petendi* in relazione alla natura della precedente situazione possessoria delle parti. Segno evidente di una maggiore attenzione dei giuristi all'aspetto sostanziale della questione. Cfr. per questo G. NICOSIA, 'Brevis dominus', cit., 794, nt. 31, 795, che pur riconducendo la nozione di proprietà quiritaria o di proprietà arcaica all'età più risalente, esclude fino almeno all'affermazione dell'*agere per formulas* (e quindi del termine tecnico *dominus*) che il diritto romano avesse individuato e precisato, sia una figura di proprietario in senso tecnico, che la figura della proprietà.

⁶⁸ Paul. 21 *ad ed. D.* 6.3.1.1: *Qui in perpetuum fundum fruendum conduxerunt a municipibus, quamvis non efficiantur domini, tamen placuit competere eis in rem actionem adversus quemvis possessorem, sed et adversus ipsos municipes*. Ma su questi aspetti si tornerà più avanti.

⁶⁹ Tipico caso è l'*ager privatus vectigalisque* concesso in locazione perpetua (enfiteutica?) sempre revocabile, ma con la clausola per cui, fin tanto che si pagasse il *vectigal*, non era lecito sottrarre tale possesso né ai titolari, né ai loro successori. In Gai 3.145 la stessa clausola, come è noto, è portata ad esempio della difficoltà di distinguere una *locatio-conductio* da un'*emptio-venditio*. Il giurista,

senatorie *viasei vicanei* (sempre della *lex Sempronia agraria* del 133 a.C. concesse con prerogative di *uti, frui, habere, possidere, abalienare*)⁷⁰; e per le assegnazioni agli Italici assistite da *foedera* per cui (forse a costo della vita) si spese lo stesso Scipione Emiliano⁷¹.

parlando dei contratti di affitto in perpetuo dei fondi municipali (*veluti si qua res in perpetuum locata sit, quod evenit in praediis municipium*), afferma che la clausola di non restituzione allo Stato, finché si corrispondeva il canone (*ut quamdiu vestigal praestetur, neque ipsi conductori neque heredi eius praedium auferatur*) rendesse difficile capire la differenza tra compravendita e locazione (*ut in quibusdam causis quaeri soleat, utrum emptio et venditio contrahatur an locatio et conductio*). Cfr. anche Paul. 21 ad ed. D. 6.3.1 pr. (per il testo v. *infra* in nt. 158). Secondo Festo chi stipulava un contratto con l'appaltatore del popolo romano 'comprava' o 'locava' parte dell'*ager publicus*: Fest. voce 'Venditiones' (Lindsay, p. 516,14-16): *dicebantur censorum locationes; quod vel (ut fr)uctus locorum publicorum venibant*. (da *veneo, venire* = 'essere messo in vendita'). Non sarebbe pertanto un errore assimilare giuridicamente queste locazioni censorie, o anche le vendite questorie, a delle alienazioni in proprietà. Sul problema v. O. SACCHI, *Limiti geografici, cenni di storia ed organizzazione dell' 'ager Campanus' fino alla 'deditio' del 211 a.C.*, in *La romanizzazione della Campania antica*, Napoli, 2002, 30; ID., *L' 'ager Campanus antiquus'. Fattori di trasformazione e profili di storia giuridica del territorio dalla MESOGIEA arcaica alla 'centuriatio' romana*, Napoli, 2004, 210 dove si argomenta l'ipotesi che la differenza tra la locazione e la compravendita in questo tipo di contratti sia da ravvisare non nella natura o nel carattere del possesso, quanto nella durata, nelle condizioni e nella disciplina del rapporto. Nel caso della locazione perpetua, condizioni e durata farebbero quindi pensare a un'appartenenza dominicale, sebbene diversa dal modello classico.

⁷⁰ Sono le figure indicate con la lettera B, nn. 5 e 6: formalmente *possessiones* di *ager publicus*; nella sostanza, appartenenze di tipo dominicale.

⁷¹ Sono le fattispecie della l. 29 di cui alla lettera A¹, n. 6. Plut. *C. Gracc.* 10.3-4; App. *b. civ.* 1.19.78: «Gli Italici, non sopportando questa situazione e la rapidità con la quale i triumviri giudicavano in questa materia, pregavano Cornelio Scipione, quello che aveva distrutto Cartagine, di farsi loro patrono contro le ingiustizie». [trad. it. E. Gabba, cit., 83]. Sui sospetti circa la morte violenta dell'Emiliano v. MARCO TULLIO CICERONE, *Lo Stato*, a cura di F. Cancelli, Milano, 1979, 43-44.

Un caso a parte sono poi le figure assimilabili all' *ager privatus optima lege* italico, sopra contrassegnate per comodità con la lettera A², cioè i terreni riconosciuti o concessi in regime di *possessio* esente da *vectigal* o altro peso (*stipendium* o *scriptura*) situati fuori d'Italia. La conferma nella legge del 111 di una configurazione pubblica di tali assegnazioni, forse si spiega in chiave politica. Da un lato si garantivano gli assegnatari verso l'abuso del potente di turno (più che la proprietà fondiaria in sé⁷²), dall'altro c'era sempre la possibilità di un'espropriazione e dunque il bene in oggetto restava, almeno formalmente, nella disposizione degli *optimates* che avevano il controllo politico e finanziario dell' *ager publicus*⁷³. Un caso emblematico è quello del principe Masgaba, figlio del re Massinissa, secondo Livio presentatosi al senato di Roma consapevole che i territori concessi da Scipione Emiliano - nella legge agraria epigrafica configurati in regime di *privata possessio* (*habere frui*) (ll. 81-82) - fossero *dominium et ius* del popolo romano⁷⁴.

In questo quadro troverebbe conferma quindi l'ipotesi del De Martino che ravvisava nella condizione giuridica delle terre attribuite ai privati, in forza delle *leges Semproniae* o della legge agraria epigrafica, una figura di proprietà «diversa sia dalla proprietà quiritaria che dalla *possessio* derivante da occupazione»⁷⁵. Tale figura non può che essere l' *ager privatus*,

⁷² Il divieto di alienazione dei lotti assegnati ai privati della *lex Sempronia* del 133 a.C. rispondeva a una necessità analoga, ossia evitare che i più ricchi potessero aggirare la legge ricomprando dagli assegnatari le particelle assegnate: App. *b. civ.* 1.10.38. Lo stesso Appiano (*b. civ.* 1.27.121) afferma che tale divieto sarebbe stato abolito nel 121 a.C. con un plebiscito forse ad opera del tribuno Q. Minucio Rufo. Così G. ROTONDI, 'Leges', cit., 317.

⁷³ Cfr. Cic. *de lege agr.* 2.21.56-57.

⁷⁴ Su Liv. 45.13.15 v. *supra* in ntt. 26 e 27.

⁷⁵ F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 21. Seguendo l'eminente studioso si dovrebbe allora intendere la forma *possideo* della legge del 111 a.C. (linee 14, 18, 32, 40, 50, 82, 83, 88), coniugata al tempo infinito, nel senso di *possidere* = 'besitze, halte besetz', 'possiedo'; 'occupo come mio', dal greco ἔδος; in latino *potis + sedeo*, *sedere* = 'sono seduto'; *sido*, *sidere* = 'ich sitze', 'mi siedo', 'mi poso'; cfr. A. ERNOUT, A. MEILLET, voce 'possideo', in *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris, 2001, 526: «"occuper comme sien propre" (Benveniste),

con o senza gravami di sorta, a prescindere dallo status del suo titolare (*cives, peregrinus*) e dalla collocazione geografica del bene (terreno italico o extraitalico). Anzi, se è vero che la legge epigrafica tentò di uniformare e ridurre a sistema le figure di appartenenza fondiaria dell'epoca, non sarebbe fuori luogo con il De Martino riconoscere nell'*ager privatus vectigalisque* di questa legge (anche italico) un «precedente storico finora non riconosciuto e poco studiato dell'enfiteusi»⁷⁶.

“posseder” (employé d’abord en parlant de biens-fonds; cf. la vieille formule du préteur, citée par Fest. 260,35 sqq.); s’est appliqué ensuite à toute sorte d’objets et est devenu, par affaiblissement, synonyme de *habēre*. Ancien, usuel»; G. SEMERANO, *Le origini della cultura europea*. II, *Dizionari etimologici. Basi semitiche delle lingue indoeuropee*, Firenze, 1994, 526. Si pensa che l’etimologia remota sia da **pot-sedēre*, per cui il possessore è ‘chi è stabilito sulla cosa’. Cfr. Cic. *pro Caec.* 94: *possidere propter usum fructum*; Plaut. *Mil.* 437: *iniuria es, falsum nomen possidere*; Ovid. *met.* 8.187: *omnia possideat, non possidet aëra Minos*; Prop. 1.18.2; Plaut. *Truc.* 13: *haec huius saeculi mores in se possidet*; Vulg. *Luc.* 10.25: *quid faciendo vitam aeternam possideo?* Così E. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Economia, parentela, società*, I, Torino, 2001, 67. Pur con tutte le cautele del caso, la forma del *possidere*, ossia nel senso di ‘chi è stabilito sulla cosa’, in diritto classico-giustiniano può aver assunto la configurazione che si desume da Ulp. 49 *ad Sab.* D. 45.1.38.8-9 (su cui v. anche *infra* in nt. 132) dove, avvenuta la separazione tra *possessio* e *dominium*, si vede come il *possidere* (ora figura giuridica autonoma), sia equiparato al *tenēre*; mentre *habēre* assume una duplice declinazione verbale per dire sia l’appartenenza della *res* al proprietario, che al non proprietario (nel caso di specie il depositario).

⁷⁶ Cfr. sul tema F. DE MARTINO, ‘*Ager privatus vectigalisque*’, in *Studi De Francisci*, I, Milano, 1956, 557 ss.; ma vi accenna già S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, Firenze, 1906, 510 e nt. 4 forse in base a F.C. VON SAVIGNY, *Il diritto*, cit., 99-102. Lo stesso F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 358 inquadra l’*ager privatus vectigalis*, come un tipo intermedio tra la proprietà privata e pubblica. In Africa definisce (ID., *Storia*, cit., 343) questa tipologia di assegnazione come la «terra venduta a cittadini romani in locazione perpetua mediante contratto di concessione di *ager vectigalis*». Per la teoria degli *agri vectigales* significativo quadro d’insieme (emblematico del dibattito di fine XIX secolo) in G.C. BURCHARDI, *Il sistema*, cit., 409-427.

4. L' 'ager privatus' della legge agraria epigrafica: possesso o proprietà?

Avendo esaminato più da vicino le fattispecie previste dalla legge del 111 a.C. viene da chiedersi allora in che misura l' *ager privatus optima lege*, e le forme a questo assimilabili, possano considerarsi delle forme di proprietà. Molto (a partire dall'etimologia⁷⁷) farebbe pensare alla

⁷⁷ Per l'aggettivo *privatus* nel significato di 'particolare', 'individuale' in fonti dell'età tardo repubblicana v. ad esempio Cic. *Verr.* II 5.52.136: *tibi apud eosdem privata navis oneraria maxima publice est aedificata*. Nel senso di *ius privatum*: Cic. *Brutus* 214: *non publicum ius, non privatum et civile cognoverat*. Ovidio parla di pascoli privati: *fast.* 5.286: *in privato pascere inertis erat*. Seneca, qualche decennio più avanti, userà l'espressione *per privatum* per indicare il passaggio di un corso d'acqua attraverso dei terreni in proprietà privata, mentre rende ancora l'idea della proprietà fondiaria in termini di *possessio*: Sen. *ad Luc.* 14(89).20. Infine, Cesare (*b. Gall.* 1.5.2) e Plinio (37.84), usano la parola per indicare delle costruzioni isolate (*aedificia privata*). Si può tuttavia risalire anche a Plaut. *Poen.* 775 (commedia rappresentata dopo la seconda guerra punica) dove il verbo *privo* è impiegato nel senso di 'sottrarre': *ut eo me privent atque inter se dividant*; o di 'individuale', 'personale': Plaut. *Pseud.* 865: *culcitulae privae centanibus binis*. Una conferma epigrafica è nel *SC. de Bacchanalibus* del 186 a.C. in cui già compare la contrapposizione *poplicod/privatod*. Cfr. FIRA I², 241,16. Questo modo di configurare l' *ager privatus* era noto a Catone (*orat.* 79 fragm. 206: *Accessit ager, quem privatim habent, Gallicus, Samnitis, Apulus, Bruttius*); ma già Plauto impiega *privatus* nel senso di 'singolo' o di semplice di 'cittadino', anche in opposizione a una carica pubblica (*Capt.* 166: *hic qualis imperator nunc privatus est*). Il dato trova conferma anche in Cicerone (*de leg.* 3.19.43; *Phil.* 11.25), Tacito *Agr.* 39.2 e ancora nel tardo Isidoro (*etym.* 9.4.30). Il significato di *privatus* tuttavia si chiarisce con una nota testimonianza di Festo, tratta dall'epitome di Paolo Diacono, da leggere insieme a Plauto (*Poen.* 775) appena citato e Cesare (*b. civ.* 3.90.3: *rem publicam alterutro exercitu privare*): Paul.-Fest. voce '*Privos privasque*' (Lindsay, p. 252,20): *Privos privasque antiqui dicebant pro singulis. Ob quam causam et privata dicuntur, quae uniuscuiusque sint; hinc et privilegium et privatus; dicimus tamen et privatum, cui quid est ademptum*. Qui si vede bene che *privatus*, da un lato, indica ciò che 'è del singolo' (come in Gai 2.11: *Privatae sunt quae singulorum hominum sunt*); mentre, dall'altro, ciò che 'è sottratto', 'tolto', ossia *ademptum*, come due facce della stessa medaglia. Questa ambivalenza è coerente quindi con una certa

proprietà quiritaria⁷⁸; o, come dice Vico, a un dominio quiritario⁷⁹. Si potrebbe parlare addirittura già di *dominium ex iure Quiritium* come in Gaio perché, il noto (già citato) *dominium loci* di Alfeno Varo in Paul. D. 8.3.30, non solo proverebbe l'uso come termine tecnico di *dominium* già nei giuristi di scuola serviana, ma riferendosi al riconoscimento di una servitù di acqua in una compravendita, attesterebbe anche un uso di *dominium* come indicazione di un diritto reale privatistico al posto di *mancipium* già almeno per la metà del I sec. a.C.⁸⁰

ambiguità che sembra caratterizzare la disciplina giuridica fondiaria romana lungo tutto il corso dell'età repubblicana.

⁷⁸ Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, 'Dominium' e 'possessio' nell'Italia romana, in *La proprietà e le proprietà*, in *Atti del Convegno di Pontignano (30 settembre – 3 ottobre 1985)*, Milano, 1988, 141-182, ora in *Scritti scelti*, I, Napoli, 2010, 395-436, spec. 426 il quale con riferimento all'*ager privatus vectigalisque* scrive: «Il carattere assoluto, valido *erga omnes*, di questo tipo di rapporti è confermato dall'ampiezza dei poteri riconosciuti ai concessionari: non solo quelli di trasmetterli per atti *inter vivos* o *mortis causa*, ma anche di poter costituire sui fondi in loro possesso tutti i possibili diritti reali limitati a favore di terzi. Sempre più dunque questo tipo di rapporti indicati nelle fonti con i verbi *frui habere possidere*, appare indistinguibile dalla proprietà quiritaria salvo che per l'onere di pagamento del canone periodico di contro alla immunità fiscale dei fondi italici». Indicazioni nei giuristi classici in Iav. 4 *epist.* D. 50.16.115: *ager proprietas loci est* (90 d.C.); Nerat. 6 *reg.* D. 41.1.13: *dominium, id est proprietas* (inizi II sec.) e Gai 2.11: *Privatae [res] sunt quae singulorum hominum sunt*. Ma sul punto ritorneremo più avanti.

⁷⁹ Il Vico come detto definisce il dominio 'quiritario' come dominio privato assistito da rivendicazione, mentre il 'bonitario' come una forma di possesso naturale, sebbene in senso diverso da Teofilo (v. per questo *supra* in nt. 17 e anche G. VICO, *Principi*, cit., 293).

⁸⁰ Per l'appartenenza delle servitù prediali più antiche al novero delle *res mancipi* già dal III sec. a.C. v. ora anche V. GIUFFRÈ, *Beni della vita e diritto*, in *Il bisogno del diritto. Momenti dell'esperienza romanistica*, Napoli, 2007, 27: «Quali *res* erano soggette a siffatto *mancipium*, erano *res mancipi*, *mancipia*? La *domus* con l'*heredium* ed i connessi *viae*, *itineri*, *rivi* che offrivano le possibilità più antiche di passaggio e di acquedotto». Su Alfeno Varo e i rapporti con Servio e la sua scuola v. ora con ponderoso ragguaglio di bibliografia M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*».

Tuttavia, sebbene *dominus* in luogo di *erus* cominci ad affermarsi in lingua latina già intorno alla metà del II secolo a.C.⁸¹, è altrettanto noto che un impiego generalizzato di *dominium* si evidenzia solo nei testi classico-giustiniane⁸²; mentre nelle fonti medio/tardo

Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana, Trento, 2010, 6-15, spec. per *dominium loci* 201, nt. 307.

⁸¹ Con bibl. di rif., v. ora O. SACCHI, 'Ager est, non terra'. Dall' 'ager privatus' alla 'forma agrimensorum': evoluzione di un paradigma tra natura, diritto, anomalismo e analogismo giuridico, in *AARC. QUESTIONI DELLA TERRA. Società, economia, normazioni, prassi in onore di M. Bianchini*, XXII, 2017, 172-175. Ma già G. NICOSIA, 'Brevis dominus', cit., 794, nt. 31, 795 su cui v. *supra* in nt. 67. Sappiamo inoltre che la sostituzione di *erus* con *dominus* è avvenuta nel *De agri cultura* di Catone, dunque nel corso del II secolo a.C. Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura*, cit., 442 ss. Dello stesso autore v. anche *La proprietà in Roma dalla fine del sistema patriarcale alla fioritura dell'ordinamento schiavistico*, in *La terra in Roma antica. Forme di proprietà e rapporti produttivi*. I, (Età arcaica), Roma, 1981, 135 ss. Siamo forse ancora di fronte a una manifestazione della capacità potestativa del *pater familias* e non quindi già alla qualificazione giuridica di una relazione proprietaria/patrimoniale tra un soggetto e una *res* (la particella di terreno viritana). Sul tema molto discusso v. L. SOLIDORO MARUOTTI, 'Proprietà assoluta', cit., 17, dove si ribadisce ancora la mancanza nel II secolo a.C. di vocaboli atti a esprimere compiutamente un'idea astratta della signoria giuridica su una cosa, cioè un'idea astratta di proprietà. Sulla questione v. anche *supra* in nt. 31.

⁸² A parte Gai 1.54 e 2.40, v. anche Gai 2.44 (*rerum dominia*); 3.59 (*dominium servi*); 3.154a (*erctum enim dominium est*); 4.16: (*ex iure Quiritium meum esse aio secundum suam causam*); Gai 2 *rer. cott. sive aur.* D. 41.1.1; D. 41.1.5.6 (animali domestici, galline e oche: *in nostro dominio tenentur*). Cfr. anche Flor. 6 *inst.* D. 41.1.6 (*ex animalibus dominio nostro*); 11 *inst.* D. 30.116.4 (*dominū servitus*); Marc. 1 *inst.* D. 1.5.5.1 (*dominium servi*); 14 *inst.* D. 48.6.5.1 dove si distingue tra *dominium* e *possessio* con riferimento a un rescritto di Antonino Pio 138-161 d.C. o a un decreto di Adriano 117-138 d.C.; si v. anche Callistr. 5 *cognit.* D. 5.1.37. Nei *Tituli ex corpore Ulpiani*: 19.2, 19.3, 19.7-9: (*rerum dominium*); 19.16: (*adiudicatione dominia nanciscimur per formulam familiae herciscundae*).

repubblicane, per la proprietà in genere, prevale l'uso di *mancipium* o assimilati⁸³.

Abbiamo già evidenziato inoltre come nella legge agraria epigrafica l'*ager privatus* sia configurato sempre come *possessio*; ed è stato sottolineato anche l'uso ripetuto di Cicerone del termine *possessiones* per definire le proprietà fondiarie scaturite dalla privatizzazione dell'*ager publicus*⁸⁴. Questo spiega l'assenza della parola *dominium* (o *dominus*) nella legge del 111 a.C.⁸⁵, resta aperto però il problema del rapporto tra *possessio* (*usus*) e *mancipium* nei modi di definire le forme di appartenenza fondiarie dell'età medio-tardo repubblicana (metà III-I a.C.).

E qui iniziano i dubbi. Mettendo infatti da parte il *dominium* classico-giustiniano (che separa il *dominium* dalla *possessio*) non vi sono dati sicuri per inquadrare con certezza la natura giuridica di tali *possessiones*. Cioè se siano da intendere nel senso dell'arcaico *mancipium*, dell'*in bonis habere* o *esse* pretorio (dato che questa figura giuridica è più tarda del *mancipium* quiritario, ma coeva all'*ager privatus* della legge del 111) o addirittura di un *tertium genus*⁸⁶.

Sempre pensando all'*ager privatus* della legge del 111, si pone poi anche la questione (che complica ulteriormente le cose) del coordinamento di tale fattispecie con il molto dibattuto schema gaiano del *duplex dominium*⁸⁷, che ammette, come è noto, un dominio bonitario

⁸³ Ancora in Plauto troviamo *mancupio dare* (*Curc.* 4.2.9; *Mil.* 1.1.23) e *mancupio accipere* (*Merc.* 2.3.112; *Pers.* 4.3.62; *Truc.* 2.2.19). Lucrezio *r. nat.* 3,971 scrive: *vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu*. L'etimologia di Varrone è nota: *l.L.* 6.85: *Mancipium quod manu capere*. Ma v. anche: *Cato orat.* 113 (*in viri potestatem*) e 114 (*agrum, quem vir habet, tollitur*); *Cic. ad fam.* 7.29.1; *Horat. epist.* 2.2,158-162 (*si propriumst, quod quis libra mercatur et aere; mancipat usus; qui te pascit ager, tuus est; te dominum sentit*); *Horat. sat.* 2.2,133 (*nunc ager Umbreni sub nomine, nuper Ofelli dictus, erit nulli proprius, sed cedit in usum nunc mihi, nunc alii*). In età augustea nella *Laudatio Murdiae* (CIL. VI.10230) si legge: *proprietati meae restituerentur*.

⁸⁴ Cfr. *supra* in nt. 28.

⁸⁵ Cfr. *supra* in nt. 43.

⁸⁶ Sulla questione v. *infra* in nt. 89.

⁸⁷ Sul *duplex dominium* v. con bibl. L. VACCA, *Il c.d. 'duplex dominium' e l' 'actio publiciana'*, in *La proprietà e le proprietà*, cit., 39-74; L. CAPOGROSSI COLOGNESI,

transitorio⁸⁸, accanto a un *dominium* detto *ex iure Quiritium* (ovvero dominio quiritario); ed esclude la cd. proprietà provinciale di cui le fonti, anche in questo caso, non parlano mai di *triplex dominium*⁸⁹. Lo stesso Gaio, distinguendo tra *praedia stipendiaria* e *tributaria*, per definire tali appartenenze usa il termine *proprium* come Cicerone e Orazio (lo vedremo più avanti)⁹⁰; ma complica le cose (forse per separare l'aspetto pubblicistico da quello privatistico della proprietà fondiaria in senso stretto?) affermando che il suolo provinciale è *dominium* del popolo romano e di Cesare, mentre al singolo spetterebbe solo una *possessio tantum* o l'usufrutto⁹¹.

voce *Proprietà*, cit., 197-202; ancora L. VACCA, 'Dominium', 'in bonis', *proprietà provinciale*, in *Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustinianeï*, Padova, 2006, 621-640; ora anche M. NARDOZZA, 'In bonis esse', cit., 36 ss., 106-113 e *passim*.

⁸⁸ Ampia discussione sul tema ancora in M. NARDOZZA, 'In bonis esse', cit., 6-27 e *passim*.

⁸⁹ Così sul punto G. FRANCIOSI, *Saggi sulle forme di appartenenza patrimoniale*, in *Munuscula. Scritti in ricordo di Luigi Amirante*, Napoli, 2010, 123-128, ora in *Opuscoli. Scritti di Gennaro Franciosi*, Napoli, 2012, 1075: «L'ideologia su questa 'purezza' e assolutezza del *dominium* trova uno strano riscontro in Gaio, che parla del *dominium (ex iure Quiritium)* come della 'vera' proprietà, sottolineando poi, presso i Romani, l'esistenza di un *duplex dominium*, di cui il secondo corno, costituito dall'*in bonis habere* di origine pretoria, che il vero *dominium* può tollerare accanto a sé, ma solo come alternativa transitoria. Certo, resta il problema della posizione dello straniero: che fine ha fatto nel frattempo l'*aeterna auctoritas*? Accanto a questo *duplex dominium* esisteva, e aveva grande rilievo economico, la proprietà provinciale: ma si trattava di un figlio spurio dell'ordinamento, che non giungeva così a configurare un *triplex dominium*». Sul tema v. anche L. VACCA, 'Dominium', cit., 621-628.

⁹⁰ Gai 2.21.

⁹¹ Gai 2.7. In parte ciò è spiegabile pensando che questa spettanza dei terreni dati a cittadini fuori dei confini dell'*ager Romanus*, come abbiamo visto, fu concepita anche prima della legge agraria epigrafica come una proprietà diversa (dal *mancipium* quiritario?) sul presupposto che questa fosse subordinata a un dominio sovrano della *res publica*, in ricognizione del quale, il privato concessionario doveva corrispondere un *vectigal* o altro peso annuo e quindi

Si comprende allora come tutto ciò abbia creato difficoltà all'interprete moderno abituato a pensare, sin dai suoi primi studi giuridici, di possesso, proprietà, usufrutto e affitto agrario, come di istituti distinti. Questa separazione, che è frutto di una sofisticata costruzione dogmatica dei giuristi classici, evidenziata da un lungo lavoro di esegesi svolto sui testi classico-giustinianeî dagli interpreti moderni, ha certamente senso per l'età imperiale e giustiniana (i frammenti giustinianeî, ancorché sospettabili di interpolazione, sono pur sempre testimonianze reali), ma appare forse prematura per l'epoca della legge agraria epigrafica volendo interpretare le fattispecie di questo testo in modo non decontestualizzato⁹².

facendo pensare più alle figure dell'usufrutto o dell'affittanza agraria. Così E. COSTA, *Storia del diritto romano privato*², Firenze, 1908, 92-93. La soluzione di Gaio (*nos autem possessionem tantum et usumfructum habere uidemur*) va letta con Ulpiano in Macer D. 2.8.15.1 dove il giurista di età severiana esclude che l'usufruttuario sia possessore: *Possessor autem is accipiendus est, qui in agro vel civitate rem soli possidet aut ex asse aut pro parte. Sed et qui vectigalem, id est emphyteuticum agrum possidet, possessor intellegitur. Item qui solam proprietatem habet, possessor intellegendus est. Eum vero, qui tantum usum fructum habet, possessorem non esse Ulpianus scripsit*. Gaio segue Giuliano che in Iul. 7 dig. D. 7.6.3 distingue tra *possessio usufructum* e *dominium usufructum*. La questione andrebbe approfondita, ma tutto ciò può essere un segno ulteriore dell'avvenuta separazione nella dottrina dei giuristi della età dei Severi tra le nozioni di *possessio* e di *dominium*. Sulle difficoltà di definire la signoria del *populus* sulle province, ancorché pensata come 'proprietà *sui generis*' per l'età tardo repubblicana, v. E. LO CASCIO, *Il 'princeps'*, cit., 30 e *passim*.

⁹² Sulla distinzione tra *possessio* e *dominium* nei testi della giurisprudenza classica cfr. B. ALBANESE, *Le situazioni possessorie nel diritto privato romano*, Palermo, 1985, 12-17 che sintetizza la questione richiamando (ID., *Le situazioni*, cit., 14) il noto frammento del giurista severiano Paolo (Paul. 54 ad ed. D. 41.2.1.1) dove Nerva figlio (I sec.): «nel tentativo di storicizzare i fenomeni di attribuzione di cose a persone, spiegava che il *dominium rerum* s'era sviluppato a partire *ex naturali possessione*». Sembrerebbe che in questo caso il Maestro palermitano subisca ancora l'influenza della tesi prevalente in dottrina sin dalla giuromanistica sette-ottocentesca e del primo novecento, ispirata dal Grozio, e costruita sulla nota definizione di Teofilo (*par.* 1.5.3) di dominio bonitario come diritto naturale che però è da ritenere, come Massimo Nardoza, antistorica e non riflettente

Inoltre, c'è da considerare la posizione dello straniero⁹³, un altro importante fattore di diversificazione degli statuti proprietari per il regime fondiario dell'età repubblicana, dato che la *res publica* sui territori conquistati, quando possibile (*foedera, amici, alleati, etc.*), in alternativa o insieme all'imposizione di un regime fiscale più o meno gravoso, tendeva

la realtà più antica (v. *supra* in nt. 17). Quanto al giurista Nerva questi si riferisce agli acquisti del *dominium* a titolo originario e non a figure proprietarie alternative al *dominium* quiritario. Cfr. Paul. D. 41.2.1.1: *Dominiumque rerum ex naturali possessione coepisse Nerva filius ait eiusque rei vestigium remanere in his, quae terra mari caeloque capiuntur: nam haec protinus eorum fiunt, qui primi possessionem eorum adprehenderint. Item bello capta et insula in mari enata et gemmae lapilli margaritae in litoribus inventae eius fiunt, qui primus eorum possessionem nactus est.* Comunque sulla questione in generale v. G. Franciosi *supra* in nt. 30. Nel merito mi pare che un punto fermo sia stato messo da L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La proprietà*, cit., 302: «È infatti agli anni che segnano il passaggio dal III al II secolo a.C. che possiamo far risalire l'affermazione, nella esperienza giuridica romana, delle figure dei *iura in re aliena*. Sino ad allora in effetti le diverse forme di godimento e di utilizzazione delle *res* erano molto probabilmente rientrate nella generica e indifferenziata categoria dell'appartenenza; espressa con il *meum esse* della formula della *vindictio*». Il principio *praedia vero absentia solent mancipari* in Gai 1.121 appare pertanto un adattamento posteriore di una realtà molto più antica, in un contesto profondamente mutato.

⁹³ Lo straniero era chiamato in antico *hostis*, come *peregrinus qui suis legibus utitur* (mentre il nemico *perduellis*). Cfr. Varro *l.L.* 5.1.3: *et multa verba aliud nunc ostendunt, aliud ante significabant, ut hostis: nam tum eo verbo dicebant peregrinum qui suis legibus uteretur, nunc dicunt eum quem tum dicebant perduellem.* Sulla questione v. G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato*³, Torino, 1995, 245 s. Sempre considerando Varrone (*l.L.* 5.3.33: *Ut nostri augures publici disserunt, agrorum sunt genera quinque: Romanus, Gabinus, peregrinus, hosticus, incertus*), e a completamento di quanto si dirà sull'*ager incertus* (forse il modo di dire l'*ager publicus populi Romani* per il diritto augurale: v. per questo *infra* in nt. 105), si potrebbe intendere l'*ager peregrinus* (sempre in termini augurali) come la terra disciplinata secondo regole ultronee, (come in età arcaica l'*ager Gabinus*) e poi quella conquistata per effetto dell'espansione bellica in età alto repubblicana (*dictus peregrinus a pergendo, id est a progrediendo*); mentre l'*ager hosticus* la preda bellica dell'età medio-tardo repubblicana.

ad assumere un atteggiamento conservativo verso la posizione giuridica dei precedenti proprietari.

Gaio inoltre, come noto, precisa che *apud peregrinos quidem unum esse dominium e quo iure etiam populus Romanus olim utebatur*⁹⁴. Tale posizione giuridica, che è forse riconducibile per analogia all'*aeterna auctoritas* decemvirale di cui parla ancora Cicerone⁹⁵, dimostra quanto radicata fosse nel diritto romano arcaico e repubblicano la considerazione del *mancipium* ruotante sulla posizione potestativa del *pater familias* come figura di appartenenza di riferimento⁹⁶.

Tenuto conto di tutto ciò, resta per me il dato offerto dalla linea 27 della legge agraria epigrafica che, come si è visto, riconobbe agli assegnatari un'appartenenza fondiaria strutturata come *possessio*, ma di incontestabile consistenza dominicale (*optuma lege privatus est, esto*)⁹⁷. E lo stesso può dirsi per le forme anomale (ibride o miste) dell'*ager privatus*

⁹⁴ Gai 2.40.

⁹⁵ Cic. *de off.* 1,37=Tab. 6.4 (FIRA I², 44): *Indicant duodecim tabulae: aut STATUS DIES CUM HOSTE, itemque ADVERSUS HOSTEM AETERNA AUCTORITAS [ESTO].*

⁹⁶ Rispetto allo straniero, si è parlato comunque di una proprietà dei *peregrini*, di pertinenza del *ius gentium*, con un regime giuridico esteso anche ai *cives* romani, una posizione corrispondente all'*ager peregrinus* del diritto augurale, a cui Caracalla avrebbe posto fine solo nel 212 d.C. con l'estensione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero. Cfr. B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*⁴, Milano, 1972, 231-232 che segue questa impostazione che è di matrice pandettistica (così A. GUARINO, *Diritto*, cit., 708, nt. 61.2.1). Questi problemi riguardano una fase risalente del diritto romano, ma forse coinvolgono anche la garanzia per l'evizione nella *mancipatio* che, di fronte al divieto di usucapione degli stranieri (dunque per l'età più antica, anche i plebei, dato che l'*usucapio* era *ius proprium civium Romanorum*), per ragioni di equità diventò perpetua. Così G. FRANCIOSI, *Per la storia dell'usucapione immobiliare in Roma antica. Un capitolo della storia delle dodici tavole*, in *SDHI*, 59, 2003, 128. Sull'evoluzione della nozione di *auctoritas* v. ora G. GUIDA, *La tutela del compratore in caso di evizione fra garanzia e responsabilità. Soluzioni giurisprudenziali romane e problemi teorici attuali*, Napoli, 2013, 23 ss.

⁹⁷ Cfr. *supra* in ntt. 55 e 64. Sui modi di configurare la proprietà in età arcaica v. *supra* in ntt. 31, 67 e la nota che precede.

*vectigalisque*⁹⁸; anche queste delle appartenenze individuali soggette, come detto, a un regime disciplinatorio diversificato, tuttavia sempre orientato verso un loro riconoscimento di natura dominicale⁹⁹.

Ciò spiega anche perché, la dottrina giusromanistica, per inquadrare coerentemente la figura dell' *ager privatus datus adsignatus* nella storia della proprietà romana in genere, e in specie agraria, abbia provato ad affrontare la questione partendo dal dato oggettivo (il dato letterale lo impone) che si tratta di una forma di *possessio*; pur se diversa dalla *possessio* classica e giustiniana. In quest'ottica, come detto, Antonio Guarino ha parlato genericamente (ma forse un po' forzando) di una *possessio* 'extragiuridica' in regime di concessione sempre revocabile¹⁰⁰.

⁹⁸ H.B. MATTINGLY, *The agrarian law*, cit., 284: «However that may be, there can be no doubt that in *lex agraria* 19 f. the *ager publicus* that had been made private was specifically exempted from any *vectigal*. The anomalous category of *ager privatus vectigalisque* subsists, but it is now of minimal importance». Sull' *ager privatus vectigalisque* come categoria ibrida o mista del Rudorff v. O. SACCHI, *Regime*, cit., 357.

⁹⁹ Mi pare utile ricordare sull'argomento G. GROSSO, *Recensione a L. Labruna, 'Vim fieri veto'*, cit., in *BIDR*, 74, 1971, 352: «Tiberio Gracco agli inizi fu sollecitato e sostenuto da un gruppo illuminato di senatori, tra cui lo stesso console, il giurista P. Mucio Scevola, e ne veniva fuori il legame giuridico e politico della legislazione agraria con quella *de modo agrorum*. Per altro verso la reazione nobiliare alle riforme graccane, e l'affossamento pratico di queste, si concludeva nella legge agraria epigrafica del 111 a. Cr. colla definitiva trasformazione in proprietà dei possessi nei limiti fissati dalla legge di Tiberio Gracco, giudicati dunque sufficienti alle classi dominanti di possessori terrieri».

¹⁰⁰ A. GUARINO, *Ragguaglio*, cit., 127, senza menzionare l' *ager privatus*, inquadra l' *ager publicus* come una forma di *possessio* extragiuridica, proponendo una similitudine con l' *ager occupatorius* nella sua fase storica più recente: «Sfera di applicazione residua della *possessio* extragiuridica fu costituita dall' "ager publicus", dal terreno della comunità statale, quando non fosse in comunanza tra i cittadini e fosse assegnato in "godimento provvisorio" a singoli *patres familiarum*. principalmente come "ager occupatorius", concesso dalla repubblica a titolo revocabile (con o senza il pagamento di un canone periodico), oppure (il più delle volte) come "ager quaestorius", concesso dai magistrati *quaestores* in sfruttamento subordinato al pagamento di un corrispettivo ed eventualmente anche di un

canone periodico. Non è il caso di dare ulteriori ragguagli in proposito. Qui basta sottolineare che i concessionari di *agri publici* a titolo provvisorio furono considerati, almeno nel periodo preclassico, non titolari di un *ius in re*, ma solo di una *possessio* (extragiuridica) sugli stessi». Deporrebbe in tal senso l'inusucabilità dell'*ager publicus* di cui parlano Frontino <de contr. agr.> 1-4 (Lachmann, p. 36) e Gaio (4 ad ed. prov. D. 41.3.9; 2.10-11), ma sono fonti tarde. Il primo, inoltre, non menziona l'*ager publicus* e l'*ager privatus* nel suo trattato de *agrorum qualitate*: Iul. Front. de agr. qual. 1-5 (Lachmann, p. 1): *Agrorum qualitates sunt tres; una agri divisi et adsignati, altera mensura per extremitatem comprehensi, tertia arcifinii qui nulla mensura continetur*. Mentre il secondo (Gai 2.21) parla dei *praedia provincialia* in termini di proprietà del popolo romano (*stipendiaria*) o dell'imperatore (*tributaria*). Ad ogni modo, la lettura del Guarino, a mio sommesso avviso, non chiarisce il disposto normativo della legge agraria del 111 a.C. per almeno tre ragioni: a) definire 'extragiuridica' una 'concessione' di magistrati della *res publica* dotati di *imperium*, relative ad assegnazioni fondiari disposte *ex lege* mi pare una contraddizione in termini anche se riferita all'antico diritto quiritario; b) è improbabile che il legislatore del 111 a.C. seguisse ancora lo schema della 'concessione sempre revocabile'. Tanto più che la *possessio* sancita nelle assegnazioni della legge *de quo* presenta una consistenza giuridica molto diversa dall'*ager occupatorius* (su cui v. *infra* in nt. 133); c) infine, l'affermazione per cui «i concessionari di *agri publici* a titolo provvisorio furono considerati, almeno nel periodo preclassico, non titolari di un *ius in re*, ma solo di una *possessio* (extragiuridica) sugli stessi», appare una retroproiezione, riveduta e corretta, della tesi per cui l'*ager privatus vectigalis* fosse una figura di *ius ad rem*. La tesi risale almeno all'Eineccio ed è formulata sulla base di argomentazioni controfattuali costruite sull'idea classico-giustiniana di *possessio*. Cfr. J.G. HEINECCIUS, *Elementa juris civilis secundum Ordinem Institutionum commoda auditoribus methodo adornata editio nova revisa*, Lausannæ, 1766, 147 in base a Ulp. 53 ad ed. D. 39.2.13.1; Gai ad ed. praet. urb. 39.2.19 pr.; Ulp. lib. sing. reg. D. 44.7.25 pr.; Paul. 47 ad ed. 39.2.3. Sostenitore della tesi di una *possessio* come *ius in re*, fu invece, tra gli altri, A. VINNIUS, *In Quatuor Libros Institutionum Imperialium commentarius, Academicus & Forensis. Jo. Gottl. Heineccius JC. Recensuit & Prefationem Notulasque adiecit*, I, Venetiis, 1748, 167. Sulla qualificazione del possesso tra i diritti reali insieme a *dominium*, *hereditas*, *servitus* e *pignus* i giureconsulti settecenteschi dibatterono molto. Si v. G.G. EINECCIO, *Elementi*, cit., 233, nt. a. L'argomento principale che portò sin dal Settecento i romanisti a escludere il *ius possessionis* dal novero delle fattispecie di *ius in re* (prima ancora del Savigny) fu che *amissa possessione locum non habet actio realis adversus quemcumque possessorem, sed*

In alternativa (e in modo forse meglio corrispondente alla realtà dell' *ager publicus* e *privatus datus adsignatus* della legge del 111) il De Martino riconduce il tutto a una sorta di normazione di rilevanza pubblica, citando come precedente emblematico un *decretum* di Emilio Paolo del 189 a.C. dove la terra ai Lascutani viene concessa col criterio dell'opportunità politica (*quod vellet*)¹⁰¹; in modo analogo a quanto fatto per la provincia siciliana¹⁰². Questa idea, non nuova, era stata già esplicitata da Emilio Costa in base a riscontri testuali abbastanza plausibili¹⁰³.

Acquisterebbe peso quindi in questo quadro l'ipotesi per cui l' *ager publicus datus adsignatus* possa rientrare nella vaga categoria dell' *ager incertus* dei *genera agrorum* augurali menzionata da Varrone (dove l' *ager publicus* così come l' *ager privatus* sono assenti)¹⁰⁴. Posto che né le riforme

remedium personale unde vi. Accettando l'interpretazione di Sisani per il quale la l. 18 della *lex* del 111 contemplerebbe l'interdetto *unde vi* a tutela delle sue assegnazioni solo fino all'entrata in vigore di tale legge, tale postulato cadrebbe; anzi, sarebbe questo un argomento forte per considerare la *possessio* di tale legge come una tipologia di *ius in re*. Sulla questione v. anche *supra* in ntt. 65, 35 e *infra* 182.

¹⁰¹ Cfr. *Decr. proc. Hisp. Ult.* (CIL I².614 = II.5041 = FIRA I², 305,5): *agrum oppidumqu(e), | quod ea tempestate posedisent, | item possidere habereque | iousit, dum populus senatusque | Romanus vellet*. Su cui F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 358, nt. 81 e p. 342, nt. 43 ove bibl. di riferimento.

¹⁰² Cic. *Verr.* II 3.6.12-13: *Siciliae civitates sic in amicitiam fidemque accepimus ut eodem iure essent quo fuissent, eadem condicione [13] populo Romano parerent qua suis antea paruissent*. L'accostamento è sempre di F. DE MARTINO, *Storia*, 358, nt. 81.

¹⁰³ E. COSTA, *Storia*, cit., 93: «L'altra (*sc.* figura di proprietà) è la spettanza dei terreni dati a cittadini fuori dei confini dell' *ager Romanus*. Spettanza che differisce dal *dominium* esistente sopra di questo, in quanto si concepisce subordinata ad un dominio sovrano dello Stato, in ricognizione del quale il privato concessionario deve corrispondere un canone o *vectigal* annuo: e però oscilla in certa guisa verso la figura dell'usufrutto e del rapporto costituito dal contratto d'affitto».

¹⁰⁴ Varro *l.L.* 5.3.33: *Ut nostri augures publici disserunt, agrorum sunt genera quinque: Romanus, Gabinus, peregrinus, hosticus, incertus; ... incertus is, qui de his quattuor qui sit ignoratur*.

graccane, né la *lex agraria* del 111 a.C. (che tentarono di trasformare *ex lege* la *possessio* dell'*ager publicus* in proprietà quiritaria), né la guerra sociale, riuscirono a risolvere in modo soddisfacente il problema agrario (che era anzitutto politico). Se è possibile qualificare *incertus* 'ciò che non soddisfa una prova di legittimità'¹⁰⁵, la categoria augurale dell'*ager incertus* di Varrone potrebbe essere un indizio significativo di questa difficoltà. Non è mia intenzione sovrastimare una suggestiva testimonianza di Cicerone che usa la stessa espressione di Varrone¹⁰⁶, di sicuro la soluzione di qualificare i possedimenti di *ager publicus* in Italia secondo la categoria dell'*ager Romanus* del diritto augurale concordata con gli Italici, non fu più sufficiente a gestire la complessità dei rapporti agrari nel quadro del costituendo assetto giuridico-costituzionale dell'*imperium* romano al tempo di Cesare e Augusto¹⁰⁷.

Prenderebbe allora consistenza l'idea che insieme all'*ager publicus*, la figura dell'*ager privatus* della legge agraria epigrafica, come appartenenza patrimoniale o proprietà fondiaria *possessio tantum*, abbia seguito un suo percorso storico autonomo, prima di affermazione, poi di integrazione e poi di graduale decadenza (evoluzione regressiva), a fronte di una contestuale e altrettanto graduale affermazione di una nozione astratta di *dominium* nei giuristi della tarda repubblica e poi classico-giustiniane, come figura separata dalla *possessio*.

¹⁰⁵ Cfr. M. LENTANO, *La prova del sangue. Storie di identità e storie di legittimità nella cultura latina*, Bologna, 2007, 99-101 che cita a sostegno di questa interpretazione di *incertus* Cic. *de inv.* 1.2 (*nemo nuptias viderat legitimas, non certos quisquam aspexerat liberos*) e Pomp. *Mela Chor.* 1.45 (ca. 43 d.C.) sulla popolazione dei Garamanti (*passim incertique nascuntur*).

¹⁰⁶ Mi riferisco a Cicerone che nel 63 a.C., attaccando la *rogatio agraria* di Servilio Rullo, dichiara pubblicamente (*de lege agr.* 3.4.14): *Habet incertos ac nullo iure possessos; confirmabuntur optimo iure. Habet publicos; reddam privatos.*

¹⁰⁷ L'estraneità dell'*ager publicus* e dell'*ager privatus* al sistema dei *genera agrorum* augurali non agevolò certamente il riconoscimento di tali figure nell'ordinamento giuridico romano ancora basato sulla tradizionale concezione dell'*ager Romanus*. Basti pensare che dopo il re Servio Tullio le fonti registrano in età repubblicana un allargamento del *pomerium* solo con Silla. Cfr. Liv. *per.* 1.23; Tac. *ann.* 12.23-24.

Questo però implicherebbe di escludere che il cd. *modello romanistico della proprietà* esclusivo, unitario e assoluto, trovasse già piena collocazione nel processo di evoluzione giuridica della proprietà degli ultimi due secoli della repubblica. Del resto, solo in Gaio troviamo una formulazione del *mancipium* arcaico come *dominium ex iure Quiritium* e una chiara considerazione della proprietà quiritaria come astrazione (*nudum ius Quiritium*). La strada giusta potrebbe essere quindi di ricostruire le modalità di questo percorso storico senza il condizionamento dell'idea dell'esistenza di una proprietà apoditticamente intesa *ab origine* ben distinta dal possesso e come ipostasi di un concetto immobile, da sempre esistito, ma forse privo di base reale¹⁰⁸.

5. L'opposizione 'mancipium/usus' in due fonti della tarda repubblica

Non contemplato nel diritto augurale, ma certamente imposto dalla legge intorno alla metà del II sec. a.C. (con la legge agraria di Catone e Appiano¹⁰⁹, le leggi Sempronie e la legge del 111 a.C.), la chiave per inquadrare l'*ager privatus datus adsignatus* (una figura posta dalle fonti a metà strada tra il *mancipium* quiritario e il *dominium ex iure Quiritium* di Gaio), sembra quindi potersi cogliere nel contrasto tra *mancipium* e *usus* (*dominium* e *possessio* per la giurisprudenza classica e moderna) che è un topos ben attestato nelle fonti sin dalla tarda repubblica¹¹⁰.

Fanno molto riflettere (ancorché fonti non giuridiche) un noto episodio dell'epistolario di Cicerone e un forse meno conosciuto luogo delle *Epistulae* di Orazio¹¹¹.

¹⁰⁸ Cfr. per questo G. FRANCIOSI, *Saggi*, cit., 1078. Precisazioni terminologiche e sostanziali sul cd. *modello romanistico della proprietà* in L. SOLIDORO MARUOTTI, *Pluralità di forme*, cit., 213; EAD., *La tradizione*, cit., 242 e *passim*; EAD., *Riflessioni*, cit., 1-34.

¹⁰⁹ App. *b.civ.* 1.8.33-34 su cui v. *supra* in nt. 10.

¹¹⁰ Sui problemi posti da Fest. voce 'Possessiones', Lindsay, p. 277,4, v. *infra* in nt. 114 e 132.

¹¹¹ Cic. *ad fam.* 7.29.1; 7.30.2; Horat. *epist.* 2.2,158-162.

La testimonianza di Cicerone, già molto bene indagata¹¹², riguarda uno scambio epistolare datato 45(ottobre)/(gennaio) 44 a.C., dove l'oratore, scherzando con l'interlocutore Manio Curio (che esercitava la mercatura a Patrasso), carissimo amico suo e di Attico, risponde alla sagace provocazione del suo interlocutore, affermando che colui che usufruisce e gode di un bene, ne è il vero proprietario (*id enim est cuiusque proprium, quo quisque fruitur atque utitur*)¹¹³.

Il Retore usa la perifrasi *proprium te esse* (come sinonimo di *mancipium* in opposizione a *usus* come in Fest. voce 'Possessiones', Lindsay, p. 277,4: *Possessiones appellantur agri late patentes publici privatique, qui[a] non mancipatione, sed usu tenebantur, et ut quisque occupaverat, coll[ebat et poss]idebat*¹¹⁴) che è a mio avviso un modo per rappresentare

¹¹² L. SOLIDORO MARUOTTI, *Pluralità di forme*, 215, nt. 27, vede qui un esempio di 'doppia appartenenza' o di 'proprietà funzionalmente divisa'. In effetti Cicerone, scherzando col suo interlocutore, e rispondendogli a tono, gioca sulla differenza tra la condizione di chi gode i frutti di un bene e di chi ne è il proprietario. Quindi all'amico che dice dalla Grecia di essere in proprietà di Attico (χρήσει μὲν = *in mancipio*), mentre di Cicerone solo in usufrutto (κτήσει δὲ = *possessio* in senso avversativo al già detto), che in realtà il vero proprietario è chi gode dei frutti.

¹¹³ Cic. *ad fam.* 7.29.1; Cic. *ad fam.* 7.30.2.

¹¹⁴ Anche la voce 'Possessiones', (Lindsay, p. 277,4) di Festo - così come il suo ricalco in Isid. *etym.* 15.13.3: *Possessiones sunt agri late patentes publici privatique, quos initio non mancipatione, sed quisque ut potuit occupavit atque possedit; unde et nuncupati* - è stata molto ben indagata. Cfr. almeno con bibl. prec. G. FALCONE, *Ricerche sulle origini dell'interdetto 'uti possidetis'*, in *AUPA*, 44, 1996, 190 ss.; F. SERRAO, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, I.1, Napoli, 1999, 384 s.; G. NICOSIA, *Il possesso. I, Dalle lezioni del corso di diritto romano 1995-96*, Catania, 1997, 131. V. però anche le considerazioni in sede di commento alla legge del 111 a.C. di O. SACCHI, *Regime*, cit., 122, 182-185 e *passim*. F. SERRAO, *Diritto privato*, cit., 385, legge la glossa festina insieme al passo isidoreo (giudicando il primo genuino e una comune derivazione per entrambi da fonti gromatiche), ma segnalando la contrapposizione tra il modo di acquisto della proprietà mediante *mancipatio* (per cui il *mancipio accipiens* dichiarava la suità attraverso il *meum esse ex iure Quiritium aio*, come per la *possessio* di Elio Gallo in Fest. voce 'Possessio', Lindsay, p. 260,28) e l'*usus* come fonte genetica dell'*occupatio* dell'*ager*

publicus. Si sarebbe stabilito così il legame tra l'*occupatio* dell'*ager publicus* e la *possessio* fondiaria. Lo studioso solleva però un problema riguardante l'espressione *agri late patentes publici privatique* che sarebbe a suo dire insolubile. Non si capirebbe bene, cioè, se la fonte indichi due categorie di *agri* ovvero una sola; nel primo caso, verrebbe indicato un *ager publicus* occupato e anche posseduto dai privati, ipotesi da qualcuno suffragata anche dalla categoria dell'*ager privatus vectigalisque* della legge del 111 a.C. (ll. 49 e 66). Cfr. per questo F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 358, nt. 82. Il Serrao esclude tale possibilità, considerando che in nessun caso le fonti ricollegano la *possessio* dell'*ager privatus* a un'*occupatio* ammessa dal costume (*mos*) e quindi *iure*. Sottolineando inoltre che la *possessio* dell'*ager privatus* veniva conferita solo mediante la legge. Il riscontro con quanto scrive Isidoro porterebbe inoltre a escludere che si tratti di una lezione insitica di tale fonte, magari dovuta alla fantasia di qualche copista. Resterebbe quindi l'ipotesi di una sola categoria di *ager publicus* (che è la teoria prevalsa in dottrina: v. *supra* in ntt. 14 e 16) definita tuttavia dal Serrao una contraddizione in termini perché l'*usus* dei possessori di *ager publicus* quale *occupatio* trova titolo nel *mos* (possibilità o *spes colendi*) e non nella legge come è per la *possessio* degli *agri privati*. Il problema quindi per il Serrao resterebbe insoluto. Con ind. bibl. v. anche G. FALCONE, *Ricerche*, cit., 194, nt. 174. G. NICOSIA, *Il possesso*, I, 132, risolve l'aporia ritenendo che il riferimento agli *agri publici*, legati al fenomeno dell'*ager occupatorius*, sarebbe rimasto per designare le *possessiones* di *ager publicus* e *privatus* perché, nel corso del tempo, si sarebbe trasformata la *possessio publica* in *privata* e quindi Festo avrebbe in sostanza fatto riferimento alle grandi proprietà private (in seguito dette *latifundia*). Così anche C.A. CANNATA, 'Possessio', 'possessor', 'possidere' nelle fonti giuridiche del basso impero. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell'epoca postclassica, Milano, 1962, 9 s. e A. BIGNARDI, «Controversie agrorum» e arbitrati internazionali. Alle origini dell'interdetto 'Uti possidetis', Milano, 1984, 75. Quanto alla contrapposizione tra *mancipatio* e *usus* come titolo di acquisto, G. NICOSIA, *Il possesso*, I, 133 lo spiega suggerendo di pensare al momento del trapasso da *agri publici* in *privati*. Una volta acquisita la *possessio* dell'*ager publicus* mediante *usus*, questo si trasformerebbe in *ager privatus* potendosi trasferire poi mediante *mancipatio*. Lo studioso offre dunque un argomento in più a favore della considerazione dell'*ager privatus* come una specie di appartenenza o proprietà, separata e autonoma, rispetto all'*ager publicus*.

l'appartenenza secondo la lezione arcaica del *meum esse aio ex iure Quiritium*. Cioè una fattispecie potestativa corrispondente al *dominium* classico come già in Seneca (*proprium quisque in rebus suis dominium habeat*)¹¹⁵.

Altrettanto indicativa, e forse ancor più rivelatrice, è invece una testimonianza di Orazio, già nota già, almeno, al giureconsulto Edmondo Merillio e anche citata da Domenico Cavallari, titolare della cattedra di Istituzioni di diritto romano presso la Regia Accademia di Napoli (ambidue coetanei del Vico)¹¹⁶ e ripresa alla fine del XIX secolo dal De Ruggiero¹¹⁷:

Horat. *epist.* 2.2,158-162: *Si propriumst, quod quis libra mercatur et aere, / quaedam, si credis consultis, mancipat usus: / qui te pascit ager, tuus est, et uilicus Orbi, / cum segetes occat tibi mox frumenta daturas, / te dominum sentit*¹¹⁸.

Da questa fonte si evince anzitutto che tra i giusromanisti settecenteschi già molti avessero compreso (prima della scoperta del Gaio veronese) che la giurisprudenza romana medio-tardo repubblicana avesse equiparato, mediante il meccanismo dell'*adeptio domini*, l'*in bonis habere* originato da *nuda traditio* al *mancipium* quiritario¹¹⁹. E inoltre che

¹¹⁵ Sen. *ben.* 7.5.1.

¹¹⁶ Cfr. E. MERILLIO, *Observationum libri*, VIII, Neapoli, 1720, 1-319, spec. 316; D. CAVALLARI, *Institutiones Iuris Romanæ*, I-II, Neapoli, 1778, I, 265.

¹¹⁷ E. DE RUGGIERO, voce '*Agrariae leges*', in *Enc. giur.*, I, parte II.1, Milano, 1892, 738, nt. 4 che cita Liv. 7.18.4 dove, nel quadro del conflitto patrizio-plebeo per l'accesso al consolato, lo storico per dire in modo figurato dell'esclusività della carica consolare avuta fino a quel momento dai patrizi scrive: *aut totum possidendum quam possessionem integram a patribus accepissent*.

¹¹⁸ Propongo qui la traduzione di Mario Scaffidi Abbade tratta da ORAZIO, *Tutte le opere*, Roma, 1992, 455: «Peraltro è vero che tu sei padrone/di ciò che compri, a peso o con denaro,/ma molte cose diventano nostre,/come i giuristi dicono, con l'uso,/quindi il fondo che ti nutre è tuo ...».

¹¹⁹ Il Merillio e Cavallari conoscevano già la proprietà pretoria (*in bonis habere*) grazie a una testimonianza di Boezio (dove il filosofo romano commentando il terzo libro *Topica* di Cicerone si sofferma su un passo del primo libro delle

Istituzioni di Gaio) e quindi, seguendo Tit. Ulp. 1.16; Theoph. *par.* 1.5.4 e l'idea di *possessio* come *res non corporalis* in J.G. HEINECCIUS, *Elementa*, cit., 230 ss., teorizzarono la differenza tra il dominio quiritario e il dominio bonitario in base all'avvenuta usucapione: «Si enim dominus erat ex iure Quiritium, tradizione pura, ut loquitur Boetius, non trasfererat dominium ex iure Quiritium, sed dominium in bonis: & opus erat usucapione, ut ei dominium plenum adjiceretur». La citazione è tratta da E. MERILLIO, *Observationum*, cit., 315 s. Il passo di Boezio è il seguente: «Boet. lib. 3 *comment. in Topic. M.Tull. ex lib. I. Institut. Gaji: Si re, quae mancipata est, nulla solennitate interposita tradatur; abalienari non poterit, nisi ab eo, cui traditur, usucapiatur. Quae cum ita sint, recte definita est secundum divisionem, abalienatio rei mancipi, scilicet quae aut nexus traditione, aut in iure cessione perficitur: nam pura traditione abalienatio rei mancipi non explicatur*». Fra l'altro, il Vico può aver tratto la distinzione tra dominio quiritario, bonitario e *plenum* proprio da questo passo di Boezio citato dal Merillio. La teoria dell'Einuccio deve molto alle indagini svolte dai 'Culti' nel XVI secolo sulla distinzione tra *res mancipi* e *res nec mancipi* in base alla commentario ai *Topica* di Cicerone; v. almeno J. CUJACIUS, *Paratitla in Codicis Iustiniani lib. VII, de usucap. transform.*, in *Opera omnia*, II, Neapoli, 1758 c. 469 ss. e G. BUDÈ, *Annotationes Priores et Posteriores Gulielmi Budei Perisiensis, Consiliarij Regij, ac libellorum supplicum in Regia magistris*, in *Pandectas*, Lutetiae, 1556, c. 25 ss. rispetto ai quali per il tema in questione v. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei «iura praediorum» nell'età repubblicana*, I, Milano, 1976, 59 ss.; M. NARDOZZA, 'In bonis esse', cit., 8, nt. 9. Il pensiero di Einuccio (che a sua volta riprende B. HUBERO, *Praelectiones ad Iustiniani lib. IV, par. XII*) è riportato in una sintesi accurata di R.T. TROPLONG, *Commentario*, cit., 185 s. da cui si apprende che lo Ubero tendeva a considerare il possesso fuori dalla distinzione tra diritti reali e personali. Quindi: non *ius in re*, ma neanche *ius ad rem*. Incide sul tema però anche la costruzione dogmatica settecentesca sulla distinzione tra *possessio civilis* e *possessio naturalis* ispirata dal Cujacio (1522-1590) che definì tale diade *duplex possessio* e in effetti, a voler seguire il giureconsulto francese, è difficile stabilire se la *possessio* della *lex* del 111 sia una *possessio iure* o *corpore*. È intuitivo che fosse entrambe le cose e comunque ha il suo peso il fatto che il Cujacio prendesse le fonti giustiniane come riferimento. Cfr. J. CUJACI, *Tolosatis Opera ad parisiensem fabrotianam editionem diligentissime exacta in tomos XIII. distributa*, Prati, 1836, I, cap. XXXIII, c. 381: «Duplex possessio, naturalis et civilis. Duplex possessio, una quae iuræ consistit altera quae corpore, l. 10. C. de acquir. possess. Augustinus in serm.: de vita clericorum. Quod videtur (inquit)

tali giuristi, in ogni caso, fossero inclini a considerare tale fattispecie come un' appartenenza dominicale individuale.

Da questa fonte si rileva però anche un indizio suggestivo sulla possibilità che questi giuristi (*quaedam, si credis consultis*) avessero equiparato l' *in bonis habere* originato da *nuda traditio* al *mancipium* quiritario (gli stessi dell' *actio Publiciana*?); o che, comunque, considerassero tale appartenenza già in senso dominicale, assimilando il possesso (*usus*) del bene in godimento al *mancipium* quiritario (*mancipat usus*)¹²⁰. Il secondo libro delle *Epistulae* di Orazio fu pubblicato nel 13-12 a.C., quindi il poeta può aver alluso a dei giuristi dell'epoca preclassica (fino all'82 a.C., anno della morte di Q. Mucio *pont. max.*¹²¹; ma una data

possidere sicut iuresperiti loquuntur, jure non corpore. Escludendo, sempre in base a C. 7.32.10 (a. 314), anche la possibilità di una *tertia possessio* (*u.l.c.*): «Hæc naturalis sive corporalis dicitur, illa civilis, nulla est tertia, quæ dicatur naturalis et civilis». Ciò spiega l'integrazione 'iure Quiritium' (proposta da Huschke; Müller e Serrao) in Fest. voce 'Possessio' (Lindsay, p. 260,28) nel segmento della glossa che segue: «Itaque in legitimis actionibus nemo ex (iure Quiritium) possessionem suam vocare audet, sed ad interdictum venit, ut praetor his verbis utatur: "Uti nunc possidetis eum fundum quo de agitur, quod nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis, ita possideatis, adversus ea vim fieri veto"». F.C. VON SAVIGNY, *Il diritto*, cit., 24-25 cita l'ipotesi del Cuiacio sulla *duplex possessio*, ma non tiene conto della testimonianza di Festo (Lindsay, p. 260,28) che invece attesta che i giuristi romani (Elio Gallo) discussero di questo problema già in età repubblicana e, molto probabilmente, proprio negli anni intorno alla legge del 111 a.C. Su tale fonte v. ora M. VARVARO, *La definizione della 'possessio' nel Festo Farnesiano fra tradizione manoscritta, edizioni e interpretazione storiografica*, in *Scritti per A. Corbino*, cit., 7, 418 e *passim*. Ma v. anche *infra* in nt. 150.

¹²⁰ Il passo è preceduto da un altro frammento, sempre di Orazio, estratto dal secondo libro delle *Satire* (31-29 a.C.) dove l'idea di proprietà 'pubblica' di un *ager* è resa con *proprius* (come anche in Gai 2.21) in opposizione a *usus*: Horat. sat. 2.2.133: *nunc ager Umbreni sub nomine, nuper Ofelli dictus, erit nulli proprius, sed cedit in usum nunc mihi, nunc alii*. Forse era questa l'impostazione tradizionale rispetto a quella più innovativa dei giuristi citata dal poeta nelle *Epistulae*.

¹²¹ Indica questo termine simbolicamente O. BEHREND, «*Iusta causa traditionis*», in *'Tradere' ed altri studii*, Napoli, 1998, 31.

significativa può essere il 67 a.C., quando si pensa fu introdotta l'*actio Publiciana*), comunque non posteriori all'età di Augusto¹²².

Quanto all'attendibilità di questa fonte non avrei dubbi. A parte il credito datovi dai giusromanisti settecenteschi, colpisce il confronto di questa fonte con quanto si legge nell'epistolario di Cicerone dove il retore afferma che il vero proprietario (*cuiusque proprium*) è chi gode dei frutti (*quo quisque fruitur atque utitur*). Una condizione quindi analoga all'*usus mancipat* di Orazio e a quella dei titolari delle assegnazioni di *ager publicus* della legge del 111 a.C. (prima che, come in Ulp. in Macer 1 *de app.* 2.8.15.1, si facesse strada tra i giuristi romani l'ipotesi che l'usufruttuario non fosse un possessore). Se Cicerone avesse costruito la sua battuta su un'immagine priva di fondamento, l'avrebbe privata di gran parte della sua efficacia. Inoltre è difficile pensare che Orazio possa essersi inventato di sana pianta la citazione.

In conclusione direi allora che il contrasto tra *mancipium* e *usus* (su cui scherza Cicerone) trovi la sua sublimazione proprio in Orazio, dove l'appartenenza fondiaria (una forma di *possessio*, ossia 'il fondo che nutre') – ancora rappresentata (come nella *lex* del 111 a.C. alle ll. 9 e 10) secondo la lezione arcaica del *meum esse aio ex iure Quiritium* (*Si propriumst, quod quis*

¹²² La pubblicazione del II libro delle *Satire* di Orazio risale al 31-29 a.C. Cfr. ORAZIO, *Tutte le opere*, cit., 16. Uno dei protagonisti del processo di trasformazione dell'*ager publicus* in proprietà privata (*ager privatus*) fu certamente G. Lelio Sapiente (per cui si v. *supra* in nt. 10); tra gli appartenenti alla scuola muciana, menzionerei P. Mucio Scevola, accreditato come favorevole alla *lex Sempronia* di Tiberio Gracco (133 a.C.) e Q. Mucio Scevola augure (su cui v. *infra* in nt. 199). Per la trasformazione dell'*ager privatus* in *dominium ex iure Quiritium* i giuristi di I secolo di area sabiniana (analogisti e quindi conservatori) inquadrarono l'*ager privatus* come *proprietas*. Iav. 4 *epist.* D. 50.16.115. A quelli di area proculiana (anomalisti e quindi modernisti), si potrebbe invece attribuire l'affermazione del *dominium* come termine tecnico (per cui v. il *dominium, id est proprietas* di Nerazio in 6 *reg.* D. 41.1.13); che forse riprende un topos dei giuristi della scuola serviana, come mostra il *dominium loci* di Alfeno Varo in Paul. D. 8.3.30. Infine, la giurisprudenza di fine II secolo inquadrerà tali figure come beni privati (Gai 2.11: *res privatae*) e come *res mancipi* se in suolo italico (Gai 1.120-121; 2.31).

libra mercatur et aere; qui te pascit ager, tuus est, ... / te dominum sentit) e quindi come fattispecie di natura potestativa analoga al *mancipium* arcaico – sembra configurarsi come una costruzione giurisprudenziale (*si credis consultis*) per cui, sussistendo determinate condizioni, ‘possedere un bene sentendosi proprietari’ (*te dominum sentit*) equivaleva a esserlo (*usus mancipat*).

Per meglio dire, troviamo qui forse una chiara indicazione sull'avvenuta trasformazione dell'*usus* in *usucapio* (da *usus* + *capere*) dato che «usucapione vuol dire acquisto della proprietà»¹²³. Si osserva così il venir meno del tabù dei modi di acquisto della proprietà quiritaria solo con i tradizionali modi della *mancipatio* e della *in iure cessio* aggiungendosi a questo l'*usus* acquisitivo processuale. Con il perfezionamento del regime dell'usucapione, la consistenza dominicale dell'*ager privatus* della legge del 111 potrebbe aver trovato così, *ab aeterno*, anche un sostegno di matrice giurisprudenziale¹²⁴. Insomma, trasferito un bene mediante *traditio*, mancando contestazione e trascorso il tempo per l'usucapione, l'acquirente diventava *dominus ex iure civili*. In caso di contestazione prima dell'*adeptio domini*, con l'*actio Publiciana* il pretore poteva ‘fingere’ invece che tale termine si fosse consolidato. E quindi, come si legge in Orazio: *quaedam, si credis consultis, mancipat usus*.

¹²³ Così già F.C. VON SAVIGNY, *Il diritto*, cit., 6, il quale riconduce apoditticamente il termine biennale di usucapione per i fondi alle XII tavole come in Gai 2.42, trascurando le indicazioni di Cic. *top.* 4.23 e *pro Caec.* 19.54 (cfr. ID., *Il diritto*, cit., 5). Mentre la differenza è fondamentale perchè con l'*usus* si acquistava ancora la *potestas* su una *res*; mentre con l'*usucapio* la *proprietas/dominium*.

¹²⁴ Tale soluzione poteva rispondere all'esigenza di molti piccoli o medi proprietari di terra desiderosi di dare maggiore concretezza e solidità al loro titolo di appartenenza in un'epoca di estrema instabilità politica e molto poco rassicurante in materia di possesso fondiario. Comunque, in Cic. *top.* 5.28, la *traditio nexu* (*abalienatio* o alienazione obbligatoria) compare tra i modi di acquisto della proprietà (*traditio* traslativa) insieme a *mancipatio* e *in iure cessio*. Per questo v. *infra* in nt. 128.

6. La legge come titolo di acquisto della proprietà fondiaria nella legge del 111 a.C.

Questa lettura trova conferme anche nella dinamica degli eventi storici. Già dalla metà del III secolo a.C., vediamo infatti evolversi il regime giuridico dell'*usus* in modo significativo¹²⁵.

Esso non era ormai più l'*usus* dell'età decemvirale anzi, già dalla metà del II sec. a.C., vediamo comparire i cd. *commoda possessionis* a cominciare dalla disciplina *per bonum et aequum* dell'*in integrum restitutio*. Sempre in quest'epoca si stabilizzò come è noto la disciplina degli *interdicta* e si moltiplicarono le tutele processuali riconosciute dai pretori nella procedura formulare ai possessori in buona fede e con titolo idoneo. Proprio in quest'epoca dev'essere nata quindi, già molto prima di Gaio, la tendenza a riconoscere nella figura del possessore bonitario (*in bonis habens*) quella di un proprietario¹²⁶. E i giuristi degli ultimi due secoli della

¹²⁵ Sulla storia evolutiva dell'*usus* (in Gai 2.42 disciplinato secondo il regime dell'*usucapio*) nel corso dell'età repubblicana v. G. FRANCIOSI, *Per la storia*, cit., 147 e *passim* che distingue con riferimento alla proprietà fondiaria, almeno tre fasi di sviluppo: a) una prima (arcaica), di unitarietà dell'istituto in ragione delle varie *potestates* a questo correlate, quando i decemviri «probabilmente fissarono per iscritto un istituto già vivo nella coscienza collettiva e nella elaborazione pontificale»; b) una seconda (non anteriore al II secolo a.C.), di graduale trasformazione giurisprudenziale dell'*usus*, per adeguarlo alle esigenze della cultura rotativa italiota (termine biennale e non più annuale) e all'importanza che la terra aveva acquistato sul piano patrimoniale che portò all'elaborazione di una serie di istituti che il regime antico non conosceva (*bona fides* e *insta causa*) allo scopo di costituire un più difficile schermo contro l'applicazione dell'*usus*, all'epoca del consolidamento del regime fondiario; c) una terza (connessa all'urbanesimo del II secolo a.C.), di riconoscimento in via di interpretazione di un diverso termine di acquisto per i *fundi* (biennale), rispetto alle *aedes* (annuale).

¹²⁶ Lo si vede bene con le modalità di affermazione dell'*usucapio* biennale sui *fundi* e le *aedes* (come noto per effetto dell'interpretazione formatrice giurisprudenziale in base a Cic. *top.* 4.23 e *pro Caec.* 19.54) che oggi sembra più appropriato ricostruire come un effetto della sovrapposizione di un nuovo regime processuale all'antico principio regolatore dell'*usus* di matrice decemvirale. Agli antichi requisiti di *possessio* e *tempus* si sarebbero quindi

repubblica sembra che siano arrivati a questa determinazione utilizzando, ovviamente, gli strumenti giuridici dell'epoca, ossia la legge, l'editto del pretore e la pratica negoziale.

Lo si è detto prima. Come considerare allora questa *possessio* (o *usus*) idonea a essere configurata come dominio quiritario con l'espressione *ager privatus* (o assimilate) del legislatore del 111 a.C.? Riformulando la domanda: siamo di fronte ancora a una forma di *adiectio dominii*, qualificandosi l'*usus* (participio perfetto di *utor* = 'ciò che è usato') come un'aggiunta del dominio civile o quiritario a una *possessio* 'naturale' (o *meum esse* materiale) già in atto (come nelle XII tavole dove si pensa sia stata data rilevanza giuridica al possesso fondiario anche plebeo)¹²⁷? O si dovrebbe parlare, piuttosto, già di un'*adeptio dominii* come nei *Tituli ulpiani*¹²⁸?

aggiunti sul piano processuale i nuovi requisiti della *iusta causa* e della *bona fides*. Così ora F. ZUCCOTTI, *Vivagni XVI-XVII. Sulle origini e la struttura dell'usucapione romana*, in RDR, 16-17 (n.s. 1-2), 2016-2017, 9-13.

¹²⁷ Da *adocere* = 'aggiungere'. Così già G. VICO, *Principj*, cit., 277 e *passim*. Lo stesso principio, con terminologia adeguata al tempo, è enunciato in Mod. 5 *pand. D.* 41.3.3: *Usucapio est adiectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti*.

¹²⁸ Da *adipiscor* = 'conseguo'; come in Tit. Ulp. 19.8, dove l'*usucapio* (non più *usus*) è un modo di acquisto *ex tunc* del dominio civile o *quiritario* ancora in età repubblicana. Questa possibilità sarebbe compatibile con l'ipotesi che la *datio, adsignatio* del legislatore del 111 a.C. non fosse subito costitutiva di proprietà quiritaria, ma una forma di *possessio ad usucapionem*. Di questo avviso M. LEMOSSE, *Observations sur l'acquisition originaire de la propriété foncière romaine*, in *Hommage R. Besnier*, Paris, 1980, 119-125, ora in *Etude romanistiques. Maxime Lemosse, Université d'Auvergne, Annales de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques*, fasc. 26, 1990, 99-125. L'ipotesi è discussa ora da G. CHUOQUER, *Les catégories*, cit., 212-213, il quale in ID., *La terre*, cit., 176 sottolinea, in base a Cic. *top.* 5.28: *Abalienatio est eius rei quae mancipi est aut traditio alteri nexu aut in iure cessio inter quos ea iure civili fieri possunt*, come *abalienare* riguardasse un bene alienabile mediante *mancipatio* e *in iure cessio* e farebbe dunque riferimento a un'appartenenza fondiaria *res mancipi*. Per questo tuttavia v. già G.C. BURCHARDI, *Il sistema*, cit., 376 in base anche a Gai 1.120; 121; 2.22-25; 41; 65; 204; Tit. Ulp. 1.16; 19.3-6;

Va considerato che la *lex* del 111, con l' *ager privatus optuma lege* e l' *ager privatus vectigalisque*, potrebbe costituire proprio lo spartiacque tra questi due modi di concepire l' *usus* fondiario (già con Cicerone, prima ancora di Gaio, *usucapio*¹²⁹). E allora, dovremmo considerare l' *ager privatus* della legge agraria epigrafica come un modo di rappresentare una *possessio* a cui la legge riconobbe *ex ante* l'effetto giuridico del dominio quiritario (*adiectio*); oppure come una modalità di apertura a un consolidamento *ex post* di proprietà fondiarie per cui era già decorso il tempo stabilito dalla legge (*adeptio*)? Nella legge epigrafica troviamo entrambe le cose, ma sembra un nodo teorico rilevante sul piano storico e interessante da sciogliere perché, per quanto si legge nella *pro Caecina*, si dovrebbe dire che, intorno al 70 a.C., il ricorso agli interdetti possessori non offrì ancora una tutela adeguata ai piccoli proprietari di terra aumentati in modo esponenziale *ex lege* proprio nei decenni tra la fine del II e l'inizio del I secolo a.C.¹³⁰

Al di là quindi delle oggettive difficoltà interpretative che pongono alcune testimonianze di fonti non tecniche (per la verità abbastanza tarde) come, prime fra tutte, i due noti frammenti di Festo voce 'Possessio' (Lindsay, p. 260,28) e 'Possessiones' (Lindsay, p. 277,4), dove nella prima è configurata una *possessio* nella forma del *possidere* perché considerata come presupposto per azionare un interdetto *unde vi* come nella l. 18 della legge agraria epigrafica¹³¹; mentre nella seconda permane ancora l'opposizione *mancipium/usus* per inquadrare l'appartenenza fondiaria, sebbene nel

19.9-10; Vat. Fragm. 311; 313. Sugli aspetti formali della *traditio* traslativa v. tuttavia anche G. Nicosia *supra* in nt. 67.

¹²⁹ V. però *supra* in ntt. 127 e 128. Cfr. comunque Cic. *pro Caec.* 19.54; *de leg.* 1.21.55; 2.46.61; *top.* 4.24; *Rhet. ad Her.* 4.29.40. Secondo S. SOLAZZI, 'Usus proprius', in *SDHI*, 7, 1941, 373 il termine *ususfructus* nei testi Gaio sarebbe interpolato in luogo di *usus proprius*. Sulla questione della natura del diritto dei privati sulle terre provinciali v. Gai 2.7 su cui F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 351, nt. 69.

¹³⁰ Cic. *pro Caec.* 13.36-39.

¹³¹ Su cui v. *supra* in nt. 35.

quadro di una lettura del fenomeno in chiave occupatoria¹³² (e quindi con finalità di natura principalmente antiquarie)¹³³, è inaggrabile il dato

¹³² A mio avviso la voce 'Possessiones', Lindsay, p. 277,4 di Festo non dovrebbe utilizzarsi per il disposto normativo della legge agraria epigrafica per almeno tre ragioni: a) l'indicazione *publici/privatique* può fare riferimento solo all'*ager privatus vectigalis*; b) la glossa è costruita sulla nozione di *ager occupatorius*, dunque sull'idea del *possidere* che è inappropriata per il disposto normativo del 111 a.C.; c) l'inciso *sed usu tenebantur* se letto insieme a Ulp. 49 *ad Sab. D.* 45.1.38.8-9: *licet enim possidere civiliter non possint, tenere tamen eos nemo dubitat, [9] 'habere' dupliciter accipitur: nam et eum habere dicimus, qui rei dominus est et eum, qui dominus quidem non est, sed tenet: denique habere rem apud nos depositam solemus dicere* potrebbe evidenziare una matrice classica dell'espressione. Sullo *status quaestionis* v. O. SACCHI, *Regime*, cit., 182 e nt. 291.

¹³³ Sull'*ager occupatorius* (oltre quanto di cui *supra* in ntt. 30 e 100) v. anche S.T. ROSELAAR, *Public Land in the Roman Republic: a Social and Economic History of 'Ager Publicus'*, Oxford, 2010, 86-145 e ora l'ampio ragguaglio di G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 64-67. La forma *possideo* della legge del 111 a.C., coniugata al tempo infinito (su cui v. anche *supra* in nt. 75), non può intendersi nel senso di *possidere* (= 'nehme in Besitz'; 'impossessarsi', 'prendo possesso' e 'possesso' in 'sens abstrait et concret'; da *sido* = 'ich setze mich', 'mi siedo'), in una prospettiva dinamico-fattuale dell'occupare. Cfr. Cic. *de orat.* 2.283: *bona sine testamento possederat*; Caes. *b. Gall.* 4.7.4: *quos armī possēderint*; 6.12.4: *et partem finitimi agri per vim occupatam possēderent*; Ovid. *met.* 1.31: *circumfluis umor ultima possēdit*; Liv. 26.11.7: *quod ipse bello captum possēderet haberetque*; Inc. Trag. 31: *ferro saeptus possidet sedes sacras*. Su cui v. A. WALDE, J.B. HOFMANN, voce 'possido', in *Lateinische Etymologisches Wörterbuch*, I-III, Heidelberg, 1930-58, II, 347; A. ERNOUT, A. MEILLET, voce 'possido', cit., 526; G. SEMERANO, *Le origini*, cit., 526. Dottrina affidabile ipotizza che la forma *possidere*, legata a un significato dinamico-fattuale, sia da connettersi col fenomeno occupatorio (l'*ager occupatorius*) e dunque con le fattispecie di appropriazione privata della terra più risalenti (penso certamente anteriori al II sec. a.C.) come in Cic. *de orat.* 2.283: *bona sine testamento possederat*; Caes. *b. Gall.* 4.7.4: *quos armīs possederint*. Ciò permette di enucleare un valore semantico molto antico, forse originario, espressione da parte dei privati di un «potere sull'*ager publicus* (*occupatorius*), come creato attraverso il suo concreto esercizio». Così G. FALCONE, *Ricerche*, cit., 203 e nt. 207. Questa situazione dev'essersi ripetuta per molto tempo lungo il corso

testuale per cui l' *ager privatus datus adsignatus* fu imposto con la legge (circostanza già notata dal Serrao¹³⁴), uno strumento idoneo a dare effettività a queste nuove posizioni giuridiche attraverso la forza dell' *imperium* magistratuale. Lo dimostrano, al di là dell'evidenza testuale, due testimonianze dell'età tardo/repubblicana da leggere col più tardo, ma altrettanto noto, frammento dei *Tituli* ulpiani. Rileggiamole brevemente:

Cic. *off.* 1.7.21 (44 a.C.): *Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege, pactione, condicione, sorte; ex quo fit, ut ager Arpinas Arpinatium dicatur, Tusculanus Tusculanorum; similisque est privatarum possessionum discriptio. Ex quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natura fuerant communia, quod cuique optigit, id quisque teneat; e quo si quis [quaevs] sibi appetet, violabit ius humanae societatis.*

Varro *r. rust.* 2.10.4 (37 a.C.): *In emptionibus dominum legitimum sex fere res perficiunt: si hereditatem iustam adiit; si, ut debuit, mancipio ab eo accepit, a quo iure civili potuit; aut si in iure cessit, qui potuit cedere, et id ubi oportuit; aut si usu cepit; aut si e praeda sub corona emit; tumve cum in bonis sectione cuius publice venit.*

dell'età repubblicana, come un ricorso storico, ogni qualvolta (a parte le conquiste dell'età dei re) la *res publica* impadronitasi di nuovi territori dovette procedere a provvisorie concessioni revocabili *ad nutum* in attesa di migliore destinazione. Per questo v. F. SERRAO, *Diritto*, cit., 380-395; e dunque ribadita da A. GUARINO, *Ragguaglio*, cit., 127 e *passim*. Quindi per i titolari di *ager publicus* e di *ager privatus* della legge del 111 a.C. la forma verbale *possidere* è da escludere perché, come detto, è proprio la legge, in un'ottica di risistemazione (post-graccana) non certo provvisoria degli assetti territoriali, a costituire da titolo legittimante delle fattispecie da questa previste. Seguo pertanto G. NICOSIA, *Il possesso*, cit., 132: «L'affermazione che ognuno coltivava e possedeva le estensioni di terra che aveva occupato può valere per l' *ager publicus*, in particolare per l' *ager occupatorius*, ma non certo per gli *agri privati*».

¹³⁴ F. SERRAO, *Diritto*, cit., 385.

Tit. Ulp. 19.2 (IV secolo): *Singularum rerum domini(um) nobis acquiritur mancipatione, traditione, usucapione, in iure cessione, (adiudicatione), lege.*

Cicerone, come sempre molto lucido ed essenziale, enumera come fonti legittimanti della proprietà fondiaria, ovvero dell' *ager privatus datus adsignatus* detto al plurale *privatae possessiones*, le seguenti fattispecie: *vetere occupatione, lege, pactione, condicione e sorte*. Varrone invece, come titolo idoneo per il *dominus* a perfezionare il suo acquisto (*in emptionibus dominum legitimum sex fere res perficiunt*), contempla: la *iusta hereditas*; la *mancipatio* secondo le regole del *ius civile*; la *in iure cessio* secondo le regole del *ius civile*; l'usucapione (*si usu cepit*); l'acquisto all'asta del bottino di guerra (*praeda sub corona emit*)¹³⁵; e l'acquisto all'incanto di beni confiscati e destinati alla pubblica vendita (*cum in bonis sectione ve cuius publice veniit*)¹³⁶.

Lasciando da parte la testimonianza pseudoulpiana (IV secolo) che è termine finale di riferimento perché, sebbene in modo più sintetico e adeguato al suo tempo, ripete quanto già troviamo in Varrone e Cicerone - confermando la legge tra i modi di acquisto della condizione di *dominus* legittimo *ex iure civili*¹³⁷ -, si nota subito come le due testimonianze più

¹³⁵ Cfr. Gell. *noct. Act.* 13.25.24-31 sul rapporto tra *praeda* (beni presi al nemico) e i *manubiae* (denaro dell'erario tratto dalla vendita di beni presi al nemico) v. almeno R. ORTU, 'Praeda bellica': la guerra tra economia e diritto nell'antica Roma, in *D@S*, 4, 2005; e F. BONA, *Sul concetto di 'manubiae' e sulla responsabilità del magistrato in ordine alla preda*, in *SDHI*, 26, 1960, 105 ss.; ID, *Preda bellica (storia)*, in *Enc. dir.*, 34, Milano, 1985, 913. La stessa studiosa cita F. BONA, *Preda di guerra e occupazione privata di 'res hostium'*, in *SDHI*, 25, 1959, 355 dal quale si ricavano due indicazioni importanti per il nostro tema: a) «nelle stesse fonti giuridiche ricorre il termine *praeda*, quando si voglia sottolineare il suo aspetto pubblicistico»; b) la 'preda' nell'antica Roma si compone di «beni immobili e mobili, di persone (liberi e schiavi) o di cose». Cfr. anche Varro *l.L.* 5.6.40: *pr(a)edia dicta, item ut praedes, a praestando, quod ea pignore data publice mancipis fidem praestant.*

¹³⁶ Letteralmente 'entrare in possesso' come in Ovid. *am.* 2.5.32: *in bona cur quisquam tertius ista venit?*

¹³⁷ La testimonianza ulpiana è tratta dal *Regularum liber singularis* (su cui v. P. JÖRS, voce 'Domitius Ulpianus', in *RE*, V.9-10, Stuttgart, 1905, col. 1448) la cui redazione è posta da C. FERRINI, *Il Digesto*, Milano, 1893, 90 sotto Caracalla.

vicine alla *lex* del 111 a.C. divergano sulla legge come fonte normativa. Per meglio dire, in Cicerone la legge è indicata come modo di acquisto della proprietà fondiaria, mentre essa manca nell'elenco dei modi tradizionali di acquisto del dominio quiritario di Varrone.

Rileggendo con attenzione Varrone si nota infatti che questi menziona tra i modi di acquisto del dominio legittimo sul *servus* anche l'attività negoziale pubblica (gli acquisti *sub corona* e con licitazione pubblica, ossia le vendite questorie e le locazioni censorie)¹³⁸. E questo

Su tale fonte gravano però seri indizi di interpolazione, come ad esempio, nelle *Institutiones* di Gaio, gli *animalia quae collo dorsove domantur* e i *praedia tam urbana quam rustica in solo Italico* vengono menzionati nel primo libro (1.120-121) dove il giurista si occupa delle *personae in mancipio* (1.116). Nel testo ulpiano i *praedia in Italico solo tam rustica (i fundi) quam urbana* (le *domus*), insieme ai *iura praediorum rusticorum* (*via, iter, actus, aquaeductus*), ai *servi* e ai *quadrupedes quae collo dorsovae domantur*, compaiono nella categoria delle *res mancipi* (Tit. Ulp. 19.2). Ma soprattutto l'aggiustamento di *domini* in *dominium* dato che in Tit. Ulp. 19.8 si legge *domini adeptio* e non *dominiorum adeptio*. In generale su questa fonte v. F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze, 1968, 321-324.

¹³⁸ L'erudito ripete, fra l'altro, analoga prospettazione presente nell'*Auctor ad Herennium* (88/86-82 a.C.), dove in una descrizione della figura retorica dell'*expeditio*, si trova la stessa tassonomia del *De re rustica* riferita però soltanto all'attività negoziale privata. Cfr. *Rhet. ad Her.* 4.29.40. In un processo in seguito ad *interdictum recipierandae possessionis* (Cic. *de orat.* 3.110: *sed ita non iure aut iudicio, vi denique recuperare amissa possessionem*) che il pretore concedeva entro un anno dallo spoglio del possesso (*deiectio vi*) (Cic. *pro Caec.* 37-38; *pro Tull.* 29; 44; *pro Mil.* 75; *ad fam.* 7.13.2; *de orat.* 1.41; Gai 4.154; Vat. *Fragm.* 312; Ulp. 76 *ad ed.* D. 41.2.17; Paul. 63 *ad ed.* 43.1.2.3) o senza limiti di tempo in caso di *deiectio vi armata* (Gai 4.155), il Retore osserva come il convenuto non potesse essere nel possesso legittimo del fondo per la mancanza di uno dei requisiti per l'acquisto della proprietà: a) *occupatio* di *res vacua* o *derelicta* (come in Cic. *de off.* 1.7.21; e in senso figurato Cic. *de orat.* 3.108; Gai 2.51); b) acquisto della proprietà per usucapione (*adiectio domini*), ossia possesso non viziato protratto per due anni (Cic. *pro Caec.* 19.54; *top.* 23; Gai 2.54); c) compravendita; d) *hereditas*. Cfr. per tutto [Marco Tullio Cicerone], *La retorica a Gaio Erennio*, a cura di F. Cancelli, Milano, 1992, 614, nt. 100. A. WALDE, J.B. HOFMANN, voce '*possido*', cit., II, 347 considera come *apax legomenon* la forma *possidere* della frase *vacuum, cum ego*

ci riconduce ai modi di costituzione e gestione dell' *ager privatus vectigalisque* della legge del 111 a.C. Su questo punto, che dovrà essere approfondito, tornerò nel paragrafo seguente. Per ora preferisco restare su Cicerone che per la nostra questione è fondamentale.

Il Retore, nella sua breve tassonomia, forse riassume in chiave storico-giuridica proprio le vicende che segnarono in generale la storia del passaggio dalla *possessio* dell' *ager publicus* al *dominium* quiritario, fornendo un elenco delle varie tipologie di appartenenza che segnarono la storia dell'affermazione della proprietà fondiaria nel diritto romano repubblicano e che costituirono anche le varie tipologie di appartenenza oggetto di contesa nella questione agraria deflagrata in epoca graccana. Ebbene Cicerone, dopo un accenno alla *vetus occupatio*¹³⁹ e all' *ager occupatorius* (*sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt*), menziona nell'ordine: 1) la legge; e qui si potrebbe fare un lungo elenco a cominciare dagli *agri dati adsignati* con le *prime due leggi agrarie della storia di Roma* del Vico di cui si è detto e i decreti di insediamento delle prime colonie¹⁴⁰. Poi, le leggi *de modo agrorum*

adessem, possidere non potuisti presente in questo passo della erenniana.

¹³⁹ A parte la *vetus occupatio*, ossia la terra posseduta dai prischi latini, detti da Ennio con parola osca *Casci*: Enn. *ann.* 1.19.24 (Vahlen); Cic. *Tusc.* 1.12.27; Varro *L.L.* 7.28; e l' *ager* che, diventato *vacuus*, il retore chiama *occupatorius*, ossia acquisito in virtù di predazione bellica, dunque molto probabilmente quello di originaria pertinenza del *populus* come esercito (*vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt*), le restanti tipologie di fonti della proprietà fondiaria elencate dal Retore fanno capo alla legge o all'attività negoziale, due fonti acquisitive che paiono adeguate per l'epoca della legge del 111 a.C. e che, come detto, forse costituirono, insieme all'editto del pretore, gli spazi di sperimentazione giuridica preferenziali per la costruzione della figura dell' *ager privatus*. Sull' *ager vacuus* v. Liv. 4.51.5-6 una figura studiata da E. HERMON, *Habiter et partager les terres avant les Gracques*, Rome, 2001, 293 che impiega la nozione per qualificare le acquisizioni di territorio dei Romani in epoca anteriore al terzo secolo a.C.

¹⁴⁰ Per la prima legge agraria attribuita dal Vico a Servio Tullio v. G. VICO, *Principj*, cit., 288 e *passim*; per la seconda alle XII tavole v. ID., *Principj*, cit., 277 e *passim*. Cfr. A. MOMIGLIANO, *La nuova storia romana di G.B. Vico*, in *Rivista*

ricordate dalla tradizione tra cui la famosa *lex* del 367 a.C., attribuita a Licinio Stolone, personaggio legato dalla tradizione con la sua *gens* a una legge di cui, come detto, c'è menzione di una replica molto probabile di metà II secolo, seguita inoltre da un tentativo di Gaio Lelio nel 145 o 140 a.C. e dalla cd. legge dei 7 *ingera* di un Gaio Licinio nel 144 a.C.¹⁴¹. Seguirono poi le *leges Semproniae* dei fratelli Gracchi fino, ovviamente, alla *lex agraria* del 111 a.C. dove la ridondanza terminologica dell'endiadi *ager poplicus populi Romani* forse denota ancora la persistenza di una fase di assestamento dove, l'*ager privatus*, come parte dell'*ager publicus* (in qualche caso formalmente ancora qualificato come tale), già si configura come una proprietà fondiaria, sebbene dal regime giuridico molto diversificato e variamente combinato a seconda dei casi (*uti, frui, habere, possidere, abalienare, petere, capere, gerere, dedire, emere*); come detto, una *possessio* dominicale che dunque è proprietà fondiaria senza essere ancora *dominium ex iure Quiritium*¹⁴².

2) i terreni acquisiti mediante *pactum*, ossia l'attività negoziale privata o pubblica come, ad esempio per l'età classica, la *mancipatio* dei *praedia tam urbana quam rustica* di Gai 1.120; ma già, per l'età repubblicana, le varie modalità di alienazione dell'*ager privatus optima lege*; dell'*ager privatus vectigalisque*, ossia il cd. *ager quaestorius* o le locazioni censorie di cui c'è ampia testimonianza nella legge del 111 a.C.¹⁴³; ovvero, dell'*ager publicus*

Storica Italiana, 1965, 786 che considera l'interpretazione del Vico «un problema aperto». Per un quadro complessivo sulle leggi agrarie v. E. DE RUGGIERO, voce '*Agrariae leges*', cit., 733-910.

¹⁴¹ Varro *r. rust.* 1.2.9, ma su questo c'è molta incertezza. Cfr. G. ROTONDI, '*Leges*', cit., 294 ove bibl. di riferimento. Per bibl. agg. e messa a punto storico-critica su questo tema in relazione alla legislazione graccana v. ora S. SISANI, *L' 'ager*', cit., 59-77.

¹⁴² Per le problematiche connesse O. SACCHI, *La nozione*, cit., 23 ss.

¹⁴³ Linee 58, 79, 80, 82 e 94 (*ager privatus vectigalisque*); 48, 54, 55-56, 85, 87-88 (*ager quaestorius*); 82, 85, 87-88 (locazioni censorie). Sull'*ager privatus vectigalisque* v. ora anche G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 197 ss. e *passim*. Sulle vendite questorie v. anche O. SACCHI, *Limiti*, cit., 19-86, spec. 83 e *passim*.

confermato (ll. 36-39) o l' *ager publicus fruendus datus* e l' *ager publicus in trientabuleis fruendus datus* (ll. 31-32)¹⁴⁴.

3) i terreni acquisiti mediante *condicio*, ossia per trattato¹⁴⁵; si pensi alla terra confiscata da Publio Cornelio Scipione Maggiore concessa al re Iempsale in virtù di patto (*foedus*)¹⁴⁶; ovvero ai possedimenti privati italici il cui possesso era garantito da *foedera* a favore dei quali, come detto, intervenne proprio Scipione Emiliano Minore nel 129 a.C.¹⁴⁷; ma si potrebbe citare anche l' *ager Recentoricus* in Sicilia i cui terreni erano garantiti ai *possessores* da un *foedus publicum*¹⁴⁸. Per non dire, risalendo indietro nel tempo, delle città libere e federate (ad esempio, ancora in Sicilia, ma anche in Spagna e Grecia) che conservavano il loro territorio in esenzione da gravami secondo il regime dei *socii exterarum gentium* per distinguerli da soci italici¹⁴⁹.

4) infine, i terreni acquisiti mediante sorteggio (*ager sorti datus adsignatus* e *colendi causa*), la forma più imparziale di assegnazione adottata tradizionalmente per costituire le colonie. Le origini di tale procedura sono risalenti, ma ne fanno uso C.Gracco e la legge del 111 a.C.¹⁵⁰

¹⁴⁴ G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 62 e *passim*. Sul *modus agri* come particella della centuria coloniarie assegnata *sorte* v. R. MARRA, *Capitalismo e anticapitalismo in Max Weber. Storia di Roma e sociologia del diritto nella genesi dell'opera weberiana*, Bologna, 2002, 91; O. SACCHI, 'Ager', cit., 178, nt. 45; ancora G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 97 s. e *passim*. Ma già L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce *Proprietà*, cit., 209 con ult. ind. bibl. Per questo v. anche O. SACCHI, *La nozione*, cit., 62-63 e *passim*.

¹⁴⁵ Come in Ter. *Andr.* 983a richiamata da J. MINELLI, *M.T. Ciceronis de Officiis*, Neapoli, 1825, 25, per definire la *conditio* come «*pactio certam legem in se continens*».

¹⁴⁶ Cic. *de lege agr.* 2.22.58.

¹⁴⁷ Sul punto v. *supra* in ntt. 47 e 71.

¹⁴⁸ Cic. *de lege agr.* 1.4.10; 2.21.57.

¹⁴⁹ Cfr. S. ACCAME, *Il dominio romano in Grecia dalla guerra acaica ad Augusto*, 4, Roma, 1946, 75 ss.; F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 323 ss. e *passim* ove fonti e bibl. di riferimento.

¹⁵⁰ La legge del 111 a.C. contempla questa figura di *ager privatus* qualificandolo *ager sorti datus adsignatus*, assegnato a cittadini romani *viritim* o nella costituzione di colonie a cui si garantiva il possesso ereditario e l'iscrizione al censo (ll. 2-3;

A fronte di tutto questo mi pare quindi ragionevole affermare che, già dalla metà del II secolo a.C., la legge (*quod populus iubet atque constituit*), insieme all'attività creativa dei pretori, si fosse confermata quale principale strumento per la gestione della proprietà fondiaria di rilevanza pubblica come titolo legittimante della proprietà fondiaria. Si contrastava efficacemente in questo modo il potere e gli abusi dei più ricchi, là dove le regole tradizionali del *ius Quiritium* insieme all'interpretazione creatrice del codice decemvirale dei giuristi, non potevano più bastare. Per giunta,

7-11; 15-16; 19-20); l'*ager sorti colendi causa*, consistente in assegnazioni del surplus recuperato da possessori precedenti, in regime di esenzione da *vectigal* qualificato *possidere, habere* o convertito in *ager privatus* (ll. 13-14; 19-20). Cfr. anche le ll. 23 e 13-14. Si trattava, come detto, di assegnazioni viritane e coloniali a cittadini romani in esenzione da *vectigal*, con garanzia di possesso ereditario e iscrizione al censo. È interessante, per tale categoria, anche la possibilità di richiamare la disciplina del *modus agri* alienabile mediante *mancipatio*, ossia il lotto di terreno assegnato ai reduci nella deduzione colonaria consistente nell'assegnazione di una quota ideale della centuria mediante sorteggio. Sul *modus agri* come particella della centuria colonaria assegnata *sorte* consistente in una quota ideale e non in un lotto delimitato, v. almeno R. MARRA, *Capitalismo*, cit., 91. Ma già L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce *Proprietà*, cit., 209. La definizione di possesso di Elio Gallo (su cui v. anche *supra* in nt. 119), in Fest. voce '*Possessio*' (Lindsay, p. 260,28), nella prima parte recita: *possessio est usus quidam agri, aut aedifici, non ipse fundus, aut ager: non enim possessio est nisi in iis rebus, quae tangi possunt*. Questo potrebbe suggerire che il modello di riferimento della *possessio* fondiaria romana di età repubblicana sia stato, al tempo delle prime conquiste territoriali (IV sec. a.C.), proprio la terra dei coloni, dove il possesso consisteva nell'uso di un certo terreno o edificio, non nello stesso fondo o *ager* (con terminologia tarda *ius ad rem*). Comunque fa riflettere quanto scrive A. MARCONE, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale*, Roma, 1997, 110: «L'*heredium* è un'unità della proprietà a struttura ortogonale: Frontino lo presenta nella forma di un quadrato di 2 *actus* per lato e lo chiama anche *sors*, un termine che si applica altrettanto bene alla nozione di proprietà trasmissibile per via ereditaria che a quella di lotto assegnato per sorteggio come era nel caso delle assegnazioni coloniali». Cfr. sul tema ora anche G. CHOUQUER, F. FAVORY, *Les paysages de l'antiquité. Terres et cadastres de l'Occident romain*, Paris, 1991.

trovandosi di questo, nella fonte pseudoulpiana, anche lontana eco e tarda conferma.

7. L' 'ager privatus vectigalisque' e l'attività negoziale pubblica

La legge e l'attività dei pretori, come detto, non furono gli unici strumenti di gestione giuridica della proprietà fondiaria per l'epoca della legge agraria epigrafica.

Si torna così a Varrone (*r. rust.* 2.10.4) perché l'erudito, nella sua breve tassonomia (i romanisti, sin dal Settecento, accreditano Varrone e il testo pseudoulpiano, ma non Cicerone, come fonti principali sui modi di acquisto del *dominium* quiritario¹⁵¹), non nomina la legge tra i titoli di acquisto legittimo della proprietà quiritaria (con *mancipatio*, *traditio*, *usucapio*, *adiudicatio* e *in iure cessio*), ma include nel suo elenco gli acquisti provenienti dall'attività negoziale (*in emptioibus*) pubblica (*e praeda sub corona emit; tumve cum in bonis sectioneve cuius publice veniit*).

Questa fonte pone l'accento quindi sulla contrattazione pubblica che forse fu il mezzo principale con cui l'ager privatus vectigalisque acquistò carattere reale e forse il requisito dell'inerenza nel diritto romano dell'epoca¹⁵². Anche tale fattispecie rientra infatti nella categoria di quei

¹⁵¹ Per tutti v. J.G. HEINECCIUS, *Elementa*, cit., 146 e *passim* che esclude l'elenco di Cicerone tra le fonti idonee a descrivere i modi di acquisto del dominio quiritario, secondo la prospettiva dei classici. Ciò probabilmente perché il Retore parla della proprietà fondiaria e non del *dominium ex iure Quiritium*; e abbiamo visto (v. *supra* in nt. 100) come il giureconsulto tedesco considerasse il *ius possessionis* già come una specie di *ius ad rem* e non di *ius in re*.

¹⁵² Il principio dell'inerenza viene enunciato in un rescritto dei *divi fratres* citato in Pap. Iust. 2 *const.* D. 34.4.7: *in vectigalibus ipsa praedia non personas conveniri* (II sec.). Cfr. A.L. DE PETRIS, *Sulle categorie degli oneri reali in diritto romano e nella tradizione romanistica*, in RDR, 14, 2014, 6 s. e *passim*; trova definitiva collocazione in Call. 1 *cogn.* D. 50.4.14.2: *Viarum munitiones, praediorum collationes non personae, sed locorum munera sunt* (inizi III sec.); ma l'obbligo di manutenzione delle strade per i frontisti risale, come è noto, alle XII tavole (v. Tab. 7.7 in FIRA, I², 50) e viene ribadito nella *lex Sempronia* del 133 a.C. e nella *lex agraria* del 111 a.C. (si v. *supra* le ll. 11-12 e 12-13 sub B, ai nn. 5 e 6 e in ntt. 59 e 60).

beni (*cum in bonis sectione cuius publice venit*) di proprietà confiscate e pubblicamente messe all'asta di cui parla Varrone¹⁵³. Senza dimenticare, del resto, che strumenti come la *formula Serviana* e l'*interdictum Salvianum* furono escogitati dal pretore proprio per fornire tutela adeguata ai soggetti interessati da queste pratiche negoziali¹⁵⁴.

A ben riflettere, se il problema dell'opposizione *mancipium/usus*, di cui si è detto prima, può incidere poco sulla configurazione giuridica dell'*ager privatus* (dato che di questa figura la fonte principale è la legge); non può essere stato così per l'attività dei pubblicani di riscossione del *vectigal* sul possesso fondiario che, fra l'altro, è anche una parte assai rilevante dell'apparato normativo della legge agraria epigrafica. Basti pensare che alla disciplina delle locazioni censorie in provincia Africa la legge del 111 a.C. dedica quasi un quinto delle sue disposizioni (ll. 78-96)¹⁵⁵. Inoltre mi pare significativo che Igino, tra il I e gli inizi del II secolo, usando il termine *lex*, qualifichi questo tipo di contrattazione pubblica *ius vectigalis*: Hyg. Grom. *de cond. agr.* 20-21 (Lachmann, p. 116): *Mancipes autem, qui*

¹⁵³ *Sectio* era il termine tecnico per indicare il lotto di terra appartenente a una proprietà confiscata e messa al pubblico incanto: Cic. *de inv.* 1.85; Caes. *b. Gall.* 2.33.6; Tac. *ann.* 13.23.1.

¹⁵⁴ L'interdetto Salviano (I sec. a.C.), su cui Gai 4.147 e D. 43.33, era un interdetto restitutorio di cui poteva avvalersi il locatore di un fondo rustico per ottenere, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita (ossia il mancato pagamento del canone), la consegna del bene garantito dal locatario inadempiente o da un terzo occupante. Così A. GUARINO, *Diritto*, cit., 784 s. L'*actio* o *formula Serviana*, era uno strumento concesso al locatore di un fondo rustico per ottenere la condanna di chiunque (affittuario o terzo) si fosse impossessato, in caso di mancato pagamento del canone, della cosa vincolata a garanzia del canone stesso mediante *conventio pignoris* (ID., *Diritto*, cit., 785). Anche la *formula Serviana*, che il Lenel inquadra nell'editto giuliano, potrebbe essere frutto dell'aggiornamento di una disciplina precedente che forse può risalire all'epoca delle preture di Q. Publicio del 67 e di Servio Sulpicio Rufo del 65 a.C. Cfr. O. LENEL, *Das 'Edictum Perpetuum'*. *Ein Versuch zu seiner Wieden Herstellung*, 3, Leipzig, 1927, 493 ss.; e poi G. HANARD, *Interdit salvien et action servienne. La genèse de l'hypothèque romaine*, in *RIDA*, 41, 1994, 257 e *passim*.

¹⁵⁵ O. SACCHI, *Regime*, cit., 499 ss.

emerunt lege dicta ius uectigalis, ipsi per centurias locauerunt aut uendiderunt proximis quibusque possessoribus. Ma vediamo meglio.

È noto che l'erario, per trarre profitto dai terreni conquistati e quindi assoggettati al suo dominio, dopo aver gratificato i *milites*, cominciò a distribuire il surplus ai privati o a lasciarlo ai precedenti titolari, per garantirsi introiti adeguati. Di contro, dato che gli assegnatari, pur pagando il *uectigal* in denaro o in natura, dovevano pur trarre a loro volta un profitto (*uti, frui, habere, possidere*), sarebbe stato controproducente se la titolarità di questi terreni fosse stata non munita di tutela adeguata. Può sembrare ovvio, ma lo è meno se si pensa al sistema del cd. *ius praedictorium* (o, come detto, in età imperiale *ius uectigalis*) che riguardava la disciplina delle garanzie dovute alla *res publica* (e/o ai *municipia*) da chi prendeva in affitto la terra (o le entrate pubbliche) col sistema della concessione in appalto dei beni erariali¹⁵⁶.

¹⁵⁶ Cfr. per questo G.C. BURCHARDI, *Il sistema*, cit., 512-513. La procedura andava sotto il nome di *subsignatio praediae* e consisteva nell'iscrizione nelle tavole censuali del bene fornito in garanzia. Su tutto M.R. CIMMA, *Ricerche sulle società di publicani*, Milano, 1981, 67 ss. Sui requisiti che dovevano avere i *praedia* ci rende invece edotti Cicerone: Cic. *pro Flacc.* 32.80 (su questo testo notissimo integrato dal commentatore bobiense v. *infra* in nt. 163). Sembra quindi che avesse un significato fondamentale l'atto di iscrizione (*supsignatio*) nei registri censori o dell'erario. In effetti la legge agraria contempla la *supsignatio* come elemento probatorio ai fini della rilevanza in territorio italico dell'*ager patritus*, figure di terreni che il legislatore intese conservare (l. 28): *sei] volent, tantidem pro patrito redemptum habeant p(ro) p(atrito) supsignent*; oppure è presa in considerazione come procedimento di iscrizione ipotecaria in senso stretto, come nelle ll. 73: *quae s(upra) s(criptae) s(unt), arb(itratu) p(raetoris)*, quei inter ceives tum Romae ious deicet, satis supsignato; e l. 74): *agrum locum, quo pro agro loco*. Tale strumento aveva anche valore di quietanza come nella l. 84: *praedia empto]ris ter tanti invito eo quei dabit accipito, facitoque, quei ex h. l. praedia dederit, utei ei satis supsig[netur neive quis quid fax]it, quo minus ex h. l. praedium queiquomque velit supsignet pequuniamve solvat praesque, que |i quomque ex h. l. fieri volet, fiat*. In base a Cic. *Verr.* II 1.54.142: *Praedibus et praediis populo cautum est; et, si non putas cautum, scilicet tu, praetor, in mea bona quos voles immittes, me ad meas fortunas defendendas accedere non sines* si apprende inoltre

Forse per questo si riscontrano spesso nel regime disciplinatorio di queste vendite o locazioni, delle clausole di rafforzamento per gli assegnatari. La più importante di tutte è menzionata da Gaio: fin quando il soggetto titolare avesse pagato il *vectigal*, non sarebbe stato possibile per la *res publica* revocargli il contratto¹⁵⁷. Tali locazioni o vendite pubbliche (per loro natura perpetue o di lunga durata), che erano tipiche dell' *ager privatus vectigalisque*, potrebbero leggersi quindi anche come delle modalità di acquisto della proprietà fondiaria sottoposti alla condizione risolutiva del mancato pagamento del canone di affitto o dell'innosservanza di un obbligo imposto¹⁵⁸. In altre parole, come una sorta di precedente storico dei moderni contratti autonomi di garanzia di rilevanza pubblica, dato che una delle parti era la *res publica*¹⁵⁹.

che se il magistrato non avesse ritenuto sufficienti le garanzie prestate, questi avrebbe potuto procedere ad una *missio in bona* sui beni del *redemptor*.

¹⁵⁷ Gai 3.145; ma v. anche Cic. *de lege agr.* 2.22.58 e *supra* in ntt. 49, 69 e *passim*.

¹⁵⁸ Paul. D. 6.3.1 pr.: *Agri civitatum alii vectigales vocantur, alii non. Vectigales vocantur qui in perpetuum locantur, id est hac lege, ut tamdiu pro his vectigal pendatur, quamdiu neque ipsis, qui conduxerint, neque his, qui in locum eorum successerunt, auferri eos liceat: non vectigales sunt, qui ita colendi dantur, ut privatim agros nostros colendos dare solemus.*

¹⁵⁹ La questione riguarda anche quella delle origini del patto commissorio su cui rinvio a O. SACCHI, 'Lex commissoria' e divieto del patto commissorio. Autonomia negoziale o tutela del contraente più debole?, in *D@S*, 19, 2017 (sul web). L'ipotesi di riconoscere al verbo *committere*, usato dalle fonti romane per definire l'oggetto del patto commissorio un significato di responsabilità, si rafforza inoltre se consideriamo quelle fonti in cui si rileva un impiego di *committere* nel senso di 'comportamento illecito' storicamente consistente nella violazione di una *lex censoria* (come in Varro *r. rust.* 2.1.16: *lege censoria committant*): Suet. *Cal.* 41.1: *Eius modi vectigalibus indictis neque propositis, cur per ignorantiam scripturae multa commissa fierent*; Pseud. Quint. *decl.* 341: *Quod quis professus non est apud publicanus, pro commisso tenetur*; Scaev. 7 *dig.* D. 18.3.8: *respondit secundum ea quae proponerentur non commisisse in legem venditionis emptorem*. L'analisi linguistica dimostra che la *legge commissoria* nasce (si potrebbe dire fino almeno a Nerazio Prisco, sotto gli imperatori Traiano e Adriano) come un 'patto di responsabilità' o 'sulla responsabilità' di una delle parti. In lingua latina *commissum*, è un participio perfetto del verbo *committere* e quindi presenta uno spettro di significati particolarmente complesso data la particolare ampiezza semantica di tale forma

Rileggerei infatti in questo quadro Ulp. 8 *disp.* D. 39.4.14 dove il giurista tratta del *commissum vectigalium* per affermare che in caso di mancato pagamento del canone si sarebbe ritenuto responsabile anche l'erede o qualunque altro possessore: *Commisssa vectigalium nomine etiam ad heredem transmittuntur. Nam quod commissum est, statim desinit eius esse qui crimen contraxit dominiumque rei vectigali acquiritur: eapropter commissi persecutio sicut adversus quemlibet possessorem, sic et adversus heredem competit*¹⁶⁰.

verbale. Troviamo però il significato di 'commettere una colpa', e/o quindi di 'violare una norma', già in Plaut. *Men.* 771 e nel già citato Varro *r. rust.* 2.1.16 a proposito della violazione dei *pecuari* che pascolavano gli animali senza registrare le mandrie nei registri censori. Livio riferisce delle multe inflitte ai *pecuarii* nel 296 e nel 294 a.C. e ancora, la legge agraria epigrafica sanziona l'esercizio della transumanza, oltre certi limiti posti dalla legge, alla l. 14: *Quei in agrum compascuom pequdes maiores non plus X pascet, quae[que ex eis minus annum gnatae erunt post ea quam gnatae erunt, ... quaeque ibei pequdes minores non plus ...* Per le multe inflitte ai numerosi sfruttatori di terra pubblica v. O. SACCHI, *Il mito del 'pius agricola' e riflessi del conflitto agrario dell'epoca catoniana nella terminologia dei giuristi medio/tardo repubblicani*, in *RIDA*, 49, 2002, 262. Il *committere* era quindi una violazione assai significativa per l'economia pubblica dell'età medio repubblicana a Roma. Tanto da far pensare che fosse la maggiore fonte di introiti per la *res publica* fino alla privatizzazione dell'*ager publicus* del II sec. a.C.

¹⁶⁰ Tecnicamente il *committere* o *commissum* indicava l'illecito contrattuale consistente nella violazione di una locazione censoria la cui sanzione era la vendita a danno del privato risultato inadempiente del fondo dato in garanzia: Paul. 9 *ad ed.* D. 3.5.12(13): *ne praedia in publicum committerent*; Afric. 4 *quaest.* D. 16.1.17.2: *fundus ... in publicum committetur*. A seguito del *commissum*, i *praedia subsignata* (cioè i lotti di terreno iscritti nelle liste censorie a titolo di garanzia) venivano espropriati (*vindicata in publicum*) come dicono in modo ellittico i giuristi: Paul. 5 *sent.* D. 39.4.11.4: *eam rem, quae commisso vindicata est, dominus emere, non prohibetur vel per se vel per alios quibus mandaverit*; Gai 2.61: *si rem obligatam sibi populus vendiderit*. Questa procedura esecutiva era detta appunto *venditio praedium praediorum*, o *ius praediorum* (Cic. *pro Balb.* 29.45) o *lex praedioria* (*Lex Mun. Mal.* 54.51–52,4 in FIRA I², 210; Suet. *Cal.* 9.6) o *praediatura* (Gai 2.61). In base a Cicerone si può dire inoltre che *subsignare* significasse anche accendere un'ipoteca: *de lege agr.* 3.2.9. La qual cosa si collega con l'ipotesi di chi ha

Il dato interessante è che la proprietà o appartenenza della *res* data in pegno, che poteva essere anche il fondo stesso, in caso di *commissum vectigalis* si trasferiva dal titolare (o suo erede) o altro possessore avente causa, al fisco (*nam quod commissum est, statim desinit eius esse qui crimen contraxit dominiumque rei vectigali acquiritur: eapropter commissi persecutio sicut adversus quemlibet possessorem*). Mi pare rimarchevole anche l'uso di Ulpiano del termine tecnico *dominium* in una raccolta descritta da Schulz come una «collezione di dispute accademiche o forensi» (appunto,

ravvisato l'origine della compravendita (*emptio-venditio*) consensuale romana nelle procedure esercitate dai magistrati romani nella prassi negoziale pubblica. Cfr. TH. MOMMSEN, *Die römische Anfänge von Kauf und Miethe*, in *ZSS*, 6, 1885, 260–275. Con rif. bibl. v. anche F. CANCELLI, *L'origine del contratto consensuale di compravendita nel diritto romano. appunti esegetico-critici*, Milano, 1963, 1-193 *passim*. Simile origine sembra abbia avuto anche la misteriosa *legis actio per pignoris capionem* di Gaio, la prima forma di pegno immobiliare attestata dalle fonti per il diritto romano. Questo spiega forse perché nella *emptio-venditio* romana, l'acquisto della proprietà di regola è soltanto un effetto differito nel tempo (contratto ad effetti reali differiti e non come la compravendita moderna che è nella sua struttura tipica un contratto ad efficacia reale). Anche questa circostanza può essere dovuta al fatto che i giuristi Romani della età della fine della repubblica non ragionavano ancora in termini di proprietà (in senso astratto, unitario e assoluto), ma di possesso/appartenenza. Tutto ciò spiegherebbe allora il perché della necessità di garantire tali alienazioni con un patto aggiunto di garanzia. Di qui il legame con l'antica *pignoris capio* di Gai 4.28 e il rapporto molto stretto riscontrabile nelle fonti tra pegno (*datum* e *conventum*), vendita romana e patto commissorio. Cicerone usa per la prima volta (nel 51 a.C.) la parola *hypotheca* e la usa insieme alla forma verbale *commissum* (*hypothecae commissae sunt*) attinta dal gergo del diritto provinciale: Cic. *ad fam.* 13.56.2.1. Cfr. A. MANIGK, voce '*hypoteca*', in *RE*, IX.17, Stuttgart, 1914, col. 337; M. SARGENTI, *Il 'de agri cultura' di Catone e le origini dell'ipoteca romana*, in *SDHI*, 22, 1956, 172. È vero che Cicerone si rivolge al pretore della provincia d'Asia, *Q. Minucio Thermo*, ma egli stesso dimostra che l'istituto (*hypoteca*) era conosciuto nella prassi negoziale pubblica: Cic. *de lege agr.* 3.2.9: *Optimo enim iure ea sunt profecto praedia quae optima condicione sunt. Libera meliore iure sunt quam serva; capite hoc omnia quae serviebant non servient. Soluta meliore in causa sunt quam obligata; eodem capite subsignata omnia, si modo Sullana sunt, liberantur*.

Disputationes) e, in polemica con Beseler, di conio pregiustiniano¹⁶¹. L'impiego di *dominium*, coerente per l'epoca di Ulpiano, non esclude che in età repubblicana la questione possa essere stata trattata in un tribunale utilizzando una terminologia equivalente.

8. *Segue: il 'ius praediatorium'*

Anche questo aspetto può essere ulteriormente approfondito. Il *ius praediatorium*, come è noto, ebbe origine consuetudinaria¹⁶², ma trovò una prima regolamentazione con l'editto dei censori incaricati di curare la stipulazione delle locazioni e delle licitazioni pubbliche¹⁶³. In origine tali garanzie si costituivano mediante la *fiducia cum amico* o *cum creditore* costituita con *mancipatio*¹⁶⁴. Lo dimostra l'attestazione dell'uso di chiamare il pubblicano che offriva le garanzie necessarie per la conclusione dei patti come *manceps*¹⁶⁵. L'appaltatore o *manceps* inoltre, concludendo il contratto di appalto, dichiarava la cosa come sua,

¹⁶¹ F. SCHULZ, *Storia*, cit., 433 e 405. Per la polemica con G. BESELER, *Romanistische Studien*, in *Studi Riccobono*, I-IV, Palermo, 1936, I, 313, v. ancora F. SCHULZ, *Storia*, cit., 433, nt. 7.

¹⁶² Cic. *Verr.* II 1.54.152: *Ubi illa consuetudo in bonis praedibus praediisque vendendis omnium consulum, censorum, praetorum, quaestorum denique, ut optima condicione sit is cuius res sit, cuius periculum? Excludit eum solum cui prope dicam soli potestatem factam oportebat.*

¹⁶³ Cic. *pro Flacc.* 32.80: *Illud quaero, sintne ista praedia censui censendo, habeant ius civile, sint necne sint mancipi, subsignari apud aerarium aut apud censorem possint.* Cfr. anche *schol. Bob. ad Cic. pro Flacc.* 32.80 (Hildebrandt, p. 52,5): «*Subsignari apud aerarium aut apud censorem possunt*». *De iure loquitur praediorum, in quae per vim et iniuriam videbatur invasisse Decianus. Praedia autem, quae iure legitimo non habentur, neque apud aerarium subsignari neque apud censorem possunt. Et subsignandi haec solebant esse causa, ut aut qui vectigalia redimeret, aut qui pro mancipe vectigalium fidem suam interponeret, loco pignoris praedia sua rei p. obligarent, quoad omnem pecuniam redemptores vectigalium repensarent.*

¹⁶⁴ Gai 2.59; 61; 4.62 (*bonae fidei iudicia*).

¹⁶⁵ Sul pubblicano come *manceps*, *magister* o *promagister* v. ora L. MAGANZANI, *Pubblicani e debitori d'imposta. Ricerche sul titolo edittale 'de publicani'*, Torino, 2002, 227 s.

pronunciando la consueta formula *rem meam esse aio ex iure Quiritium*¹⁶⁶. In seguito, quando il pretore introdusse il diritto di pegno col riconoscimento della fiducia in funzione di garanzia nei *bonae fidei iudicia*, fu sufficiente solo la costituzione di un'ipoteca¹⁶⁷, con il semplice atto dell'iscrizione nell'apposito registro dei censori o dell'erario¹⁶⁸. Il dato per me significativo è che la garanzia nelle locazioni censorie e nelle vendite questorie poteva essere prestata non solo da terzi (pubblicani), ma anche dal conduttore¹⁶⁹; il quale, per il regime delle vendite questorie,

¹⁶⁶ Così L.L. KOFANOV, *La proprietà*, cit., 94 e nt. 34.

¹⁶⁷ Gai 4.62 (anche 2.61) e Scaev. 27 *dig.* D. 20.4.21.1; G.C. BURCHARDI, *Il sistema*, cit., 513, nt. 5.

¹⁶⁸ La *subsignatio* (su cui v. anche *supra* in nt. 156) era anche l'elemento di riscontro per il magistrato agrario ai fini di una verifica della correttezza delle operazioni di cui fa riferimento il legislatore. Quindi indicazioni circa il quanto, il come e il dove avrebbero dovuto essere effettuati i pagamenti (*alibeiue aliterve*). Si può dire più in generale che le norme dettate dalla legge agraria del 111 sui pagamenti di *scriptura*, *decuma* e *vectigal*, per ciò che concerne il territorio italico ed africano, furono costruite secondo un meccanismo preciso che vedeva da un lato, i debitori di imposta; dall'altro, i pubblicani, coadiuvati dall'attività giurisdizionale di magistrati esplicitamente preposti a cui si indirizzava la legge. Sul punto v. L. PELLECCHI, *La legge*, cit., 65 ss. Sull'attività della *res publica* come parte venditrice-locatrice v. C. CASCIONE, 'Consensus'. *Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli, 2003, 297 ss. Per la sostanziale mancanza di differenze tra la cd. 'locazione amministrativa' e la cd. 'locazione privatistica' v. A. BISCARDI, *Il concetto romano di 'locatio' nelle testimonianze epigrafiche*, in *Studi Senesi*, 72, 1960, 409 ss.; ID., *Sul regime delle locazioni amministrative in diritto romano*, in *Studi in onore di A. Amorth*, I. *Scritti di diritto amministrativo*, Milano, 1982, 83 ss.

¹⁶⁹ Polyb. 6.17.4: «alcuni, infatti, rilevano di persona le concessioni dai censori, altri si associano a costoro, altri garantiscono per loro, altri ancora danno le proprie ricchezze allo stato in garanzia per loro» (trad. it. da Polibio, *Storie*, Roma, 1998, 303). Questo frammento può essere accostato ad un altro passo del *de lege agraria* di Cicerone in cui il verbo *subsignare* è chiaramente impiegato per descrivere l'azione di inscrivere un'ipoteca fondiaria: Cic. *de lege agr.* 3.2.9 (su cui v. *supra* in nt. 160). Sull'attività delle società di pubblicani cfr. V. IVANOV, 'De societatibus vectigalium publicorum populi romani', Roma, 1971, 1-132.

poteva anche pagare un corrispettivo in denaro o in natura. Infine è noto quanto Gaio riferisce su una *pignoris capionem* data dai censori ai pubblicani appaltatori delle pubbliche entrate del popolo romano contro coloro che in base al disposto di qualche legge risultassero debitori di tali entrate¹⁷⁰.

Non deve fare ombra quindi la circostanza che nel corso del tempo si consolidò la prassi per cui queste forme di contrattazione pubblica venissero prevalentemente gestite da figure professionali, i pubblicani o *praediatores*, come dimostra anche la legge del 111¹⁷¹. Ciò che qui conta era la condizione dell'assegnatario che era comunque il terminale della complessa catena. Offrendo come garanzia il fondo (o beni personali), finchè questi (il cd. *auctor secundus* in Ulp. 32 *ad ed.* D. 21.2.4 pr.) pagava il *vectigal*, ne rimaneva legittimo possessore, e come tale gli si riconosceva la possibilità di difendersi come se ne fosse stato il legittimo proprietario.

Elementi che è possibile trarre dalla legge agraria epigrafica spingono proprio in tale direzione. In questo assetto normativo è ricorrente infatti

¹⁷⁰ Gai 4.28: *item lege censoria data est pignoris capio publicianis vectigalium publicorum populi Romani aduersus eos, qui aliqua lege vectigalia deberent.*

¹⁷¹ La legge del 111 si occupa diffusamente dei *praedes* e dei *praedia*: l. 47: quod praes factus est, populo obligatus est[*o*]; l. 48: *quei ob eu*]m agrum locum manceps praesve factus est, quodque [*pr*]aedium ob [*eam rem in publico obligatum est ... q*]uei ager locus in Africa est; l. 84: *praedia empto*]ris ter tanti *in*uito eo quei dabit accipito, facitoque, quei ex h. l. praedia dederit, utei ei satis supsig[*netur neive quis quid fax*]it, quo minus ex h. l. praedium quei quomque velit supsignet pequniamve solvat praesque, que |i quomque ex h. l. fieri volet, fiat. V. anche le ll. 28; 46; 73-74; 83; 100-101. Su tutto C. VAN GESSEL, 'Praedes', 'praedia', 'cognitores': les sûrets reelles et personnelles de l'adjudicataire du contrat public en droit romain (textes et réflexions), in *Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain, Actes du Diplôme d'Etudes Avancées, Universités de Neuchâtel et de Lausanne*, Genève, 2003, 98 ss. Sulla natura di tali figure cfr. Varro *l.L.* 6.7.74: *Sponsor et pr(a)es et vas neque idem, neque res a quibus hi, sed e re simili. Itaque pr(a)es qui a magistratus interrogatus, in publicum ut praestet: a quo et cum respondet, dicit 'pr(a)es'*; 5.6.40: *Pr(a)edia dicta, item ut praedes, a praestando, quod ea pignore data publice mancipis fidem praestant*; Fest. voce 'Praes' (Lindsay, p. 249,20): *est is, qui populo se obligat, interrogaturque a magistratu, si praes sit. Ille respondet: praes.*

l'attestazione dell'uso di qualificare il pubblicano abilitato alla riscossione dei *vectigalia* come *manceps*¹⁷². Il magistrato che rappresentava la *res publica*

¹⁷² Cfr. le linee 47-48: *quei ob eu]m agrum locum manceps praesve factus est, quodque [pr]aedium ob [eam rem in publico obligatum est ... q]uei ager locus in Africa est, quei Romae publice ...*; Varro *l.L.* 5.6.40: *pr(a)edia dicta, item ut praedes, a praestando, quod ea pignore data publice mancipis fidem praestant*; Fest. voce 'Manceps' (Lindsay, p. 137,12): *Manceps dicitur, qui quid a populo emit conductive, quia manu sublata significat se auctorem emptionis esse: qui idem praes dicitur, quia tam debet praestare populo, quod promisit, quam is, qui pro eo praes factus est*; Paul.-Fest. voce 'Manceps' (Lindsay, p. 115,19): *Manceps dictus, quod manu capiatur*. Sul *manceps* v. anche K. JOHANNSEN, *Die 'lex'*, cit., 299; M.R. CIMMA, *Ricerche*, cit., 64; O. SACCHI, *Regime*, cit., 313 ss., 488 e ampia bibl. sui *publicani* in 400, nt. 149. Il contratto di locazione censorio (che emerge dalla ricostruzione della l. 8 del Saumagne: *in tabulas censorias referatur* su cui v. O. SACCHI, *Regime*, cit., 315) durava di regola 5 anni che era il termine di durata normale della carica dei censori e perciò anche detto censo lustrale (abolito nel 167 a.C. per i terreni italici, v. sopra in nt. 10), ma questo termine di locazione poteva durare anche di più (v. *supra* in nt. 69). Questo tipo di locazioni erano stipulate con il *manceps* che era un imprenditore delle *societates publicanorum*. Queste locazioni con grandi affittuari trovavano la loro ragione di essere in un motivo di ordine pratico/economico. Esse erano anzitutto congeniali per la gestione e lo sfruttamento di grandi estensioni di terreno, dato che era certamente più comodo per la *res publica* avere a che fare con pochi grandi affittuari piuttosto che con ciascun singolo beneficiario o aspirante assegnatario. I *locupletes*, a loro volta, facevano incetta di terreni per subaffittare i lotti ricevuti e così ricavare ancora più denaro. In questo quadro anche il divieto di alienazione di Tiberio Gracco, di cui riferisce Appiano (*b. civ.* 1.10.38), può vedersi come una misura adottata contro la concentrazione fondiaria. Cfr. R. MARRA, *Capitalismo*, cit., 129, nt. 14. Sul punto va rilevata però la giusta osservazione di M. WEBER, *Storia agraria romana. Dal punto di vista del diritto pubblico e privato*, trad. it., Milano, 1982, 96-98 e poi ripresa da M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I. *Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*, München, 1955, 455, nt. 5, per cui a questo tipo di situazioni sarebbe stata apprestata in un primo tempo la disciplina dell'*interdictum de loco publico fruendo* menzionata in Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.9.1 pr., che tutelava il *frui* e non il *possidere*. *Praetor ait: 'Quo minus loco publico, quem is, cui locandi ius fuerit, fruendum alicui locavit, ei qui conduxit sociove eius e lege locationis frui liceat, vim fieri veto*. Cfr. sul tema L. LABRUNA, *Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della*

nelle *venditiones* di terra per gli aspetti esecutivi del rapporto, interloquiva di regola con tali soggetti (a parte le questioni relative alle garanzie del *manceps* e/o dei *praedes* di cui subito ci occuperemo) e poteva poi, con l'editto, stabilire l'ammontare degli interessi moratori dovuti a questi soggetti¹⁷³. Questi era anche competente per le eventuali controversie insorgenti nella gestione di tali rapporti, come mostrano le norme della legge agraria¹⁷⁴. E si è anche visto in che modo l'*ager privatus vectigalisque*,

violenza nella Roma repubblicana, Napoli, 1980, 63 ss. e *passim*; e ora P. SANTINI, «*De loco publico fruendo*», cit., 163 per cui la genesi del rimedio interdittale potrebbe risalire tra la seconda metà del III e il II sec. a.C.

¹⁷³ Cic. *ad Att.* 6.1.15-16. L'appaltatore doveva presentare al magistrato aggiudicante uno o più garanti e questi assumevano un obbligo nei confronti della *res publica* e per l'intero. Cfr. TH. MOMMSEN, *Die Stadtrechte der lateinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica*, in *Gesammelte Schriften*, 1, Berlin, 1905, 359 ss.; M.R. CIMMA, *Ricerche*, cit., 67. Secondo G. HUMBERT, CH. LÉCRIVAN, voce '*praes*', in *DS*, 4.1², Paris, 1962-63, 642, nt. 9 ogni garante (*compraes*) sarebbe stato tenuto per l'intero non applicandosi in questi casi il *beneficium divisionis*. Il magistrato preposto per l'indizione d'asta doveva poi valutare l'idoneità della garanzia. Lo si deduce da Cic. *Verr.* II 1.55.143: *Quid ita? ne vitiosum opus fieret? At erat probatio tua. Ne parum locuples esset? At erat et esset amplius, si velles, populo cautum praedibus et praediis*. Sul punto M.R. CIMMA, *Ricerche*, cit., 66, nt. 72. V. anche F. CANCELLI, *Studi sui 'censores' e sull' 'arbitratus' della 'lex contractus'*, Milano, 1957, 75 ss. In questo quadro assume particolare valore anche la voce '*Conpraedes*' di Festo (Lindsay, p. 35,8): *Conpraedes eiusdem rei populo sponsores*.

¹⁷⁴ La parte dedicata alla gestione dei pagamenti per la provincia Africa nella legge agraria epigrafica è nella l. 85: *quei ager] locus populorum leiberorum, perfugarum non fuerit, pro eo agro aedificio locoque ex l(ege) dicta, q[uam L. Caecilius Cn. Domitius cen]s(ores) agri aedificii loci vectigalibusve publiceis fruendeis locandeis vendundeis legem deixerunt, publicano dare oportuit*. Dove sono previsti i termini di pagamento per le tasse da pagare da parte dei soggetti privati sulle terre, fondi o edifici da loro acquistati, insieme ai termini di pagamento riguardanti gli appaltatori. La previsione normativa riguarda l'*ager privatus vectigalisque*, terreni o beni affittati dai censori a titolo di garanzia o altro scopo, e forse, come suggerisce M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, cit., 1.178, anche gli *agri stipendiarii*. La norma prevista alla l. 86: *publicano vectigal decumas scriptura]mque pecoris dare debeto, neve amplius ea aliubeive aliterve dare*

sebbene configurato pubblico, a quali condizioni potesse considerarsi una forma di proprietà, se congegnato come una locazione perpetua o di lunga durata soggetta a *vectigal*¹⁷⁵. Ebbene, se il *praes* può non essere separato dal *manceps*¹⁷⁶, anche perché secondo dottrina autorevole (Mommsen) entrambi i termini sarebbero indice della costituzione di una concessione pubblica in capo al destinatario, per la stessa ragione si può presumere che il *praes* fosse considerato il cittadino responsabile verso la *res publica* per il servizio assunto¹⁷⁷. Allorché questo soggetto si

debeto, pequsque ne[*i aliter alieisve legibus*] in eo agro pascito. Quae vectigalia in Africa publica populi Romani sunt, quae L. Caecilius Cn. Domiti(us) cens(ores) fruenda satis ex h. l. arb(itratu) pr(aetoris) supsignatum non erit, pecunia praesenti vendito; riguarda invece i dettagli della legge censoria di L. Cecilio Metello e Cn. Domizio Enobarbo del 115 a.C.

¹⁷⁵ Sulla contrattazione pubblica dei contratti di appalto v. A. TRISCIUOGGIO, 'Sarcta tecta', 'ulotributa', 'opus publicum faciendum locare'. *Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età repubblicana e augustea*, Torino, 1998; e ora L.L. KOFANOV, *Contratto di appalto statale nel diritto pubblico romano e nel diritto moderno*, in *Fides, humanitas, ius. Studi in onore di L. Labruna*, V, Napoli, 2007, 2671 ss.

¹⁷⁶ Qualche volta il *manceps* diventava egli stesso *praes*. Lo attestano due frammenti epigrafici: *Lex Mun. Tar.* (FIRA I², 167) ll. 7-10: IIII vir(oz) aedilesque, quei h(ac) l(ege) primei erunt, quei eorum Tarentum venerit,/is in diebus XX proxumeis, quibus post h(anc) l(egem) datam primum Tarentum venerit,/facito quei pro se praes stat praedes praediaque ad IIII [vir(oz)]/sit (tra 89 e 62 a.C.); e la *Lex Puteolana* 3.16-17: C. Blossius Q. filius/(sestertius) MD idem praes. Su cui v. S. CASTAGNETTI, *Le 'leges libitinae' flegree: edizione e commento*, Napoli, 2012, XIV-282. Altre volte risulta il contrario: Corn. Nep. *Att.* 6.3: *Ad bastam publicam numquam accessit. Nullius rei neque praes neque manceps factus est.* In base a Festo (Lindsay, p. 249,20) abbiamo visto inoltre (v. *supra* in nt. 171) come il *manceps* diveniva *praes* (*interrogaturque a magistratu, si praes sit. Ille respondet: praes*) e in base al commentatore ciceroniano (v. *supra* in nt. 163) come i *praedia* potevano essere forniti sia dal *manceps* che dai *praedes*.

¹⁷⁷ CIL I.577: l. I,6-8: *qui redemerit, praedes dato praediaque subsignato duumvirum arbitrato* (105 a.C.) su cui Th. MOMMSEN, 'Mancipium', cit., 440, nt. 2. Per la riscossione dei *vectigalia* il contratto (o capitolato) di appalto prevedeva che il *manceps* o il *redemptor* (aggiudicatario o appaltatore: Cato *de agri c.* 144.3) prestassero adeguate garanzie di natura personale e/o reale. Si tratta delle

assumeva questa responsabilità (come detto in origine di natura consuetudinaria, quindi non giuridicamente necessaria), anche l'assegnatario/conducente, prestando adeguata garanzia, avrebbe potuto configurarsi come un omologo del *manceps*¹⁷⁸.

Tutto ciò può collegarsi alle tipologie di possesso fondiario della legge del 111 che sono qualificabili come titolarità o appartenenze reali (o proprietà anomale), perché sempre supportate da garanzia reale¹⁷⁹. Ed ecco il punto. Dato che i giuristi romani configurarono sempre le *cautiones* censorie (*cautiones praedibus praediisque*) come un *ius in re* (perché al pegno si riconosceva tutela reale insieme al *dominium*, all'*hereditas* e alle servitù prediali), avendo questo possesso ad oggetto un pegno costituito su un bene immobile (ipoteca), la situazione di fatto e di diritto,

cautiones praedibus praediisque, che pur attestate in età repubblicana e del principato, scompaiono nella compilazione giustiniana. Cfr. in argomento TH. MOMMSEN, *Die Stadtrechte*, cit., 357 ss.; M.R. CIMMA, *Ricerche*, cit., 64; A. TRISCIUOGGIO, *Sulle sanzioni per l'inadempimento dell'appaltatore di 'ultratributa' nella tarda repubblica e nel primo principato*, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica*, Napoli, 1997, 191 ss. Inoltre le fonti attestano una continuità d'impiego di tali garanzie dalla fine del II secolo a.C. fino alla seconda metà del I sec. d.C. A parte le linee 83-84 della legge del 111 a.C. troviamo conferma di ciò, come detto, in un noto passo del commentatore di Cicerone (v. *supra* in nt. 163).

¹⁷⁸ Cfr. la già citata *Lex Mun. Tar.* (89-62 a.C. su cui v. *supra* in nt. 176) dove si legge nella l. 2: *pecuniae sacrae religiosae est* e nella l. 5: *eamque pecuniam municipio dare damnas esto*. Su cui TH. MOMMSEN, 'Mancipium', cit., 440, nt. 4. Nella legge agraria epigrafica per Italia e/o Africa cfr. le linee 46 e 47. Per Corinto la l. 100. Individuata la forma originaria e il concetto base di *praes* (da *praevides*) il Mommsen arriva così alla determinazione di *praedium* per cui suggerisce di guardare alla cautela *praedibus praediisque* della legge agraria epigrafica (v. le ll. 48 e 84) indicante una garanzia sia personale che reale. Una garanzia molto antica e tecnica, risultante dall'associazione linguistica delle due parole *praedium/praevidium* e che originariamente si riferiva al pegno da qualificare, in questo caso, come una garanzia fondiaria. Per tutto v. ancora TH. MOMMSEN, 'Mancipium', cit., 440 e ntt. 7 e 8.

¹⁷⁹ Secondo G. WESENER, voce 'Praediatura', in *RE*, Suppl. XIV, München, 1974, col. 448 ss. la *supsignatio* avrebbe dato luogo ad un diritto di pegno *iure publico*.

sovrapponendosi, potevano finire per coincidere. Come nel caso delle locazioni censorie o delle vendite questorie dell' *ager publicus*, in cui la *possessio* dell' *ager privatus vectigalisque* perdeva così il carattere della transitorietà (ll. 48; 49; 55-56; 58, 76-80, 81-82; 85; 87-89 e 94).

Mi pare emblematica, in questo quadro, la declinazione del possesso come una situazione di fatto, descritta col principio del *possideo quia possideo* del cd. *praedo* per aprire alla possibilità di una tutela processuale del possessore fuori da quella interdittale¹⁸⁰. È possibile quindi, come detto, che le tipologie di possesso dell' *ager privatus vectigalisque* abbiano acquistato così anche il requisito dell'inerenza¹⁸¹. Coerente con questa ipotesi è la possibilità che anticamente la qualificazione giuridica di *praes* fosse anche una condizione di procedibilità per adire il giudice nelle procedure *per legis actiones* e poi, *mutatis mutandis*, formulari, di fronte a chi vantasse sul bene un diritto di proprietà. In questo modo l' *ager privatus*

¹⁸⁰ Su cui v. ancora F. ZUCCOTTI, *Vivagni*, cit., 12.

¹⁸¹ Cfr. G.G. EINECCIO, *Elementi*, cit., 233 s. e in nt. a, che riporta il seguente ragionamento di Giacomo Bornio: «Di fatto egli dice, o il dominio è universale, e in tal caso si chiama eredità; o è *particolare*, e in quest'altro caso consistendo in una cosa corporale o incorporale, conferisce la proprietà o il possesso soltanto. Se accorda la proprietà si chiama dominio per eccellenza, *dominium*: se poi non dà che il possesso è *pegno*. In fine, allorché consiste in una cosa incorporale, o in un diritto, esso produce la *servitù*». Eineccio chiosa dicendo di non volersi impegnare nella controversia; poi però, pur ribadendo il motivo per cui il possesso non sarebbe da considerare *species* di un un diritto reale, ossia perché si trattava di un diritto momentaneo a tutela interdittale che non consentiva azione reale se non nel caso di un' *actio negatoria*; sul presupposto che nel diritto canonico il possesso (*ibidem*) «prende in un certo modo il carattere del diritto reale»; sorprendentemente così conclude (ID., *Elementi*, cit., 234, nt. b): «Da ciò taluni giureconsulti han conchiuso in tesi generale, che il possesso avea la stessa natura del diritto reale. Sicché adottando la divisione consacrata da tutti i dottori noi abbiam riconosciuto le quattro sole specie di diritti reali, cioè il *dominio*, la *eredità*, la *servitù*, il *pegno*». Così rientrava dalla finestra ciò che si era fatto uscire dalla porta: quando la *possessio* si costituiva in pegno, perdendo carattere momentaneo, acquisiva prerogative analoghe a un diritto reale (*ius in re*) perché difendibile con azione reale (*erga omnes*).

vectigalisque (anche della legge agraria epigrafica), ossia un fondo *datus adsignatus* dato in garanzia, può essere diventato per i giuristi *praedium* e quindi *species* di un dominio quiritario¹⁸².

¹⁸² Cfr. ancora G.G. EINECCIO, *Elementi*, cit., 232 che in base a B. Ubero e Grozio contemplava nella categoria dei diritti reali (*ius in re*) il pegno, insieme al *dominium*, all'*hereditas* e alle servitù prediali, ma non il possesso. La questione è fondamentale per il nostro tema e viene magistralmente impostata dal Savigny che definisce le servitù «diritti introdotti dal *jus civile*, i quali, come separati elementi e parti della proprietà (*jura, jura in re*), vengono contrapposti alla Proprietà stessa, siccome alla totalità di tutti i diritti reali». Cfr. F.C. VON SAVIGNY, *Il diritto*, cit., 98-99. Lo stesso prosegue (ID., *Il diritto*, cit., 98, nt. 3): «Che questo, e null'altro, s'intendesse dai Romani sotto la terminologia di *jus in re*, né quindi vi si comprendesse per conto alcuno il *Dominium*, ma si volesse anzi a quel contrapporre, lo ha completamente dimostrato Waechter "de jure in re" Viteb. 1682, 12.º (anche in Thomasi, "diss. Lipsiens." Lips. et Hal. 1696. 4.º p. 235.). La stessa opinione ebbe già prima Huber "animadv. ad jus in re" Franck. 1675. 12.º ..., questi però con una estensione, in forza di cui resta di nuovo abolita tutta la precisione della nozione; anche il Commodatario cioè deve avere, secondo lui, l'*jus in re*. Lo stesso asserisce Thibaut (*Versuche*, Tom. 2. pag. 32). L'unico motivo di questa opinione è la L. 2. §. 22. *vi bon. rapt.* (XLVII,8)». In Ulp. 46 *ad ed. D.* 47.8.2.22 in effetti il giurista discute dell'*actio vi bonorum raptorum* riconoscendone l'utilizzabilità per il comodatario, il locatario, il pignoratario, il depositario, per dare rilevanza all'interesse dell'attore che la cosa non gli venisse sottratta; ma prosegue riconoscendone l'operatività anche per il possessore di buona fede, in qualità di usufruttuario o in forza di altro diritto, sempre che sussistesse l'interesse. E precisa: non perché vi fosse il *dominium*, ma bastava che la cosa ablata fosse nel patrimonio, ovvero nella sostanza, dell'attore. Lasciando da parte la questione che interessava al Savigny (la riconoscibilità o meno dell'*animus possidendi* al comodatario, ai fini del riconoscimento del suo diritto come *ius in re*), e considerando l'*ager publicus* come espressione pubblicistica del *dominium* del popolo romano, la definizione di *ius in re* usata per descrivere le servitù può estendersi anche all'*ager publicus datus adsignatus* e all'*ager privatus vectigalis*, dove gli assegnatari diventavano titolari di un diritto che era parte di (e si contrapponeva a) una proprietà più ampia (l'alto o supremo dominio del popolo romano che era irrilevante nei privati commerci che Savigny descrive in ID., *Il diritto*, cit., 97, nt. 2), ma che gli

Di fronte alla rilevanza giuridica delle locazioni censorie perpetue o *sine die* su beni immobili, il carattere fattuale del possesso dovuto alla sua natura temporanea (l'argomento usato dai giureconsulti settecenteschi per negare al possesso romano la natura di un *ius in re*), dovette perdere in questo modo molto della sua rilevanza; e riconoscendosi al titolare del bene (anche ipotecato) una tutela processuale reale, si assimilava così, *de iure*, la posizione di tale soggetto a quella di un *dominus* quiritario. Il carattere anomalo delle figure di appartenenza fondiaria qualificate *ager publicus datus adsignatus* dalla legge agraria epigrafica sopra riscontrato troverebbe così, in questo modo, la sua ragione giuridica. Come nel caso dell'*ager privatus vectigalisque*, in queste ipotesi si rilevano delle *possessiones* che sul piano processuale presentavano un regime giuridico assimilabile (realità e inerenza) all'*ager privatus optima lege*.

9. L'appartenenza fondiaria come 'proprietà' e come 'dominium' in due giuristi dell'età degli Antonini

In questa prospettiva si può rileggere allora un ben noto frammento di Giavoleno del Digesto giustiniano, dove la parola *praedium*, è termine generale (*genus*) per definire indifferentemente sia un fondo come proprietà (*ager*) che come possesso (*species*)¹⁸³.

Questa fonte, insieme alla notizia di età augustea della prima attestazione di *proprietas* dell'epigrafe detta Elogio di Murdia (o *Laudatio*

consentiva, per il resto, una tutela assimilabile a quella del proprietario. Per l'*ager privatus optima lege* sembra invece più adeguata la nozione di dominio bonitario descritta dello stesso Savigny come un rapporto estraneo a quelli previsti dall'antico e rigoroso *ius civile*, ma «trattato affatto alla pari della proprietà». Cfr. per questo F.C. VON SAVIGNY, *Il diritto*, cit., 96. Ad ogni buon conto, prendendo come riferimento il diritto giustiniano e assimilato il diritto di enfiteusi al diritto dell'*ager vectigalis*, Savigny concludeva optando per una configurazione di tali diritti come specie di *ius in re* e non come specie di proprietà alla stregua dei fondi provinciali (ID., *Il diritto*, cit., 101-102).

¹⁸³ Iav. 4 *epist.* D. 50.16.115. Sul frammento v. ora, con bibl. agg., P. LAMBRINI, *Corpo e possesso*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, Ospedaletto-Pisa, 2017, 9.

Murdiae), oltre a offrire un dato certo sui tempi del processo di elaborazione concettuale nei giuristi preclassici della proprietà fondiaria oggetto di privatizzazione dell'*ager publicus*, può dirci molto anche sull'emersione del dominio fondiario nella dottrina dei giuristi romani classico-giustiniane¹⁸⁴. Vale la pena di dedicarvi quindi qualche breve osservazione.

La testimonianza della *Laudatio Murdiae* infatti, non solo offre un dato molto attendibile sulla collocazione cronologica in età augustea di *proprietas/proprius* (come in Cicerone e Orazio), ma potrebbe illuminare anche la definizione di Giavoleno (60-120 d.C.) dove vediamo completarsi nei giuristi classici il complesso percorso di elaborazione concettuale della proprietà fondiaria avvenuto con l'estensione (sussistendo particolari condizioni) della nozione di *mancipium* a quella di *usus*, fino a ricomprendervi anche quella di *praedium*¹⁸⁵:

Iav. 4 *epist.* D. 50.16.115: *Quaestio est, fundus a possessione vel agro vel praedio quid distet. 'Fundus' est omne, quidquid solo tenetur. 'Ager' est, si species fundi ad usum hominis comparatur. 'Possessio' ab agro iuris proprietate distat: quidquid enim adprehendimus, cuius proprietas ad nos non pertinet aut nec potest pertinere, hoc possessionem appellamus: possessio ergo usus, ager proprietas loci est. 'Praedium' utriusque supra scriptae generale nomen est: nam et ager et possessio huius appellationis species sunt.*

In questo frammento il giurista, distinguendo tra *possessio* e *ager* come *species* di *praedium*, afferma che la *possessio* consiste nell'appropriarsi di

¹⁸⁴ CIL. VI.10230: ut ea ussu suo custodia proprietati meae restituerentur. Così TH. MOMMSEN, '*Mancipium*', cit., 439, n. 1. Fonte già citata in O. SACCHI, '*Ager*', cit., 169 e n. 21. Per ult. bibl. e il commento sulla cd. *laudatio Murdiae* v. F. LAMBERTI, *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale. Dal 'dominium servare' e 'lanam facere' al 'meretricio more vivere'*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 4, 2014, 64-66.

¹⁸⁵ Giavoleno come è noto entrò nel *consilium* di Traiano, restandoci fino ad Adriano intorno al 100 d.C. Fu un giurista di vasta esperienza amministrativa e profondo conoscitore dei giuristi dell'età augustea. Cfr. F. SCHULZ, *Storia*, cit., 189, 214 e *passim*.

qualcosa che non è di nostra proprietà, nè lo può diventare (*'Possessio' ab agro iuris proprietate distat: quidquid enim adprehendimus, cuius proprietas ad nos non pertinet aut nec potest pertinere, hoc possessionem appellamus*) esplicitandosi così una configurazione della *possessio* come *usus*, mentre solo l'*ager* si definisce in senso proprietario (*ager proprietas loci est*)¹⁸⁶. In apparenza sembrerebbe quindi che questo frammento non possa chiarire la sostanza giuridica dell'*ager privatus* della legge agraria epigrafica; perché in tale testo di legge l'appartenenza, come detto e ripetuto più volte, è configurata come *possessio*. La testimonianza di Giavoleno tuttavia aiuta a porre l'*ager privatus optima lege* della legge del 111 a.C. forse nella sua più giusta prospettiva. La ragione è presto detta.

La configurazione giuridica dell'*ager privatus* come sottrazione di *ager publicus* - come detto in base a Paul.-Fest. voce '*Privos privasque*' (Lindsay, p. 252,20) da *ademptum* che è participio di *adimo, adimere* = 'sottrarre', 'togliere'¹⁸⁷ - che si sovrappone alla più risalente nozione augurale di *ager*, sembra riaprire la strada all'emersione della categoria giuridica del *dominium* (quiritario o *ex iure Quiritium*) dove l'appartenenza, chiaramente connotata in senso individualistico e patrimoniale, già pare riprendere quella fisionomia unitaria (una sintesi o coacervo di prerogative) che, stando a Gaio, avrebbe avuto prima della scissione *in duplum*¹⁸⁸.

Così, se per i conservatori (analogisti) della scuola sabiniana solo l'*ager*, quindi un'appartenenza fondiaria così qualificata da un magistrato

¹⁸⁶ Questo frammento offre qualche elemento anche per chiarire ulteriormente anche il senso della glossa festina dove il grammatico alla voce '*Possessiones*', p. Lindsay, p.277,4 annota: *possessiones appellantur agri late patentes publici privatique, qu[ia] non mancipatione, sed usu tenebantur*. Si ripete la difficoltà di conciliare un'appartenenza fondiaria dominicale con una posizione giuridica strutturata in forma di *possessio*. Se le due testimonianze fossero compatibili, si potrebbe però dire che già per l'età del principato si fosse affermata l'idea di una *possessio* come *res facti*, la qual cosa implicherebbe l'idea di una separazione tra possesso e proprietà anche per l'appartenenza fondiaria. Ma sarebbe comunque una configurazione tarda rispetto alla consistenza originaria della fattispecie che si evince dalla legge agraria del 111 a.C.

¹⁸⁷ Su cui v. *supra* in nt. 77.

¹⁸⁸ Su cui v. *supra* in nt. 35.

dotato di *imperium*, ossia del potere necessario *ex optima lege*, avrebbe potuto inquadrarsi come un fondo di proprietà (*ager proprietas loci est*), l'affermazione di Giavoleno, può far pensare che il legislatore del 111 avesse inteso qualificare allo stesso modo l'*ager privatus*¹⁸⁹. In perfetta sintonia Nerazio, un contemporaneo di Giavoleno, ma d'impostazione proculeiana e quindi forse più incline all'innovazione (un anomalista) afferma lo stesso, ma in termini più netti: *dominium mihi, id est proprietas*¹⁹⁰.

Nella configurazione dell'appartenenza fondiaria, prima che in età severiana si consolidasse definitivamente nei giuristi romani la separazione tra *possessio* dal *dominium*¹⁹¹, la qualificazione dell'*ager privatus*

¹⁸⁹ Lo dimostra anche quanto riferisce Varro *l.L.* 5.6.40: *Quod in agris quotquot annis rursum, facienda eadem, ut rursum capias fructus, appellata rura. Dividi tamen esse ius scribit Sulpicius plebei rura largiter ad adorem. Praedia dicta, item ut praedes, a praestando, quod ea pignore data publice mancipis fidem praestent.* La parola *praedium*, come *praes*, viene da *praestare* (garantire) perché i beni dati in pegno garantiscono pubblicamente la parola del debitore. Da qui ha origine la distribuzione di terra del Senato verso privati che ricevono tali terreni (appunto *praedia*) in cambio del denaro prestato alla *res publica*. Nella legge del 111 si tratta dell'*ager in trientabulis fruendus datus*, concesso dal Senato per rimborsare un debito (*praedia*?), in regime di usufrutto, sottoposto a *vectigal* dalla l. 31-32. V. *supra* sub B, n. 2.

¹⁹⁰ Nerat. 41.1.13. Sull'appartenenza di Giavoleno e Nerazio alle rispettive *septae* dei Sabiniani e Proculeiani v. F. SCHULZ, *Storia*, cit., 214 e 216. Per un aggiornato inquadramento dell'attività del giurista Nerazio rinvio ora a M. FRUNZIO, *'Aequitas'. Il ragionamento equitativo nell'ermeneutica di Neratio Prisco*, Torino, 2022.

¹⁹¹ Nell'età degli Antonini, della separazione tra *possessio* e *dominium* come appartenenze materiali (nitida nella giurisprudenza dell'età dei Severi: cfr. Paul. 3 *ad Vitell.* D. 7.1.1: *Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia*), i giuristi discutevano già da qualche generazione. Oltre che Giavoleno Prisco in D. 50.16.115, v. anche Ofilio nel commento *ad edictum* e Nerva figlio nel *De usucapionibus*, entrambi ripresi da Paolo, in Paul. 54 *ad ed.* D. 41.2.1.3-4. Ma anche questo non è di molto aiuto, perché solo Gaio in 1.54, cioè a proposito del *duplex dominium*, parla di una proprietà senza possesso (il cd. *nudum ius Quiritium*) negandogli carattere potestativo; cosa che il giurista riconosce invece per il dominio bonitario (*ita demum servum in potestate domini esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritium eiusdem non sit: Nam qui nudum ius Quiritium in servo habet, is potestatem habere non intellegitur*).

come *possessio* nella legge del 111 a.C. non sembra pertanto un ostacolo insuperabile per riconoscere consistenza dominicale a questa fattispecie.

L'attestazione epigrafica di *proprietas* in età augustea e il *dominium loci* di Alfeno sono quindi dati significativi per ritenere che la testimonianza di Giavoleno esprima la cultura giuridica del suo tempo che, fra l'altro, può aver influenzato anche le voci 'Possessio' (Lindsay, p. 260,28) e 'Possessiones' (Lindsay, p. 277,4) sopra citate di Festo. Ma non è tutto, perché il giurista, dopo aver detto *possessio ergo usus, ager proprietas loci est*, specifica pure che '*Praedium' utriusque supra scriptae generale nomen est: nam et ager et possessio huius appellationis species sunt*. Anche questo può essere un ulteriore indizio della natura 'proprietaria' dell'*ager privatus* anche soggetto a *vectigal* della legge del 111, sempre che l'*ager* (come *proprietas loci*) possa rientrare nel *genus* di *praedium* già per il linguaggio giuridico della tarda repubblica¹⁹². Ma di questo non si può dubitare.

Sull'applicabilità dello schema del *duplex dominium* alla dicotomia *ager publicus/ager privatus* fa riflettere un interessante frammento di Emilio Macro (Macer D. 2.8.15.1), già citato (*supra* in ntt. 54 e 91), da cui si evince che i giuristi di età severiana forse tentarono di risolvere il problema. Tale fonte va letta insieme a Iul. 7 dig. D. 7.6.3: *Qui usum fructum traditum sibi ex causa fideicommissi desiit in usu habere tanto tempore, quanto, si legitime eius factus esset, amissurus eum fuerit, actionem ad restituendum eum habere non debet: est enim absurdum plus iuris habere eos, qui possessionem dumtaxat usus fructus, non etiam dominium adepti sint*; ma, come detto, sulla questione che andrebbe certamente approfondita ci si può muovere solo con cautela.

¹⁹² A parte Cicerone, il tardo Isidoro accredita una risalenza antica di *praedium*: *etym.* 15.13.5: *Praedium, quod ex omnibus patrifamilias maxime praevideatur, id est apparet, quasi praevidium; vel quod antiqui agros, quos bello ceperant, ut praedae nomine habebant*; ma tale soluzione è giudicata una paretimologia dal Mommsen, '*Mancipium*', cit., 440 e nt. 7: «Die neueren Etymologen haben diesen verkannt». I linguisti moderni hanno infatti inquadrato la parola *praedium* come derivato di *praes*, propriamente indicate come 'garanzie immobiliari richieste dallo Stato al creditore'. Altro derivato sarebbe *locupletes* nel significato di 'possesseurs de terres' in base ad Asc. in Cic. Verr. II 1.45.115 (I secolo): *praedes dicuntur satisdatores locupletes pro re, de qua apud iudicem lis est, ne interea qui tenet, diffidens causae, possessionem deterirem faciat, tecta dissipet, excidat arbores, et culta deserat*. E di conseguenza 'beni fondiari'. V. per tutto A. ERNOUT, A. MEILLET, voce '*praes*'.

A parte quanto già detto su come, per metonimia, il nome di un garante o di una garanzia reale (*praes*) abbia finito per designare, con la posizione giuridica, anche il bene stesso, l'uso di *praedium* per dire il fondo di terra è attestato nel noto frammento della *pro Flacco* (citato sopra), dove Cicerone parla della *subsignatio* dei *praedia*, ossia di *possessiones* fondiari in condizione di essere iscritte al censo (*praedia optima condicione*); appunto, secondo le regole del *ius civile*¹⁹³.

Non è improbabile quindi che i giuristi preclassici abbiano discusso sull'iscrizione al *census* come causa, di per sé, di acquisto della proprietà (la cd. *adquisitio per censum*) in ragione della pubblica fede riconosciuta ai registri del censo, dato che della questione si occupa Q. Mucio nei suoi

cit., 532. Cicerone nelle Verrine commenta quindi l'esercizio spregiudicato di Verre che innova l'editto urbano contro le regole consolidate (*iure et maiores nostri et nos semper usi sumus*). Si tratta della regola per cui, in caso di controversia ereditaria (*legis actio sacramento*) su un bene immobile, poteva darsi seguito, in alternativa a una controversia possessoria, azione reale (*legis actio per sponsionem in rem*), dove l'attore dopo aver ricevuto garanzia per la cauzione dal convenuto, doveva prestare a sua volta garanzia (*aut pro praede litis vindiciarum cum satis accepisset, sponsionem faceret et ita de hereditate certaret*). Anche Gaio (2.63) chiama il fondo dotale *praedium* (*nam dotale praedium maritus inuita muliere per legem Iuliam prohibetur alienare*) e tale fattispecie rientra come è noto in uno dei cd. παράδοξα θέματα di Teofilo, concernenti il problema dei limiti alla disposizione dei beni di proprietà di un *dominus*; ossia dell'impossibilità del marito di alienare il fondo dotale pendente matrimonio senza il consenso della moglie. Cfr. sul punto anche Paul. 36 *ad ed.* D. 23.5.1 pr. Del problema dell'inquadramento giuridico del fondo dotale (che è un topos della giusromanistica sin dal Settecento) si occupa anche G.G. EINECCIO, *Elementi*, cit., 309 e nt. b, che parla di «tacito pegno sui beni del marito». Interessa qui che Gaio, Paolo e i giuristi giustinianeî denominassero il fondo dotale come *praedium*.

¹⁹³ Cic. *pro Flacc.* 32.79-80: *illud quaero sintne ista praedia. censui censendo, habeant ius civile, sint necne sint mancipi, subsignari apud aerarium aut apud censorem possint*. Su questo ben noto frammento mi sia permesso rinviare adesso a V. GIUFFRÈ, *Beni*, cit., 29 s. che insieme a Paul.-Fest. voce 'Censui censendo' (Lindsay, p. 50,27) legge queste testimonianze nell'ottica di un tardo riconoscimento dell'appartenenza fondiaria (*praedia*) tra i beni tutelati dal *ius civile* ovvero quale *ius proprium civitatis*.

ὄρωι¹⁹⁴. Questo ci riconduce alla scuola muciana e resta il fatto che, solo pendente *rei vindicatio*, l'attore non veniva pregiudicato da un'iscrizione fatta dal convenuto possessore¹⁹⁵.

Tutto questo forse non è casuale. Come detto è molto probabile che la legislazione dei Gracchi sia stata promulgata sotto l'influenza di pensiero di Publio Mucio e di autorevoli esponenti del circolo degli Scipioni¹⁹⁶; la massima espressione in campo culturale e giuridico dell'epoca fino almeno alla morte di Q. Mucio nell'82 a.C.¹⁹⁷ Dietro la legge del 111 a.C., può esserci stato inoltre un altro Scevola, cugino di tale giurista, Q. Mucio l'augure, ricordato da Cicerone come un esperto, fra l'altro, insieme a Furio Filo e Aulo Cascellio, proprio *de iure praedatorio*, ossia del *ius vectigalis* (che riguardava anche la disciplina dei beni confiscati e messi all'asta)¹⁹⁸. Il primo, certamente formatosi (come Q. Mucio l'augure) sui modelli culturali delle scuole di influenza stoica. La testimonianza è attendibile perché Cicerone si vanta di essere stato allievo con Attico proprio dell'augure, un autorevole esponente della scuola muciana¹⁹⁹.

¹⁹⁴ Cic. *pro Flacc.* 32.79-80; Q.M. *l. sing.* ὄρων D. 41.1.64: *Quae quisque aliena in censum deducit, nibilo magis eius fiunt.*

¹⁹⁵ Cfr. per questo Ulp. 1 *de cens.* D. 50.15.4.4: *Si, cum ego fundum possiderem, professus sim, petitor autem eius non fuerit professus, actionem illi manere placet.* Su cui G.C. BURCHARDI, *Il sistema*, cit., 379.

¹⁹⁶ Cic. *Acad.* 2.5.13; Plut. *T. Gracc.* 9.1.

¹⁹⁷ Cic. *ad Att.* 9.15.2.

¹⁹⁸ Cic. *Brut.* 58.211; *pro Balbo* 45: *Etenim si Q. Scaevola ille augur, cum de iure praedatorio consuleretur, homo iuris peritissimus, consultores suos non numquam ad Furium et Cascellium praedatores reiciebat; ad Att.* 12.14.2 (dove un Cornificio e un Appuleio sono due *praedatores*); Val. Max. 7.12.1. Sulla *praedatura* come aggiudicazione di beni confiscati v. Gai 2.61. Sulla forma aggettivale *praedatus* come 'ricco di terreni' v. Apul. *flor.* 22.5. Ad Aulo Cascellio forse risale il cd. *Cascelliano sive secutorio iudicio* per la tutela interdittale del possesso (la cd. 'licitazione dell'utile' sul fondo o la casa) su cui v. Gai 4.166; 4.166^a.

¹⁹⁹ Cic. *Lael.* 1.1. Q. Mucio l'augure fu anche allievo di Panezio di Rodi (Cic. *de orat.* 1.11.45; 1.17.75) e genero di Lelio (*de re p.* 1.12.18). Il che fa pensare a un'influenza della dottrina del circolo degli Scipioni nella codificazione delle

Per concludere allora sull'eventualità che un bene fondiario acquisito secondo le modalità dell'*ager privatus vectigalisque* potesse rientrare, come acquisto all'incanto di beni (*praeda*) confiscati e destinati alla pubblica vendita (*cum in bonis sectione cuius publice veniit*), anche nel novero di quei casi elencati da Varrone tra i titoli idonei per l'acquisto di una proprietà o dominio legittimo (*in emptionibus dominum legitimum sex fere res perficiunt*), direi che questa possibilità non sia da escludere. Varrone tratta dell'acquisto della proprietà su un *servus* (un topos usuale nelle ricostruzioni della giurisprudenza romana sulla proprietà), ma i giuristi repubblicani inclusero, come detto, il *servus*, la *domus*, l'*heredium* e le più antiche servitù di passaggio e acquedotto (oltre che agli *animalia quae collo dorsove domantur*) nel genus dei *mancipia*, ossia nel novero delle *res* oggetto della *potestas* (il *meum esse*) del *pater familias* dell'antico *ius Quiritium* nel cui ambito, come è noto, ricompresero anche i fondi in un'epoca tra la metà del III e la metà circa del II sec. a.C. (tra il 241 e forse non oltre il 133)²⁰⁰. Messa in questi termini si può affermare pertanto che le testimonianze di Cicerone e Varrone sui modi di acquisto del dominio legittimo, anziché escludersi, si sostengono a vicenda.

tipologie di appartenenza fondiaria della legge del 111 a.C. Interessante in questo quadro è ancora Varrone, che cita il giurista Servio Sulpicio Rufo (pretore nel 65 a.C.), il quale, forse parlando degli *agri divisi et adsignati*, avrebbe scritto di un *ius* di distribuire la terra alla plebe come compenso per le campagne militari (*dividi tamen esse ius scribit Sulpicius plebei rura largiter ad adream*). Suggestendo, per di più, un'etimologia di *praedium* basata sul fatto che il debitore in genere dava in pegno un fondo di terra a garanzia del debito (*praedia dicta, item ut praedes, a praestando, quod ea pignore data publice mancipis fidem praestent*). Cfr. Varro *LL.* 5.6.40. Forse tutto ciò indica una normalizzazione anche nei giuristi di I secolo a.C. della disciplina giuridica degli *agri privati* inquadrati secondo la distinzione tra *ager publicus*, *ager privatus* e *ager privatus vectigalisque*. Non ancora quindi in base alla classificazione classico-giustiniana di una *possessio* come figura giuridica nettamente distinta dal *dominium ex iure Quiritium*.

²⁰⁰ Cfr. G. FRANCIOSI, *Per la storia*, cit., 146 e nt. 96. Sulle cd. *res pretiosiores* di Gai 1.192 comprensive della *domus*, dell'*heredium* e delle connesse servitù *viae, itinera* e *rivi* v. ora V. GIUFFRÉ, *Il bisogno*, cit., 27.

10. L' 'ager privatus datus adsignatus' come 'in bonis habere ex optima lege'

Resta la questione forse più complessa da trattare: l'inquadramento giuridico dell'ager privatus. Abbiamo visto come nella legge del 111 a.C., le varie forme di assegnazione (indifferentemente configurate *ager publicus* o *privatus*) siano tutte appartenenze strutturate come *possessiones*, ma di chiara consistenza dominicale (l'ager privatus optuma lege della l. 27 e suoi assimilati²⁰¹); seppure, in alcuni casi (*ager privatus*, *ager privatus vectigalisque*, *ager locatus trans Curione*: ll. 21-24) gravate da oneri di vario genere (*vectigal*, *scriptura*, manutenzione pubblica e così via)²⁰². Tale impostazione trova conferme significative sia nell'indagine autoptica che sul piano storico-giuridico e la previsione di questo 'uso privato della terra', qualificato *ager privatus* da tale legge, rende tale fattispecie un istituto del *ius civile* almeno già dal II sec. a.C.²⁰³ Se poi la caratteristica

²⁰¹ V. *supra* in ntt. 15, 16, e 44.

²⁰² Rapido sguardo d'insieme ora in G. CHOUQUER, *Les catégories*, cit., 62 e 155.

²⁰³ M. LAURIA, *Problemi dei diritti reali* (1949), in *Studi e ricordi*, Napoli, 1983, 665 ss. considera, la fattispecie menzionata da Gaio (1.54 e 2.40-41), istituto del *ius civile* mentre, di natura pretoria, solo la tutela processuale. In senso adesivo anche L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Il deperimento di alcuni 'actus legitimi' e la nuova realtà dei diritti reali tra repubblica e principato*, in *Studi in onore di P. Rescigno*, II, *Diritto privato*. I, *Persone, famiglia, successioni e proprietà*, Milano, 1998, 133, in nt. 15. In Gai 1.54 troviamo in effetti la prova che anche l'*in bonis habere* era una posizione giuridica di natura potestativa. Infatti, con riferimento alla titolarità dell'*in bonis habens*, Gaio si esprime in modo chiaro: *ita demum servum in potestate domini esse dicemus*; e, riferendosi alla posizione del nudo proprietario, il giurista precisa che questi non aveva la *potestas* sul *servus*: *nam qui nudum ius Quiritium in servo habet, is potestatem habere non intellegitur*. Sembra quindi una situazione analoga a quella di chi *gode di un bene sentendosi proprietario*, dato che anche il nudo proprietario di Gaio non possiede materialmente il bene *de quo* (nel caso di specie il *servus*). Segue la tesi dell'*ager publicus populi Romani* come *dominium* del *populus Romanus* B. ALBANESE, *Le situazioni*, cit., 74 e nt. 252. Una posizione condivisibile escludendo però, come ripeto, già per la legge del 111 una titolarità dell'*ager publicus* della *res publica* in termini di *dominium ex iure Quiritium* nel senso di una 'proprietà dello Stato' assimilabile al *dominium* privatistico. Cfr. con

del dominio quiritario è di essere un' appartenenza tutelata con rivendicazione (già così il Vico), l' *ager privatus* della legge del 111 non potrebbe definirsi come tale. Il dato strutturale della *possessio*, farebbe quindi pensare a una specie di dominio bonitario o addirittura a una figura particolare di *in bonis habere ex lege* dato che (lo vedremo), di tale fattispecie ne presenterebbe tutti i requisiti²⁰⁴. Molto dipende anche dall'opportunità di utilizzare per la fine del II sec. a.C. le categorie giuridiche di Gaio e ma questo non è affatto scontato.

argomentazioni per me convincenti, R. VON JHERING, *Über den Grund des Besitzschutzes: eine Revision der Lehre vom Besitz*, Jena, 1869 = *Sul fondamento della protezione del possesso: una revisione della teoria del possesso*, trad. it., Milano, 1872, 115-118, spec. 116, dove rispetto alle *res publicae* afferma «La loro destinazione non è di servire allo Stato come persona giuridica, ma ai cittadini (*usus publicus*)». In base al principio che può esservi appartenenza (*alicujus esse*), ma non proprietà (nel senso di soggiacere ai principi che ne regolano la disciplina rispetto all'acquisto, perdita, protezione, comproprietà, e così via), come nel caso dei capelli di una persona umana che fino a che aderiscono al capo non trovano per questi applicazione le nozioni di possesso e di proprietà (ID., *Über*, cit., 115). Cfr. Ulp. 18 *ad ed. D.* 9.2.13 pr.: *Liber homo suo nomine utilem Aquiliae habet actionem: directam enim non habet, quoniam dominus membrorum suorum nemo videtur.*

²⁰⁴ Sulla natura giuridica dell' *in bonis habere* si è molto discusso in dottrina anche se non specificamente in relazione alla legge agraria epigrafica. Per l'impostazione tradizionale del problema v. P. BONFANTE, *Sul cosiddetto dominio bonitario e in particolare sulla denominazione 'in bonis habere'*, in *Scritti giuridici vari*. II, *Proprietà e servitù*, Torino, 1918, cit., 370-388 (da una versione del 1895); L. VACCA, *Il c.d. 'duplex dominium'*, cit., 39 ss. Sulla definizione dell' *in bonis habere* v. A. GUARINO, *Diritto*, cit., 707-712, spec. 707: «Rapporti affini al *dominium ex iure Quiritium*, venutisi a configurare tra l'età preclassica e quella classica ed esauritisi nella successiva età postclassica, furono due istituti del *ius honorarium*: a) l' "*in bonis habere*"; b) la "*possessio vel ususfructus*" provinciale. Ambedue le denominazioni concorrono nelle fonti con altre equivalenti e furono solo circonlocuzioni di comodo, che i giuristi romani usarono a preferenza del termine "*dominium*" per indicare: a) nel primo caso, un espediente di "supplenza" del *dominium ex iure Quiritium*; b) nel secondo caso, un espediente di "imitazione" dello stesso».

Per questa figura si potrebbe pensare a una proprietà 'relativa', apparendo manchevole della pienezza del *mancipium* quiritario. Su questo aspetto mi sono già soffermato²⁰⁵. Escluderei però in senso stretto tale possibilità perché nella *Genere* o *Saisine* franco-germanica l'eventualità di un acquisto della proprietà mediante l'*usus* acquisitivo, ossia un *adeptio domini*, era del tutto assente²⁰⁶. Potendo configurare l'*ager privatus* della legge del 111 come *in bonis habere ex lege* dovrebbe parlarsi, quindi, di una proprietà in senso 'relativo' per i profili di tutela processuale e per il regime disciplinatorio, ma non come specie di *Genere* o *Saisine* franco-germanica²⁰⁷.

Detto questo, mi pare possibile procedere a un breve confronto tra l'*ager privatus* della legge agraria epigrafica e l'*in bonis esse* pretorio nonostante che, rispetto a tali figure, l'*in bonis habere* di Gaio appaia comunque solo come un punto di arrivo²⁰⁸. Non sembra questa una prospettiva infondata perché l'*ager privatus*, così come l'*in bonis esse* o *habere* pretorio, riguardavano la *proprietà di cose appartenenti al patrimonio di un singolo*. In entrambi i casi si può parlare precisamente di *res* possedute da un soggetto consapevole di esserne proprietario per la sussistenza di una *iusta causa* (Varrone, Cicerone, Orazio, Gaio), pur non potendo rivendicarne il titolo *ex iure Quiritium*²⁰⁹. Troviamo infatti la definizione dell'*in bonis habere* in Mod. 7 reg. D. 41.1.52: *Rem in bonis nostris habere intellegimur, quotiens possidentes exceptionem aut amittentes ad recipendam eam actionem habemus* dove si afferma il principio per cui sono ammesse

²⁰⁵ Sulla cd. proprietà 'relativa' (o *relatives Eigentum*) si rinvia ora con bibl. di riferimento a L. SOLIDORO MARUOTTI, *Pluralità di forme*, cit., 209-227. Ma v. anche *supra* in nt. 67.

²⁰⁶ Ancora L. SOLIDORO MARUOTTI, *Struttura*, cit., 2477 e nt. 14, 2498 e *passim*.

²⁰⁷ P. BONFANTE, *Sul cosiddetto dominio*, cit., 388: «D'altra parte *proprietà relativa* in ultima analisi non è che una frase per significare *possesso*, sicché la creazione di questo concetto non porta se non a confondere le categorie del possesso e della proprietà».

²⁰⁸ P. BONFANTE, *Sul cosiddetto dominio*, cit., 370-388, spec. 373-375.

²⁰⁹ In questo senso Ciapessoni, Wubbe, Wieacker, Kaser, Feenstra e Albanese per cui rinvio, anche per i riferimenti bibliografici, a L. VACCA, *Il c.d. 'duplex dominium'*, cit., 44, nt. 9.

eccezioni e si riconoscono azioni per il recupero delle *res* appartenenti al patrimonio. Poche considerazioni basteranno per inquadrare la fattispecie²¹⁰.

Troverebbe conferma anzitutto l'idea del Bonfante, dedotta dalla nota affermazione di Gaio *olim unum erat dominium; quo iure etiam populus Romanus olim utebatur*, che l'*in bonis habere* o *esse* rappresenti uno sviluppo secondario nella storia della proprietà in diritto romano²¹¹. In secondo luogo, la sua ragione giuridica (potestativa) costruita sul concetto di *res Mancipi* colloca necessariamente tale figura in epoca successiva al III secolo a.C.²¹² In terzo luogo, Gaio e Ulpiano concordano nel rappresentare l'*in bonis habere* o *esse*, come un'appartenenza dominicale riguardante sempre una *res* (anche il *servus* era tale in senso retorico-giuridico)²¹³. Ancora, l'*in bonis habere* è descritto come la proprietà fondiaria delle leggi agrarie dell'ultima repubblica dove, come rilevato, sono sempre esplicitate le prerogative del proprietario (*uti, frui, habere, possidere, abalienare, petere, capere, gerere, dedire, emere*) a prescindere dalla qualifica nominale della fattispecie. Infine, sul piano sostanziale all'*in*

²¹⁰ Varie generazioni di studiosi hanno discusso su tale figura e su tutti, come è noto, si è distinto il Bonfante che ricostruì magistralmente le caratteristiche di questo istituto in termini storico-giuridici. Sul punto peraltro v. ora con maggiore dettaglio M. NARDOZZA, *'In bonis esse'*, cit., 10-21 e *passim*.

²¹¹ Gai 1.54. P. BONFANTE, *Sul cosiddetto dominio*, cit., 371.

²¹² Cfr. G. FRANCIOSI, *Per la storia*, cit., 146, nt. 96, per il quale: «l'arco cronologico per la considerazione dei fondi italici come *res Mancipi*, trasferibili con la *mancipatio*, è quello che va dal terzo al secondo secolo a.C.». Quindi come *dies a quo* per la configurazione dei *fundi in solo Italico*, come *res Mancipi*, si deve pensare a un'età non anteriore al 241 a.C. che è l'epoca della conquista di Sardegna e Sicilia (v. ancora ID., *Per la storia*, cit.); mentre, come *dies ad quem*, non oltre il 133 a.C., quando fu imposto il divieto di alienazione delle assegnazioni *ex lege Sempronia* (App. *b.civ.* 1.10.38).

²¹³ P. BONFANTE, *Sul cosiddetto dominio*, cit., 380.

bonis habens si riconobbero i diritti e i vantaggi del proprietario²¹⁴. Tant'è che tale posizione giuridica fu definita in età classica anche *dominium*²¹⁵.

L'ipotesi di leggere l'*ager privatus* della legge agraria epigrafica come una figura di dominio bonitario (sul piano sostanziale e processuale) anche funzionalmente diviso (sul piano disciplinatorio), sembrerebbe allora supportata da argomenti validi, considerando che in età repubblicana, l'*in bonis habere*, in quanto fondato *ex magistratis auctoritate*²¹⁶, poteva rilevare anche come prerogativa di rilevanza pubblica, finalizzata al riconoscimento di una *in integrum restitutio*²¹⁷ e come forma generale di protezione di una *possessio ex iusta causa*²¹⁸. Una realtà di cui vi è già traccia dal II sec. a.C., con l'azione rescissoria di cui in Ter. *Phorm.* 448-451: *restitui in integrum aequomst et bonum* e forse solo formalizzata in via definitiva con l'*actio Publiciana*. In effetti il cd. dominio bonitario o *in bonis habere* fu originato dalla pratica di trasferire la proprietà su un bene mediante *nuda traditio* e se il proprietario alienante, in un primo momento, conservava il diritto di *rei vindicatio* anche verso il possessore acquirente, in un secondo tempo, anche quest'ultimo acquisì la

²¹⁴ Gai 2.88; Tit. Ulp. 19.20; 19.21; Vat. Fragm. 90; Papin. 20 *quaest.* D. 20.1.3 pr.; Gai *lib. sing. de form. Hypoth.* D. 20.1.15.1.

²¹⁵ Gai 1.54; 2.40; Paul. 18 *ad ed.* D. 9.4.26.6. Escluderei di considerare Teofilo che nella *Parafraasi*, come detto, chiamò 'naturale' questo dominio bonitario, dandovi un senso diverso da quello dell'età repubblicana. Cfr. Theoph. *par.* 1.5.4 su cui v. *supra* in ntt. 17 e 92. Ma ormai, come risaputo, Giustiniano aveva modificato il regime dell'usucapione e cancellato la distinzione tra *res mancipi* e *nec mancipi*, C. 7.31 *De usucapione transformanda et de sublata differentia rerum mancipi et nec mancipi*. (Iustin. a. 531), in un quadro più ampio di abolizione del *nudum ius Quiritium*. Cfr. C. 7.25.1 *De nudo ex iure Quiritium tollendo*. (Iustin. aa. 530-531). Sull'innovazione giustiniana v. ora C.A. CANNATA, *Materiali per un corso di fondamenti del diritto europeo*, I, Torino, 2005, 70 ss. e 131 ss.; L. VACCA, *Osservazioni in tema di 'actio Publiciana' e acquisto 'a non domino'*, in *Scritti per A. Corbino*, cit., 7 e 321, nt. 11.

²¹⁶ Paul. 36 *ad ed.* 23.5.1 pr. su cui v. P. BONFANTE, *Sul cosiddetto dominio*, cit., 375.

²¹⁷ Ulp. 12 *ad ed.* D. 4.6.1.1: *item si qua alia mihi iusta causa esse videbitur, in integrum restituum, quod eius per leges plebis scita senatus consulta edicta decreta principum licebit*.

²¹⁸ Così P. BONFANTE, *L'Editto*, in *Scritti*, cit., 399.

possibilità di far valere il suo diritto non solo verso il proprietario *ex iure Quiritium* (con l'*exceptio iusti dominii*) ma anche verso chiunque altro (*erga omnes*), a partire dall'epoca in cui il pretore introdusse l'*exceptio rei venditae et traditae*²¹⁹.

Quindi, formalmente e di prima evidenza, si dovrebbe escludere un'assimilazione dell'*ager privatus* della legge del 111 all'*in bonis alicuius esse* perché, anzitutto, come detto e ripetuto, titolo dell'*ager privatus* quale specie di proprietà è la legge; mentre per l'*in bonis habere* è l'editto del pretore²²⁰. Inoltre, l'effetto di legge, per la proprietà fondiaria della legge

²¹⁹ Sull'epoca di introduzione dell'*exceptio rei venditae et traditae* non vi sono certezze: A. GUARINO, *Diritto*, cit., 709, nt. 61.2.3. Come species dell'*exceptio doli* si può solo dire che Aquilio Gallo, che fu pretore nel 66 a.C., introdusse l'*actio doli* nel I sec. a.C. Per la disciplina classico-giustiniana dell'*exceptio rei venditae et traditae* v. G.C. BURCHARDI, *Il sistema*, cit., 365, 398. Di regola questa azione poteva essere opposta a qualunque soggetto che in seguito alla rivendicazione sarebbe stato tenuto a prestare l'evizione al convenuto. Dunque: a) colui a cui il soggetto avesse alienato e consegnato la cosa (Ulp. 16 *ad ed.* D. 6.1.72; Paul. 3 *quaest.* 20.5.10; Ulp. 77 *ad ed.* D. 21.3.1 pr.; Ulp. 31 *ad Sab.* 23.3.7; Paul. 6 *resp.* 20.5.10); o per conto del quale si era fatta da altri l'alienazione (Marc. 6 *dig.* D. 17.1.49; Ulp. 76 *ad ed.* D. 21.3.1.2); a meno che l'alienazione a suo favore non fosse stata specificamente vietata (C. 5.71.2; 5.71.16; Pomp. 1 *sen. cons.* D. 16.1.32.2; Ulp. 76 *ad ed.* D. 21.3.1.3); all'erede o altro successore universale di tale soggetto (Ulp. 28 *ad Sab.* D. 21.2.1; Paul. 5 *ad Sab.* D. 21.2.2; Paul. 10 *ad Sab.* D. 21.2.3; Paul. 7 *resp.* D. 21.2.73); a colui che per legge, o per una fideiussione prestata, fosse responsabile per la garanzia dovuta dall'alienante in caso di evizione (C. 8.45.11); poteva essere opposta anche a colui al quale una delle persone sopradette avesse ceduto il suo diritto di rivendicazione, per evitare che potesse vanificarsi la possibilità di esperire tale eccezione mediante una cessione (Pomp. 2 *ex Plaut.* D. 21.3.2; Herm. 6 *iur. epit.* D. 21.3.3.1; Ulp. 76 *ad ed.* D. 44.4.4.32). La limitazione dell'uso dell'*exceptio doli* contro soggetti a cui era dovuto particolare riguardo o ai successori a titolo oneroso non aveva luogo nella *exceptio rei venditae et traditae*. Cfr. ancora G.C. BURCHARDI, *Il sistema*, cit., 365 e s.; e ntt. 50 e 51.

²²⁰ O. LENEL, *Das 'Edictum'*, cit., 169-173. Considerano l'*in bonis esse alicuius* come una nuova forma di proprietà, da non vedere necessariamente come una situazione transitoria, come nello schema del *duplex dominium* di Gaio: E. POOL,

agraria sembrerebbe connesso al meccanismo di un' *adiectio domini*, mentre quello pretorio è costruito su una *fictione* di *adeptio domini* (e quindi in sostanza anche in questo caso una forma di *adiectio domini*).

Non si vedono però, sia sul piano sostanziale che processuale, ostacoli insormontabili contro la possibilità di configurare l' *ager privatus* della legge del 111 a.C. come una tipologia di *in bonis habere* o dominio bonitario (ovviamente diversa da quella pretoria, ma forse esperita *ad exemplum* di questa) sancita *ex lege* fuori dalle regole tradizionali del *ius civile* sui modi di acquisto della proprietà quiritaria (*mancipatio* e *in iure cessio*). La stessa tutela processuale concessa al proprietario bonitario (*exceptio rei venditae et traditae* e *actio Publiciana*) presupponeva che questo soggetto non avesse maturato il biennio per l'acquisto *ad usucapionem* (*adeptio domini*) e quindi che dovesse farsi riconoscere con una *fictione iuris* tale posizione dal giudice (*adiectio domini*), perché privo di un titolo astrattamente idoneo al di là di una *iusta causa traditionis*. E non è tutto perché il diritto di rivendica del titolare di questa posizione giuridica appare tutelato anche con un' *actio Publiciana in rem* che potrebbe essere

Lateinische Syntax und juristische Begriffsbildung: 'in bonis alicuius esse' und bonitarisches Eigentum im klassischen römischen Recht, in *ZSS*, 102, 1985, 470 ss.; e H. ANKUM, *La droit classique a-t-il connu un droit de propriété bonitaire relatif?*, in *Satura Feenstra*, Friburg, 1985, 125 ss. Contro l'ipotesi che si possano sommare nello stesso soggetto le due posizioni di proprietario quiritario e di proprietario bonitario v. invece L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce *Proprietà*, 200, 201, nt. 137: «Siffatta valutazione riprende orientamenti già presenti nella dottrina precedente e che, tuttavia, ci sembra portino a un tipo di astrazioni e di complicazioni concettuali di cui la tradizione giuridica romana francamente appare abbastanza distante. Anche perché, occorre sottolineare, esse appaiono di poca o nulla utilità pratica». La posizione del Capogrossi Colognesi può condividersi sul piano generale e sulla possibilità che un soggetto sullo stesso bene potesse considerarsi proprietario quiritario e bonitario. Qualche perplessità resta però per le posizioni nuove e ambigue dei proprietari fondiari della legge agraria epigrafica per cui si assiste in epoca medio e tardo repubblicana a una significativa implementazione delle tutele dal parte del pretore a fronte a quei soggetti che diventarono titolari di situazioni possessorie di tipo dominicale fuori dalle regole tradizionali del *ius Quiritium*.

più antica dell'*exceptio rei venditae et traditae*²²¹. Anche questa un'*actio ficticia* dove si 'fingeva' di riconoscere l'attore come proprietario²²². Un rimedio, inoltre, di cui in età classica i giuristi estesero l'applicazione anche ai casi di acquisto di beni non mediante *traditio*²²³; e di *possessio* e di *in bonis habere* senza *traditio*²²⁴.

Queste dinamiche processuali sono state ben descritte²²⁵. Giova ripetere, nell'ipotesi che il *dominus* esperisse la *vindicatio* al compratore tradario si concedeva un'*exceptio rei venditae et traditae* che paralizzava l'azione in caso si provasse che il bene fosse stato trasferito *ex iusta causa*, ossia mediante negozio con causa adeguata (ad es. una compravendita obbligatoria)²²⁶. Nel caso che l'acquirente venisse spossessato del bene (dall'alienante o da qualunque terzo), non potendo di regola questi esperire una *rei vindicatio*, il pretore cominciò a concedergli (da quando fu possibile) l'*actio Publiciana*, un'*actio* strutturalmente identica, tranne che per una *fictio* con cui si esortava il giudice a deliberare (*fingitur rem usucepisse*) come se il consegnatario della *res* alienata avesse maturato il termine per l'usucapione²²⁷. In questo modo il tradario (o qualsiasi altro terzo acquirente) si considerava *dominus* della *res* (*quasi ex iure Quiritium dominus factum esse intendit*)²²⁸. Grazie al pretore, quindi, al compratore

²²¹ Per lo *status quaestionis* v. *infra* in nt. 233.

²²² Gai 4.36. Sul punto v. G.G. BURCHARDI, *Il sistema*, cit., 402.

²²³ Ulp. 16 *ad ed.* D. 6.2.1.1. Su cui v. G.G. BURCHARDI, *Il sistema*, cit., 403, nt. 12-13.

²²⁴ Gai 1 *ad ed. prov.* D. 39.2.6; Paul. 48 *ad ed.* 39.2.18.15.

²²⁵ Con la consueta chiarezza v. per questo A. GUARINO, *Diritto*, cit., 709-711.

²²⁶ Per l'*ager privatus optima lege*, come è ovvio, il riscontro di una *iusta causa possessionis* sarebbe superfluo, essendo questa implicita nella clausola *optima lege* della l. 27. Mentre per l'*ager privatus vectigalisque* essa risulterebbe dall'assetto disciplinatorio delle locazioni censorie e delle vendite questorie che, come si è visto, potrebbero rientrare tra gli acquisti di dominio legittimo (Varro *r. rust.* 2.10.4).

²²⁷ Gai 4.36.

²²⁸ Ancora A. GUARINO, *Diritto*, 710: «Se l'*actio Publiciana* era esercitata dall'*in bonis habens* contro lo stesso alienante, che si fosse impossessato della cosa di cui era domino civilistico, costui poteva opporre l'*exceptio iusti dominii*. Ma, a sua volta, l'attore della *Publiciana* aveva la possibilità di contrapporre utilmente all'*exceptio*, la *replicatio rei venditae et traditae* o magari una *replicatio dolis*». Sulla

mediante *traditio* della *res mancipi*, con l'*exceptio rei venditae et traditae* fu riconosciuta una difesa passiva contro il proprietario *ex iure Quiritium*, mentre con l'*actio Publiciana* una difesa attiva *erga omnes*. Con l'*actio Publiciana* si eliminò pertanto il problema del conseguimento degli effetti finali del negozio obbligatorio «spesso inidoneo a produrre gli effetti traslativi»²²⁹. Sarebbe stata colmata così *de iure*, rispetto alla *traditio* traslativa, ogni distanza fra una *traditio rei* e una *traditio possessionis*.

Arriviamo così al nocciolo della questione. A ben vedere nella legge del 111 a.C. il legislatore usa uno schema analogo a quello adottato dal pretore per l'*actio Publiciana*. Nel testo di legge si esortano infatti i magistrati competenti a non accettare liti che potessero inficiare la titolarità disposta dalla legge²³⁰. In un certo senso fu imposto di 'fingere' (da *finigo*, *finigere* = 'dare forma'), ossia di considerare le fattispecie previste dalla legge come acquisizioni di proprietà conseguite *ex iure Quiritium* alla stregua di un'*adeptio dominii*. Quindi di configurarle *ex optima lege* come fattispecie di *adiectio dominii* nel caso dell'*ager privatus ex optima lege*. Per l'*ager privatus vectigalisque* si otteneva un effetto analogo curando in dettaglio gli aspetti disciplinatori del cd. *ius praedatorius*²³¹. Tutto ciò trova conferma

replicatio dell'*in bonis habens* v. Nerat. 3 *membr.* D. 6.2.17; Papin. 10 *resp.* D. 17.1.57 pr.-1. Sull'operatività dell'*exceptio doli* a tutela del contraente leso verso il tradente v. M. NARDOZZA, 'In bonis esse', cit., 87-98.

²²⁹ Così L. VACCA, *Il c.d. 'duplex dominium'*, cit., 39 ss.; e ora per il virgolettato ID., *Annotazioni in tema di vendita e trasferimento della proprietà*, in *Appartenenza*, cit., 167 ss., spec. 180.

²³⁰ Per le fattispecie previste alle ll. 7-8, la legge agraria epigrafica, una volta indicata la condizione agraria del terreno (pubblica o privata), integra e rafforza le sue disposizioni con una serie di prescrizioni consequenziali rivolte ai magistrati individuati per darvi esecuzione sancendo l'obbligo di iscrivere al *census* i lotti privatizzati (l. 8); e vietando di impedire che i titolari godano del terreno secondo le prerogative giuridiche sancite (*uti, frui, habere, possidere*) (l. 9). Infine, si vieta ai magistrati anche di mettere in discussione le posizioni giuridiche degli assegnatari e dei loro eredi (ll. 9-11), esentandoli per questo anche dai precedenti giuramenti (l. 42).

²³¹ Cfr. le ll. 83-95 della legge agraria epigrafica su cui O. SACCHI, *Regime*, cit., 483 ss. e *passim*.

indiretta nel fatto che, per lungo tempo, la facoltà di concedere una *restitutio in integrum* fu prerogativa esclusiva dei magistrati dotati di *imperium*²³².

E allora delle due una, o il pretore escogitò l'*actio Publiciana* imitando il meccanismo della *lex* del 111 a.C. (o di altre leggi agrarie); o il legislatore del 111, per la sua nuova forma di proprietà fondiaria, si ispirò a uno schema tratto dell'editto del pretore. Molto dipende da quando fu introdotta l'*actio Publiciana*²³³. Si dovrebbe dire, accogliendo l'opinione

²³² Paul. 1 *ad ed.* D. 50.1.26 pr.-1: *Ea, quae magis imperii sunt quam iurisdictionis, magistratus municipalis facere non potest. 1. Magistratibus municipalibus non permittitur in integrum restituere aut bona rei servandae causa iubere possideri aut dotis servandae causa vel legatorum servandorum causa.*

²³³ Si tratta di un problema allo stato forse ancora irrisolvibile. E. COSTA, *Storia*, cit., 91 parla di un Publicio sconosciuto. La dottrina prevalente attribuisce l'introduzione dell'*actio Publiciana* a un pretore *Q. Publicius* nel 67 a.C. in base a Cic. *pro Cluent.* 45.126. Cfr. per tutti A. GUARINO, *Diritto*, cit., 710 in nt. 61.2.4. Tale ipotesi si basa però su un'induzione; ossia sulla sola menzione del nome di un pretore Publicio davanti al quale il pretore difese lo scriba Decimo Matrino su una questione di status dato che i censori lo avevano lasciato nella classe degli *aerarii*. Altri hanno pensato che sia stata introdotta, quale tipologia di *formula ficticia*, nel 93 d.C.: cfr. L. DI LELLA, *Formulae ficticiae*. *Contributo allo studio della riforma giudiziaria di Augusto*, Napoli, 1984, 80 ss.; ma già così A. WATSON, *Some remarks on dating of the 'actio Publiciana'*, in *TEMIS*, 21, 1967, 193 ss. Traggo da M. FRUNZIO, *Res furtivae*. *Contributo allo studio della circolazione degli oggetti furtivi in diritto romano*, Torino, 2017, 31, nt. 30 a cui rinvio per ult. ind. bibl. Sul presupposto che l'*in bonis habere* fosse una forma di protezione del pretore riconosciuta a tutela generica delle situazioni di *possessio ex iusta causa* come nel caso di Ulp. 12 *ad ed.* D. 4.6.1.1 (così P. BONFANTE, *Sul cosiddetto dominio*, cit., 375 che pensa a un'età anteriore a quella di Cicerone), la tutela delle forme di appartenenza bonitarie attraverso l'editto (e la *restitutio in integrum*) sembrerebbe cominciata non dopo il 160 a.C. che è la data di morte di Terenzio del quale troviamo in *Phorm.* 448-451: *ego quae in rem tua[m] sint ea velim facias. mihi sic hoc videtur: quod te absente hic filius egit, restitui in integrum aequomst et bonum, et id impetrabi*. E non s'incontra un Publicio prima di L. Publicio Malleolo (238 a.C.) fratello di M. Publicio Malleolo (235 a.C.) chiamati fratelli da Festo voce. *'Publicius clivus'* (L. 276,3). Così G.C. BURCHARDI, *Il sistema*, cit., 160, nt. 3, che

prevalente, il 67 a.C., ma il pretore Publicio potrebbe anche essersi ispirato a una disciplina in uso già almeno dal II secolo a.C.²³⁴ Lascio pertanto la questione aperta.

Osservo solo che la disciplina della legge del 111 appare più che consolidata. In essa l'unica evidente differenza tra l' *ager privatus optima lege* e l' *ager privatus vectigalisque*, come detto e ripetuto, si ravvisa nel regime disciplinatorio dei vari statuti proprietari sanciti dalla legge (ossia sul piano del *ius*): nel primo caso, si rileva una *possessio* configurata come una proprietà fondiaria *optimo iure* o *plena* (cioè un'appartenenza esente da gravami) *ex lege*; mentre nel secondo tale appartenenza, sebbene gravata da pesi, manteneva, sempre *ex lege*, lo status di una proprietà bonitaria. Con quel che ne poteva conseguire in diritto sostanziale e processuale per gli aspetti disciplinatori e per la tutela. In definitiva, perché in diritto romano possa parlarsi di una proprietà esclusiva, unitaria e assoluta (cd. *modello romanistico della proprietà*), occorrerà che la dicotomia *dominium et ius* di Livio tornasse a essere riconfigurata come per il tempo più antico in

su questo presupposto soggiunge (ID., *Il sistema*, cit., 402, nt. 8): «Siccome secondo il par. 4.5. J. *de act.* (4.6.) l'autore dell'*actio publiciana* ci si mostra identico con quel Publicio, dal quale ebbe origine il più antico diritto sulla restituzione, e questo si trova già in vigore nel sesto Secolo ..., così bisogna dire che anche l'*actio Publiciana* non sia posteriore a quel tempo». Lo stesso altresì precisa (ID., *Il sistema*, cit., 402, nt. 10): «È manifesto che quest'azione (*sc.* la *Publiciana in rem actio*) non si deve confondere con le azioni restitutorie, le quali si chiamano parimente *actiones Publicianae*».

²³⁴ L'approvazione nel 67 a.C. della *lex Cornelia de edictis*, che avrebbe vincolato la discrezionalità del pretore alle norme del suo editto, può far pensare a dei provvedimenti adottati (come l'*actio Publiciana*) anche nel quadro di una politica di rafforzamento (contro gli abusi dei magistrati e in chiave antisenatoria) della titolarità dei possedimenti fondiari finora acquisiti *ex lege* e/o fuori dal rigido formalismo del *ius civile* (*mancipatio* e *in iure cessio*). Cfr. Asc. *in pro Corn.* (59 Clark): *ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent*. Il che farebbe pensare alla formalizzazione di prassi già consolidate. Cfr. comunque G. ROTONDI, 'Leges', cit., 371; A.M. GIOMARO, *Per lo studio della 'lex Cornelia de edictis' del 67 a.C.: la personalità del tribuno proponente, Gaio Publio Cornelio*, in *Studi Urbinati*, 27, 1975, 273, nt. 5, 323 e *passim* (sul web dal 14.1.2021).

modo unitario. Ma di questo, come detto, si trova indicazione solo in diritto giustiniano.

11. Osservazioni conclusive

L'affermazione della proprietà fondiaria a Roma conseguente alla privatizzazione dell'*ager publicus* negli ultimi due secoli dell'età repubblicana (e quindi dell'*ager privatus* della legge agraria epigrafica) di cui la legge agraria del 111 a.C. è testimonianza fondamentale, può essere ricondotta al concorso di tre fattori: la legge, l'editto del pretore, l'attività negoziale.

La novità rilevante molto probabilmente fu che, già dal II sec. a.C., il diritto romano abbia dovuto contemplare la *res publica* come nuovo soggetto giuridico. Esponenti del circolo scipionico tentarono di inquadrare tale soggettività (il *populus*), da intendere come *la concreta comunità di persone che ne fanno parte*, portatrice di un interesse pubblico e di una titolarità autodichiaratasi sul piano giuridico-costituzionale 'sovrana' (come l'alto o supremo dominio del popolo romano del Savigny²³⁵). Una prerogativa per cui il *populus* poté essere configurato erede di Attalo III (Liv. *per.* 58.4: *Heredem autem populum Romanum reliquerat Attalus, rex Pergami, Eumenis filius*) e definita, sempre da Livio, già *dominium* che si affianca al tradizionale *mancipium* quiritario potestativo del *pater familias* arcaico (il *meum esse aio*) previsto dal *ius* (45.13.15).

Emblematica a questo riguardo è una glossa di II secolo: Fest. voce '*fundus*' (Lindsay, p. 79,2): *Fundus quoque dicitur populus esse rei, quam alienat, hoc est auctor* dove il *populus* è considerato *auctor* nei negozi di alienazione di un *fundus*. Si potrebbe pensare quindi che, per l'epoca di Festo (Verrio Flacco?), la *res publica* fosse non solo parte del negozio pubblico di alienazione di beni di cui era titolare, ma anche garante per l'eventuale evizione (il cd. *auctor primus* in Ulpiano in D. 21.2.4 pr.) nel caso di successive alienazioni del privato acquirente verso terzi.

²³⁵ Cfr. *supra* in nt. 182.

Questa fonte va letta insieme a quanto Cicerone dichiara (circa cinquant'anni dopo la legge agraria epigrafica) sul titolo di proprietà (*iure auctoritatis*) di una *domus* (*optimo iure* e *optima lege*) che, come titolo privato di acquisto, sarebbe stato meno pieno rispetto a un titolo pubblico conforme al diritto umano e divino (un senatoconsulto e l'approvazione dei pontefici)²³⁶.

Dato che la fonte di legittimazione dell'*ager privatus* fu la legge, questo forse spiega anche la cautela di Varrone sui modi di acquisto della proprietà quiritaria nel *De re rustica* e l'assenza nel *De lingua Latina* delle figure dell'*ager publicus* o *privatus* dai *genera agrorum* augurali dove, la sibillina categoria dell'*ager incertus*, potrebbe riferirsi alle varie figure dell'*ager publicus* e *privatus*.

Leggendo la testimonianza festina nell'ottica del *duplex dominium* di Gaio, non si può inoltre non rilevare che nei casi di *ager publicus datus adsignatus* (v. sub B) e forse in quelli di *ager privatus vectigalisque* (v. sub A³), le parti interessate fossero la *res publica* e l'assegnatario. La prima, titolare di un'appartenenza nel senso rilevato già da Livio (in 45.13.15), come detto un *dominium* di natura politico-costituzionale destinato a rapportarsi con una seconda, l'assegnatario, suscettibile di divenire titolare di un'appartenenza privata, disciplinata con le regole del *ius civile*; ossia un'appartenenza potestativa forse inquadrabile come dominio bonitario *ex lege*, presentando tutte le caratteristiche sostanziali e

²³⁶ Cic. *har. resp.* 7.14 (56 a.C.): *quo quae optima lege, publico vero omni praecipuo et humano et divino iure munitam*. Cfr. anche Cic. *de leg.* 2.12.31: *ius augurium cum auctoritate coniunctum*. Il medesimo, nel *Cato maior* (11.28) fa dire a Catone *ius augurium, pontificium, civile tracto*, segno che *ius* aveva significato analogo per un augure, un pontefice e un giurista laico. Così P. CATALANO, *La religione romana 'internamente': il punto di vista giuridico*, in *SMSR*, 62, 1996, 149. Sulla glossa festina v. ora G. GUIDA, *La tutela*, cit., 9 ss. Su *auctoritas* come 'dominio' sin dalle XII tavole v. G. VICO, *Principj*, cit., 422 e *passim*. La riflessione dei giuristi sul regime giuridico di tali appartenenze è attestata almeno tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C.: Cic. *ad Att.* 6.1.15 (su cui v. anche *supra* in nt. 28).

processuali dell'*in bonis habere* pretorio: *possessio, iusta causa*, vantaggio patrimoniale, *rei vindicatio, exceptio iusti domini*²³⁷.

In linea teorica, nei casi dell'*ager publicus datus adsignatus*, si potrebbe quindi ipotizzare che la *res publica* conservasse una titolarità simile al *nudum dominium* di Gaio dove, come è noto, è sottolineata la differenza²³⁸ tra chi avesse il possesso materiale (*in bonis habens*, dunque un'appartenenza potestativa) e chi ne fosse privo per un lasso di tempo definito (il nudo proprietario)²³⁹. La connotazione privata dei fondi *ager privatus vectigalisque* farebbe invece pensare a una *con*-cessione (o riconoscimento) di questa 'sovranità' / *potestas* a favore dell'assegnatario, che diventava così titolare di un'appartenenza dominicale condizionata pur se, sul piano formale, a titolo non definitivo.

L'*ager privatus ex optima lege* (A¹ e A²), ossia la proprietà fondiaria esente da oneri (*optimo iure* o *condicione*), potrebbe invece leggersi come una

²³⁷ Cfr. Paul. 1 *ad ed. prov.* D. 44.7.35; Papin. D. 17.1.57 pr.-1. Su cui v. già J.G. HEINECCIUS, *Antiquitatum Romanarum jurisprudentia illustratum Syntagma*, I-II, Neapoli, 1828, II, 339, nt. r. che configura l'*actio Publiciana (quae ad exemplum vindicationis datur)* e i rimedi consequenziali (*exceptio iusti domini*) anteriori all'età ciceroniana.

²³⁸ Tale differenza sembra però scomparire come detto in età severiana (v. Macer D. 2.8.15.1 per cui *supra* in nt. 91) dove, come detto, il titolare dell'*ager privatus vectigalisque* e il nudo proprietario sono qualificati possessori, ma non l'usufruttuario. Sul rapporto tra *in bonis habere* e *nudum ius Quiritium* v. M. NARDOZZA, 'In bonis esse', cit., 63 ss. e *passim*.

²³⁹ Gai 1.54; 3.166; Mod. D. 41.1.52. Cfr. G.G. BURCHARDI, *Il sistema*, cit., 598-599; e ora M. NARDOZZA, 'In bonis esse', cit., 63 ss. Per la configurazione dell'*in bonis habere* in senso potestativo-dominicale a differenza della posizione del nudo proprietario in base a Gai 1.54 non vi possono essere dubbi. Sul punto v. H. ANKUM, M. VAN GESSEL-DE ROO, E. POOL, *Die verschiedenen Bedeutungen des Ausdrucks 'in boni alicuius esse-in bonis habere' im klassischen römischen Recht*, in *ZSS*, 104, 1987, 238 ss.; 105, 1988, 334 ss.; 107, 1990, 155 ss.; e il commento di A. GUARINO, *Diritto*, cit., 707, nt. 61.2: «Questi autori giustamente rilevano che vi sono testi in cui si afferma "*in bonis meis (rem) esse*" e vi sono testi in cui più decisamente si dichiara "*in bonis meam (rem) esse*", ma sembrano dare al secondo modo di esprimersi un significato pregnante che esso forse non ha. L'unica cosa certa è, come abbiamo detto, l'incertezza della terminologia».

cessione o trasferimento di tale prerogativa a titolo definitivo. Una situazione anomala, ma risolvibile sul piano teorico postulando un effetto imperativo della legge posta per sua natura al di sopra delle *subtilitates* del *ius*. Si è pensato già al *dominium ex iure Quiritium* classico, ma si tratta solo di un'ipotesi. Meglio adeguata alle fonti e alla cultura giuridica del tempo è apparsa invece una qualificazione dell'*ager privatus* come species di un *in bonis habere ex lege* dato che questo tipo di appartenenza, rientrando nella categoria delle *res humani iuris* che *singulorum hominum sunt*, ossia destinate alla disponibilità dei privati, ne presenterebbe tutti i requisiti²⁴⁰. Troverebbe conferma pertanto, con l'*ager privatus* della legge del 111 a.C., l'ipotesi del riconoscimento in età repubblicana di una proprietà fondiaria articolata secondo una pluralità di statuti proprietari di cui, per ragioni storiche, l'elemento strutturale denotativo fu la *possessio*, l'aspetto materiale del *meum esse aio* processuale, una figura ancora rilevante per il II secolo a.C.²⁴¹

A fronte di questo, la questione dell'inquadramento giuridico delle fattispecie di tale legge (un atto autoritativo mosso da finalità politiche) rispetto alla configurazione giuridica classica e moderna di una proprietà imperniata sulla distinzione tra *dominium* e *possessio*, sembra perdere pregnanza. Si potrebbe parlare, come detto, già di *duplex dominium* – lo stesso Gaio (4.160) chiama 'duplici' gli interdetti *uti possidetis* e *utrubi* perché nelle relative procedure il pretore non distingue tra attore e convenuto (*nec quisquam praecipuae reus vel actor intellegitur*) – ma la legge agraria del 111 a.C. e altre fonti tardo repubblicane sembrano evidenziare che il livello di elaborazione teorica sulla distinzione tra *usus* e *mancipium* in tema di proprietà fondiaria non avesse ancora raggiunto quel livello di raffinatezza che si può riscontrare nel dibattito sulle differenze tra *possessio* e *dominium ex iure Quiritium* dei giuristi classico-giustiniane.

²⁴⁰ Gai 2.9-11.

²⁴¹ I. POLLUX, *Onomasticon*, cit., 145: *Phrynichus enim in Satyris Dominum, Possessorem vocavit*; Quint. *inst. or.* 10.1.93: *Satura quidem tota nostra est, in qua primus insignem laudem adeptus Lucilius*. È possibile quindi che il poeta Lucilio (morto nel 102 a.C.), ben noto ad Orazio, autore di 30 libri di Satire e componente del circolo degli Scipioni, abbia recepito questo modello.

Ancora, i giureconsulti settecenteschi prima della scoperta del Gaio veronese distinsero tra un dominio *pieno* e uno *semipieno*, ma potrebbe farsi un discorso analogo²⁴². Determinazioni del genere postulano il riferimento a un'idea di proprietà assoluta, astratta e unitaria (il cd. *modello romanistico della proprietà*); come detto e ripetuto, una figura strutturalmente costruita per essere considerata distinta dal possesso (Gai 2.41: *donec tu eam possidendo usucapias: semel enim impleta usucapione proinde pleno iure incipit, id est et in bonis et ex iure Quiritium tua res esse*). Le fonti però non accreditano un'eventualità di questo tipo; anzi, farebbero pensare che l'ipotesi del riscontro di una consapevolezza del genere nei giuristi medio-tardo repubblicani sia un'abduzione.

È vero però che l'*ager privatus*, come modo d'intendere l'appartenenza fondiaria posto tra il *mancipium* e il *dominium* quiritario, comparve solo dopo che i Romani ebbero scoperto la proprietà come fonte di ricchezza. Direbbe Lucrezio (*r. nat.* 5,1113): *posterius res inventast aurumque repletum*. I Gracchi (insieme ad altri) provarono a gestire questo cambiamento tentando un'equa distribuzione della terra (*Liv. per.* 58.1: *Tib. Sempronius Gracchus trib. pleb. cum legem agrariam ferret aduersus uoluntatem senatus et equestris ordinis ... , ut idem triumuiui iudicarent, qua publicus ager, qua priuatus esset*) e il profondo significato di questa scelta di campo, spesso pagata con la vita, riecheggia ancora in Ovidio (*trist.* 4.4.15): *nec prohibere potest, quia res est publica Caesar, et de communi pars quoque nostra bono est*. Ma la parabola storica dell'*ager privatus*, mi permetterei di dire, una

²⁴² G.G. EINECCIO, *Elementi*, cit., 236: «Al presente i dottori distinguono il dominio in *pieno* e *semipieno*. Il primo concede la facoltà di disporre della cosa, di percepire tutti i frutti, e di rivendicarla: il secondo divide i medesimi diritti tra il padrone che chiamasi diretto, presso cui rimane una porzione della facoltà di disporre, e tra quello che dicesi padrone *utile*, il quale ha diritto di revindicare la cosa, e ricavare dalla medesima quasi tutti i vantaggi. Questo diritto semipieno si divide in molte specie, le quali sono il *feudo*, l'*enfiteusi*, e il *diritto della superficie*, nelle quali il dominio diretto appartiene al padrone del feudo, o dell'enfiteusi, o della superficie, e il dominio utile spetta al vassallo, all'enfiteuta, e al superficiario. La cosa non è assurda, quantunque il diritto romano ignori siffatte denominazioni».

memorabile costruzione del diritto repubblicano animata dall'utopia graccana, fu di breve durata se è vero che Seneca con crudo realismo qualche tempo dopo disvelerà del *dominium* la vera natura (*de ben.* 7.6.3): *Caesar omnia habet ... et universa in imperio eius sunt*²⁴³.

Prima di chiudere ancora una considerazione. È noto che Giustiniano, tre anni prima di pubblicare il Digesto, in un quadro di generale abolizione di ogni distinzione tra il *nudum dominium* e le varie forme di proprietà su *servi et aliarum rerum* (insieme, come è noto, al regime delle *res mancipi* e *nec mancipi*), modificò anche il regime dell'usucapione. Quanto questo può aver inciso per la scelta e la predisposizione dei testi inseriti nel Digesto in materia è difficile da accertare. Si può dire che si tentò di porre fine a un dibattito plurisecolare, forse uno dei più caratteristici della grande stagione della giurisprudenza romana, ma è anche vero che non si riuscì a impedire che nei secoli a venire della proprietà si discutesse ancora

ABSTRACT

Il complesso assetto normativo e disciplinatorio dell' *ager privatus* della legge agraria epigrafica fu una tappa fondamentale per l'evoluzione storico-giuridica della proprietà in genere e fondiaria in particolare. Uscita dall'ambito esclusivo del diritto familiare e quindi privato, questa cominciò a essere configurata in diritto romano grazie all'effetto sinergico di tre fattori: la legge, l'editto del pretore e l'attività negoziale (locazioni censorie e vendite questorie) anche come una questione di rilevanza pubblica; e di questo la legge del 111 a.C. reca ampia testimonianza. Dopo una rassegna delle varie figure previste dalla legge (*ager privatus optima lege*, *ager privatus vectigalisque*, *ager publicus datus adsignatus*), nel saggio si esamina la figura dell' *ager privatus* che appare in età repubblicana una proprietà fondiaria articolata come pluralità di statuti proprietari di cui, per ragioni storiche, l'elemento strutturale era la *possessio*, ossia il *meum esse aio*, una figura conosciuta dal diritto romano

²⁴³ Per Lucrezio v. S. MAZZARINO, *Il pensiero*, cit., 168. Ovidio e Seneca sono citati in esergo da E. LO CASCIO, *Il 'princeps'*, cit., 7.

processuale sin da età più risalente. La persistenza nelle fonti repubblicane dell'opposizione *mancipium/ius* fino a Orazio (*epist.* 2.2,158-162), adeguata alla cultura giuridica del tempo, mostra una configurazione dell'*ager privatus* come *species* di *in bonis habere ex lege* (inquadrabile nelle *res humani iuris* che *singulorum hominum sunt*) presentandone tutti i requisiti.

The complex regulatory and disciplinary set-up of the *ager privatus* of epigraphic agrarian law was a milestone in the historical-legal evolution of property in general and land in particular. Coming out of the exclusive sphere of family and therefore private law, this began to be configured in Roman law thanks to the synergistic effect of three factors: the law, the praetor's edict, and negotiation activity (*locationes censoriae* and *venditae quaestoriae*) also as a matter of public relevance; and of this the law of 111 B.C. bears ample testimony. After a review of the various figures envisaged by the law (*ager privatus optima lege*, *ager privatus vectigalisque*, *ager publicus datus adsignatus*), the essay examines the figure of the *ager privatus*, which appears in the republican age to be landed property articulated as a plurality of proprietary statutes of which, for historical reasons, the structural element was the *possessio*, or the *meum esse aio*, a procedural figure known to Roman law from earlier ages. The persistence in the republican sources of the *mancipium/ius* opposition until Horace (*epist.* 2.2,158-162), adapted to the legal culture of the time, shows a configuration of the *ager privatus* as a *species* of *in bonis habere ex lege* (framed in the *res humani iuris* that *singulorum hominum sunt*) having of which all its requirements.

PAROLE CHIAVE

Lex agraria del 111 a.C.; *ager publicus*; *ager privatus*; *possessio*; *dominium*; *in bonis habere*; *ius praedictorium*.

OSVALDO SACCHI

Email: osvaldo.sacchi@unicampania.it

